

MOTORI

In breve

EDIZIONE «AMERICA»
La Fiat 124 Spider festeggia 50 anni

Per i 50 anni della 124 Spider, Fiat propone la versione speciale America, prodotta in soli 124 esemplari. Lo stile e il design riprendono quello della 124 Sport Spider America, presentata nel 1980. La "limited edition" disponibile nel colore Bronzo Magnetico, è basata sull'allestimento Lusso, il più completo della gamma, a cui vengono aggiunti dettagli estetici esclusivi: le calotte degli specchi retrovisori di color argento, ma anche i cerchi di lega da 17" che le conferiscono una connotazione vintage, al pari del portapacchi posteriore cromato. Completa la dotazione il doppio scarico cromato, il montante anteriore color Premium Silver, i fendinebbia, le calotte specchio e i rollbar di colore argento. Quanto all'abitacolo, la 124 Spider America è equipaggiata con interni in pelle di colore tabacco, con volante e pomello del cambio sempre in pelle e climatizzatore automatico, sensori di parcheggio posteriori e cruise control. Il motore è il 1400 cc MultiAir da 140 cavalli e il prezzo è di 35mila euro. (C.C.a.)

ASSISTENZA

Zero «sorprese» per auto di 36 mesi

Mopar, il brand specializzato nella gestione di servizi, customer care, ricambi e accessori per i marchi del Gruppo Fca, che quest'anno festeggia gli 80 anni di attività, propone un nuovo programma denominato Zero Sorprese, valido per i modelli di Fiat, Lancia e Alfa Romeo immatricolati da oltre 36 mesi. Il progetto, infatti, offre servizi e ricambi per la manutenzione a prezzi fissi, predefiniti (e consultabili online), validi per le auto di oltre tre anni di vita. La gamma delle offerte di manutenzioni Zero Sorprese è proposta sotto forma di pacchetti di servizi che garantiscono la sicurezza di disporre di ricambi originali a un prezzo comprendente, oltre a ricambi e servizi, il costo della manodopera. In aggiunta al programma è poi offerto il pacchetto Tagliandissimo in tre varianti: la Basic con incluso cambio olio e filtro e altri dieci controlli; Easy, che aggiunge la sostituzione del filtro abitacolo; Plus, che include anche quella del filtro aria. (C.C.a.)

RECORD A POMIGLIANO
Prodotte 300mila Panda metano

Fiat Panda Natural Power taglia il traguardo dei 300mila esemplari prodotti nello stabilimento di Pomigliano d'Arco. La vettura bicilindrica a metano T-win-Air Turbo Natural Power, da 80 cavalli, sarà esposta tra una settimana al Salone di Ginevra.



L'attesa è finita. Stelvio, dopo aver debuttato a Los Angeles ai primi di novembre nella versione Quadrifoglio da 510 cavalli, è ora in vendita: si basa sulla piattaforma Giorgio usata dalla Giulia



Alfa Romeo. Il primo modello del Biscione arriva nei concessionari con un listino che parte da circa 50mila euro

Stelvio, passione formato suv

Disponibile con motori diesel 2.2 da 210 cv e due litri benzina da 280

Corrado Canali
SANKT MORITZ

«Più che i "numeri" a prevalere è la suggestione, per non dire la passione. Un'Alfa Romeo come lo Stelvio si aspetta da 14 anni, da quando al Salone di Ginevra del 2003 fu svelato il concept Kamal, che purtroppo non venne mai prodotto. Ora, invece, è tutto vero: il primo suv del Biscione è oggi una realtà. Certo, non sarà facile trovare spazio in un settore, quello delle vetture a ruota alta o crossover per dirlo con la denominazione più corretta - che ormai offre molto. E Stelvio deve affrontare concorrenti del calibro di Audi Q5, Bmw X3/X4, Land Rover Discovery Sport, Mercedes GLE/Glc Coupé, Porsche Macan, Range Rover Evoque. Una sfida difficile che può essere vinta quando c'è entusiasmo, come quello descritto da Roberto Fedeli, il responsabile tecnico del Biscione e di Maserati, tornato in Italia dopo una breve parentesi in Germania, sponda Bmw, per partecipare a una scommessa, quella di riportare l'Alfa Romeo nel posto che si merita, anche solo per la grande tradizione che ha alle spalle. Fedeli, non a caso, ha voluto citare uno dei segreti che hanno consentito di realizzare il "sogno" del primo suv Alfa Romeo, ma in futuro ne arriveranno altri due: sono i mille ingegneri che hanno portato a termine il progetto, ma in particolare quei 250 con meno di 30 anni che hanno accettato, come lui, una sfida che sembrava impossibile.

Certo, siamo solo all'inizio e mancano ancora all'appello molti altri modelli per poter dormire sonni più tranquilli, ma con lo Stelvio, più ancora che con la Giulia (sulla quale Stelvio è basato e che pure resterà sempre la "madre" di tutte le nuove Alfa Romeo) la sen-

sazione è che il brand sia sulla strada giusta per centrare un obiettivo davvero storico. Un primo bilancio si avrà fra poche ore, quando si tireranno le somme del primo "porte aperte" di lancio dello Stelvio, svoltosi in questo fine settimana. Protagoniste le due versioni per ora disponibili: la *First Edition* con duemila turbo benzina da 280 cavalli, cambio automatico a 8 marce e trazione integrale Q4 e una dotazione unica, ma anche la versione *Super* con un allestimento comune completo, oltre all'altra importantissima motorizzazione, il 2.200 cc turbodiesel da 210 cavalli.

La gamma sarà completata nei prossimi mesi e dopo la passerella al Salone di Ginevra (9-19 marzo) con altri motori, tra cui il due litri turbo benzina da 200 cv e il diesel 2.2 nella variante da 180 cv, entrambi con cambio automatico a 8 marce e trazione integrale Q4. Inoltre, il 2.2 diesel da 180 cv sarà disponibile anche con la sola trazione posteriore. Infine, per la fine dell'anno è prevista la disponibilità dello Stelvio con il motore più potente, il V6 3.2 litri da 510 cv della Quadrifoglio, offerto solo con la trazione integrale Q4. Per tutti, sempre e solo cambio automatico a 8 rapporti e trazione integrale Q4.

Lo Stelvio è davvero l'Alfa che non c'era, visto che assicura una completa sensazione di controllo e di dominio della strada - come abbiamo potuto apprezzare in un breve contatto su strada - ma con la posizione di guida più elevata, che nulla toglie al piacere di guida tipico di una vettura sportiva come un'Alfa Romeo. E di fatto il comportamento dinamico è assimilabile a quello, ottimo, della Giulia. Inoltre, a bordo dello Stelvio la sensazione di benessere è evidente, grazie al climatizzatore

bizona, a un impianto audio che, a seconda degli allestimenti, può essere dotato di 8, 10 o 14 altoparlanti, quest'ultimo firmato Harman/Kardon. Si poteva, tuttavia, offrire di più e di meglio in fatto di infotainment (si veda a lato).

Lo Stelvio è offerto in tre livelli di allestimento: *Business*, *Super* ed *Executive*. La dotazione di serie include cerchi in lega da 17 pollici, il sistema Alfa Connect con display da 6,5", il selettore Alfa Rotary, l'impianto audio con 8 altoparlanti, i sedili in tessuto nero e quelli anteriori con 6 regolazioni, più tutte le dotazioni di sicurezza che oggi vanno per la maggiore. Grande, poi, è l'attenzione per il mondo delle flotte con lo sviluppo di un allestimento specifico *Business*, pensato per questa tipologia di clientela. Disponibile soltanto con la motorizzazione diesel da 210 cv, è equipaggiato con il sistema Alfa Connect 2D Nav 6,5", i fari bi-xenon con tecnologia Afs, i fendinebbia a Led e gli specchietti ripiegabili elettricamente. Anche in tema di personalizzazioni lo Stelvio è ben attrezzato: per i livelli di allestimento *Super* ed *Executive* sono disponibili il *Pack Lusso* e il *Pack Sport*.

Infine, i prezzi, per ora delle versioni di lancio: la duemila turbo benzina da 280 cv costa in allestimento *Super* poco meno di 53mila euro, mentre la *First Edition* con lo stesso motore va oltre i 57mila euro. Il 2.2 turbodiesel da 210 cv, invece, è in vendita a 50.800 euro in versione *Business*, a 51.250 euro nel livello *Super* e a 54mila euro in quello *Executive*.

APPROFONDIMENTO ONLINE

I dettagli tecnici e tutte le foto
www.motori24.ilssole24ore.com

L'HI-TECH A BORDO

Dotazione digitale con taglio «minimal»

Tanto ben rifinita quasi da non sembrare vera, quanto carente in alcuni fondamentali a livello di infotainment, che la dicono lunga su quali potrebbero essere le priorità dei nuovi "alfisti" del terzo millennio. Del resto, è stato lo stesso numero uno del marchio, Reid Bigland, a spiegare, presentando lo Stelvio, che oggi l'Alfa Romeo è l'esatto contrario di un'ipertecnologica auto a guida autonoma.

Ma torniamo all'abitacolo, che convince in particolare per i materiali, tutti di buona qualità, soprattutto nell'allestimento Lusso Quercia, che per 3mila euro in più offre i sedili a regolazione elettrica, rivestiti in una pelle molto gradevole e soprattutto arricchito dagli eleganti inserti in legno. Manca, però, all'appello, passando alla dotazione hi-tech di bordo, una strumentazione digitale che ormai è offerta da molti concorrenti dello Stelvio e in aggiunta non c'è l'utile head-up display. E ancora: il navigatore con vista 3D offre un discreto schermo di 8,8 pollici che si



paga 2.200 euro in più (sia pure scontati per la fase di lancio a 1.200 euro), mentre l'hi-fi che prevede fino a 10 altoparlanti è nel pacchetto Sound Theatre, in vendita a 600 euro aggiuntivi, e la radio digitale Dab ne costa altri 300 euro. Ma manca, soprattutto, la disponibilità delle ormai note funzioni Apple CarPlay e Android Auto (arriveranno nei prossimi mesi), che consentono di integrare il proprio smartphone a bordo della vettura, senza contare che non è prevista la connessione a internet. Una carenza che potrebbe "pesare" nella delicata fase di scelta, visto quello che ormai offrono i concorrenti premium, e non solo del suv Alfa Romeo.

C. Ca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il design. Linee coerenti con il dna del marchio

Stile molto dinamico per sport e utility

Silvia Baruffaldi

A catturare l'attenzione, al primo colpo d'occhio, è sempre lui, lo scudetto che si incunea tra le due prese d'aria orizzontali alla base del frontale. Insieme costituiscono il "tribolo", inconfondibile fisionomia di ogni vera Alfa Romeo, mentre lo sguardo accattivante indotto dai fari allungati assicura il legame forte con la Giulia, anche se lo sviluppo verticale ne dichiara con forza la natura sport utility.

Ma Stelvio non è un suv come tanti altri. La componente sport è parte integrante del dna del marchio, non un ingrediente aggiunto allo specifico modello, ed è questo aspetto che ha puntualmente guidato il team di design dell'Alfa Romeo nella definizione formale, insieme a un'attenta gestione delle valenze aerodinamiche.

Il risultato è un corpo vettura compatto nelle proporzioni, privo di decorazioni, ma ricco nel modellato per esprimere dinamicità. Il fianco è scolpito da una muscolatura che mette in debito risalto i passaggi dei parafranghi, mentre crea contrasti tra le zone colpite dalla luce rispetto a quelle più in ombra.

Anche nel trattamento della

codice, di solito imponente nei suv, Stelvio esprime una personalità tutta sua. I designer si sono ispirati al concetto di "coda tronca", tributo alla storia dell'Alfa Romeo e soluzione stilistica dedicata alle vetture prestazionali, come testimonia il doppio terminale di scarico. La cabina raccolta si chiude su un lunotto decisamente inclinato, mentre la linea del tetto prosegue in un piccolo spoiler tutt'altro che decorativo e davvero funzionale all'aerodinamica.

La stessa sportività e la parentela con la Giulia si ritrovano all'interno. Come per la gestione delle forme esterne, il senso delle proporzioni tipico dello stile italiano ha dettato le regole per un ambiente equilibrato, ampio negli spazi, eppure "cucito" come un abito intorno al guidatore. Sartoriale è anche la cura dei dettagli e l'impiego dei materiali, a iniziare da quelli che vestono la plancia organizzata per strati e attraversata da un inserto metallico che ne esalta la larghezza. Dietro al volante non manca, però, il quadro strumenti con i due elementi tubolari: un altro inconfondibile stile Alfa Romeo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Coda tronca. Anche i primi disegni palesano il look sportivo dello Stelvio

La strategia. Non ci sarà la Giulia wagon ma arriveranno altri due modelli affini e una tre volumi di grossa taglia

Il rilancio passa da crossover e berline

Massimo Mambretti

Dopo quelli fatti con Giulia e Stelvio il Biscione è pronto a compiere altri passi per ampliare la famiglia. Rispetto a tempo fa i piani sono stati rivisti, ma la consistenza della futura offerta rimane sempre numerosa. In sostanza, è stata rimodulata in funzione delle ultime tendenze, ovviamente sulla base dell'analisi di quanto capitano in giro per il mondo. Infatti, l'Alfa Romeo ancora più di altri brand della galassia Fca ha una missione globale e non continentale né, tantomeno, regionale.

È stata proprio l'analisi di questa visione che ha portato ad annullare la genesi della Giulia station wagon. Anticipato sin dalla presentazione dei piani di sviluppo di Fca, dopo un susseguirsi di conferme e smentite, alla fine il progetto è stato cancellato, non



Made in Italy. A destra, la Giulia edizione Veloce; a sinistra, la Giulietta, che nonostante le molte primavere presidia con buoni risultati il segmento delle medie in Italia



vanno più di moda oltreoceano e non sono considerate dai mercati asiatici, ma anche nel Vecchio continente sono messe sotto assedio dal crescente gradimento che riscuotono suv e crossover in ogni fascia di mercato. La decisione, ventilata a Detroit e poi confermata qualche settimana dopo da Sergio Marchionne, lascerà,

quindi, a bocca asciutta soprattutto i fans italiani e tedeschi di questo genere di vetture, che già avevano immaginato quali vesti avrebbe potuto avere la familiare estropolata dalla Giulia. In effetti, stando proprio all'andamento della domanda, lo stesso ruolo è sempre più impersonato da suv e affini, perché offrono spesso la

stessa guidabilità insieme a una versatilità di carico un po' superiore a quella di una familiare, grazie alla maggiore statura del corpo vettura.

Ecco, allora, che lo Stelvio - basato sulla stessa architettura della Giulia ed è prodotto anch'esso a Cassino - di fatto prende anche il posto della familiare derivata dal-

la prima berlina del nuovo corso dell'Alfa. Quest'ultima, tra l'altro, ottiene sempre più gradimento in tutta Europa e, addirittura, riscuote importanti riconoscimenti anche nella terra delle sue principali rivali: la Germania.

Il filone aperto dalla Giulia, a livello stilistico e tecnologico, dovuto soprattutto all'avvento di

una nuova architettura e di inedite motorizzazioni destinate anche ad ampliare il loro raggio d'azione in altri brand di Fca, ha ispirato quindi la decisione di realizzare un secondo suv marchiato Alfa Romeo. Questa proposta dovrebbe arrivare nel corso del 2018, sarà più robusta dello Stelvio e sarà prodotta a Mirafiori. Ovvero, nello stesso impianto da cui esce la Maserati Levante. Anche se nel pieno di una gestazione coperta da grande riserbo, nonché ancora protetta dal fatto che a oggi non sono ancora state avvistate vetture laboratorio camuffate in circolazione, si può ipotizzare il fatto che sarà prodotto a Mirafiori.

Proprio la condivisione di piani e motori, ormai principale artefice del veloce e consistente ampliamento delle gamme di ogni marchio, dovrebbe portare in dote a Mirafiori anche una nuova

berlina Alfa Romeo, di taglia superiore alla Giulia e prevista entro il 2020. Al di là della ricchezza di voci sulla denominazione (vanno da Alfetta a 166 e altre ancora) questa berlina sarà un altro tassello che l'Alfa utilizzerà per sostenere l'azione di contrasto ai marchi rivali, che ormai non sono più solo quelli premium di passaporto tedesco, ma anche Jaguar e Land Rover, nonché Volvo, che partendo dalla serie 90 mette in atto il completo rinnovamento, non solo stilistico e tecnico ma anche concettuale, della sua offerta.

Ecco, allora, che le prossime mosse del Biscione potrebbero attuarsi anche allargando l'offerta di suv, con un modello più piccolo rispetto allo Stelvio da contrapporre ad analoghe proposte della concorrenza, oltre che una coupé estropolata dalla Giulia. Un modello aderente alla tradizione del marchio che, secondo alcuni rumori, potrebbe essere addirittura anticipato da una show-car al prossimo Salone di Ginevra. Fra pochissimi vedremo se verrà allo scoperto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OGGI
ON
LINE

MOTORI24

www.motori24.ilssole24ore.com
Lettere alla redazione motori del Sole 24 Ore
marco.cianflone@ilssole24ore.com

CONFRONTI ONLINE

Supercar e megasuv:
le 10 auto più potenti
in vendita in Italia

Le supercar non sono solo auto da sogno, super prestazioni, destinate a pochissimi, ma rappresentano anche una frontiera tecnologica e un'avanguardia dal punto di vista

della scienza dei materiali e dell'ingegneria. Online, in una article gallery, 110 modelli più potenti sul mercato: e non ci sono solo sportive estreme, ma anche suv di gran lusso



SPECIALE
Guida autonoma
tra «favole» hi-tech
e ingegneria reale

IMMATRICOLAZIONI
Tutti i dati di vendita
del mercato italiano
e di quello europeo



LE OPPORTUNITÀ DELLA SETTIMANA
Più di 700 richieste dalla moda al non profit
 Daniele Cesarini ▶ pagina 16



CONCORSI PUBBLICI
Fiamme gialle, 63 posti per allievi ufficiali e piloti
 Antonello Cherchi ▶ pagina 16

«LA PAZIENZA DI JOB»
JOB 24 Luoghi comuni e realtà dello smart working
 www.job24.ilssole24ore.com

Lavoro & Carriere

Guida alle migliori opportunità della settimana

Il Sole **24 ORE**

08

Lunedì 27 febbraio 2017
 www.ilssole24ore.com/lavoro
 lavoroecarriere@ilssole24ore.com

IL SETTORE

Scommessa digitale per le tlc: c'è posto per analisti e ingegneri

Da Deutsche Telekom a Vodafone 2.500 offerte con stipendi iniziali da 36mila a 50mila euro

A CURA DI **Alberto Magnani**

Le telecomunicazioni accelerano sul digitale. Anche nella scelta dei professionisti: analisti dei big data e ingegneri esperti di cloud sono tra i profili più ambiti nelle oltre 2.500 posizioni aperte emerse da un'indagine del Sole 24 Ore. Le retribuzioni? Dai circa 36mila euro annui lordi per i network engineer (dati di JobPricing) a picchi ben oltre i 50mila per manager e ingegneri informatici. Per iniziare dall'Italia, l'offerta è dominata da player del calibro di Vodafone e Fastweb, a fianco di aziende che si occupano di infrastrutture (Sirti) e "monetizzazione del traffico mobile" (Neomobile).

Vodafone Italia prevede di inserire un centinaio di risorse nell'arco del 2017, per funzioni che vanno dal digital a big data & analytics, cloud, customer experience (esperienze e soddisfazione dei consumatori), Ict, tecnologia, sales & marketing e risorse umane.

Fastweb è caccia di 16 professionisti, con l'aggiunta di tre opportunità di tirocinio. Il target selezionato? Figure junior e senior con laurea in ingegneria e competenze di networking, data center e sicurezza per la progettazione e lo sviluppo di servizi a valore aggiunto, accanto a figure professionali con laurea tecnica (per sviluppare tecnologie cloud e applicazioni mobili) e risorse per la divisione commerciale.

Altrettanto tecnici gli annunci pubblicati da Sirti, azienda italiana che si occupa di sviluppo di so-

luzioni per supporto della operatività. Tra le 40 posizioni aperte: technical project manager, network analyst, disegnatori Cad, network specialist (chiamati a gestire l'infrastruttura It per l'erogazione di servizi esterni e interni). Neomobile, di casa a Roma, seleziona poco più di 10 risorse per il business nel "mobile commerce": monetizzare il traffico generato dal web, con particolare attenzione al mondo dei dispositivi mobili. Le figure chiamate a rinforzare l'organico spaziano tra i settori di advertising (digital marketing specialist, publisher manager), business analysis (business intelligence analyst, marketing & business analyst Emea), sviluppo del business, tecnologie (junior database administrator, senior developer) e produzione di contenuti.

Fuori dai nostri confini, innumeri lievitano. Orange Sa, colosso francese da oltre 260 milioni di

clienti in tutto il mondo, cerca tramite il suo portale Orangejobs circa mille profili per la sola Europa: oltre a sviluppatori e ingegneri sistemisti, c'è spazio per consulenti e analisti come It business analyst, business analyst Tv, analisti social media e consulenti per infrastrutture It internazionali, stage progetti digitali, amministratore di sistema, ingegnere sicurezza, business developer, digital learning specialist (specialista nello sviluppo per sistemi di apprendimento digitale), junior brand manager, network planning engineer, Java developer

Cifre e profili analoghi a quelli selezionati, sempre nel Continente, da Deutsche Telekom. Il colosso tedesco, forte di ricavi miliardari, sta selezionando consulenti business intelligence, senior security architect (gli architetti della cybersecurity, la sicurezza informatica), junior It architect e It administration.

Più "ridotte" le selezioni avviate dall'ex stella finlandese della telefonia mobile Nokia (250 profili cercati in Europa) e Swisscom (115 posizioni). Il marchio scandinavo è in cerca di talenti per le sue sedi europee nel settore della tecnologia, con opportunità immediate per data analyst, business controller, It project manager, network administrator e software engineer.

Swisscom assume per le sue sedi di Berna e Zurigo risorse improntate ad analisi big data e programmazione come It systems manager, sviluppatore front-end, business engineer online, software engineer per il settore banking, big data software engineer, sviluppatore specializzato in analisi dei Big Data, senior technology consultant (consulente senior per le tecnologie), Big data infrastructure engineer, Ict operational engineer

SEDE: Svizzera (Berna, Zurigo)

PER LE AZIENDE @

SCRIVETE AL «SOLE» UN'EMAIL PER SEGNALARE LE OFFERTE DI LAVORO

Le imprese che vogliono segnalare le offerte di lavoro e i posti disponibili possono inviare una e-mail all'indirizzo: lavoroecarriere@ilssole24ore.com

APPROFONDIMENTO ONLINE
 Tutti i contatti dove inviare il cv
24e.it/annunci27febbraio

2.537 POSTI

1.000 POSTI

Orange

TIPO DI CONTRATTO: stage, tempo determinato, tempo indeterminato
RUOLO: It business analyst, sviluppatore junior, business analyst Tv, analista social media, consulente infrastrutture It internazionali, stage progetti digitali, amministratore di sistema, ingegnere sicurezza, business developer, digital learning specialist (specialista nello sviluppo per sistemi di apprendimento digitale), junior brand manager, network planning engineer, Java developer
SEDE: Parigi (Francia), Varsavia (Polonia), Bucarest (Romania)

1.000 POSTI

Deutsche Telekom

TIPO DI CONTRATTO: stage, tempo determinato, tempo indeterminato
RUOLO: consulente business intelligence, senior security architect ("architetto" della sicurezza informatica), junior It architect, It administration, sviluppatore software, controller, responsabile attività di testing dei servizi, ingegnere informatico specializzato nel sistema Linux, project manager, solution designer. Per le posizioni elencate è richiesta conoscenza fluente dell'inglese
SEDE: Austria, Francia, Germania, Paesi Bassi, Regno Unito, Slovacchia, Spagna, Svizzera, Ungheria

250 POSTI

Nokia

TIPO DI CONTRATTO: stage, tempo determinato, tempo indeterminato
RUOLO: data analyst, business controller, It project manager, network administrator, It solution architect, software engineer, telecom infrastructure technical project manager (implementazione di tutti gli aspetti tecnici del progetto richiesto dal cliente), sviluppatore con esperienza senior, responsabile di design e implementazione di soluzioni It per la divisione Hr
SEDE: Finlandia, Polonia (Le posizioni sono riferite alle sedi europee del gruppo. Altre opportunità in Stati Uniti e Cina)

100 POSTI

Vodafone

TIPO DI CONTRATTO: tempo indeterminato
RUOLO: gli inserimenti riguardano le diverse aree aziendali come digital, Big data & analytics, cloud, customer experience, Ict, technology, sales & marketing e risorse umane. Per i neolaureati è sempre aperto il Vodafone discover program, percorso di crescita in più settori per le risorse più giovani che prevede un inserimento in azienda con contratto a tempo indeterminato. Sono attive anche opportunità di stage dai 3 ai 6 mesi all'interno del Vodafone internship program
SEDE: tutta Italia

115 POSTI

Swisscom

TIPO DI CONTRATTO: tempo indeterminato, tempo determinato, apprendistato e stage
RUOLO: senior banking consultant, product marketing, Ict systems manager, architect service ("architetto" dei servizi digitali della struttura It), sviluppatore front-end, business engineer online, software engineer per il settore banking, big data software engineer, sviluppatore specializzato in analisi dei Big Data, senior technology consultant (consulente senior per le tecnologie), Big data infrastructure engineer, Ict operational engineer
SEDE: Svizzera (Berna, Zurigo)

40 POSTI

Sirti

TIPO DI CONTRATTO: tempo determinato, tempo indeterminato, stage per neolaureati da non più di 12 mesi nei corsi di ingegneria gestionale, economia e indirizzi umanistici (per risorse umane)
RUOLO: Ip system architect (attività di disegno architeturale), controller, junior business analyst, technical project manager, network analyst, disegnatore Cad (richiesti almeno 12 mesi di esperienza nel campo), network specialist (gestione dell'infrastruttura It), recruiter
SEDE: Italia (Milano, Roma)

19 POSTI

Fastweb

TIPO DI CONTRATTO: tempo indeterminato (16) e stage (3)
RUOLO: professionisti (figure junior e senior), con laurea in ingegneria e competenze di networking, data center e sicurezza per la progettazione e lo sviluppo di servizi a valore aggiunto; figure professionali con laurea tecnica competenze in ambito digital per l'implementazione di servizi basati su tecnologia cloud computer e lo sviluppo di applicazioni mobile per il mercato consumer e enterprise; profili commerciali (laurea in economia o in ingegneria); stage per internal audit e planning control
SEDE: Milano, Roma

13 POSTI

Neomobile

TIPO DI CONTRATTO: stage, tempo indeterminato, tempo determinato
RUOLO: posizioni aperte nei settori di advertising (digital marketing specialist, publisher manager), business analysis (business intelligence analyst, marketing & business analyst Emea), sviluppo del business, tecnologie (junior database administrator, senior developer), product & content (content developer: selezionare e produrre contenuti per portali web, oltre a supervisionare il lavoro dei partner e interagire con il team del marketing. Richiesti inglese fluente ed esperienza in progetti digitali)
SEDE: Roma

LUISS

Il «Festival» dei giovani dal 4 al 7 aprile

Si terrà dal 4 al 7 aprile a Gaeta, in provincia di Latina, la seconda edizione del Festival dei giovani, organizzato dall'Università Luiss di Roma, in collaborazione con Strategica community Srl, il Comune di Gaeta e Intesa Sanpaolo. Una kermesse di workshop, concerti, premiazioni, seminari e dibattiti sulle tematiche più vicine agli studenti: lavoro, impegno sociale, integrazione e multiculturalità, arte e cultura, cucina, intrattenimento e attualità. Ma anche attenzione alla mobilità sostenibile, alla città del futuro e all'immigrazione. La prima edizione ha visto la partecipazione di 10mila ragazzi, provenienti dalle scuole superiori tutta Italia. Per ulteriori informazioni <https://myluiss.wordpress.com>

BOCCONI

Summer school per i ragazzi delle superiori

Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla prima summer school dell'università Bocconi di Milano dedicata agli studenti delle scuole superiori provenienti da tutto il mondo. Il programma dal 3 al 4 luglio prevede lezioni in aula e lavori di gruppo su progetti specifici, insieme a visite aziendali. Dall'impresa al marketing digitale, dalla politica internazionale alla finanza, i ragazzi potranno approfondire due materie tra le dieci proposte dall'università. Al termine di ogni corso i gruppi presenteranno il lavoro davanti a manager e imprenditori. Le iscrizioni si chiuderanno il 26 maggio. Per informazioni www.unibocconi.eu



IN EDICOLA

Chiarimenti, approfondimenti, esempi pratici: ecco la guida pratica per "padroneggiare" le Novità Fiscali del 2017. Gli esperti del Sole 24 Ore spiegano tutto nel dettaglio: la nuova Iri, l'Iva e i regimi speciali, semplificazioni e rivalutazioni, il bonus ammortamenti, la rettifica delle dichiarazioni, la voluntary-bis, controlli e sanzioni e altro ancora. Una guida imperdibile.

IN EDICOLA CON IL SOLE 24 ORE A € 9,90 IN PIÙ*

OPPURE DISPONIBILE IN FORMATO PDF SU WWW.SHOPPING24.IT

Il Sole **24 ORE**



noverim
 company value management

OFFERTE DELLA SETTIMANA

Ict, moda, non profit: più di 700 opportunità per giovani e manager

Corsia privilegiata per i laureati «Stem»

Daniele Cesarini

Sono oltre 700 le opportunità di lavoro in vista presso aziende private, pubbliche amministrazioni, enti non profit e agenzie per il lavoro.

Guardando al settore privato è particolarmente corposo il piano di assunzioni di Techedge, società operante nel settore Ict.

L'azienda ha infatti 250 posizioni aperte, di cui il 70% sono per neolaureati in materie Stem (science, technology, engineering, mathematics) ed economia. Il 30% di queste sono per ricoprire ruoli manageriali. I candidati ideali sono dunque sia neolaureati sia professionisti con un percorso tra tecnologia e business. Buone le opportunità di sviluppo professionale: «La crescita interna è rapida - commentano dalla divisione hr dell'azienda - e può essere internazionale. Molti dei nostri manager sono con noi da soli cinque anni e sono entrati da neolaureati. Serviamo quasi solo grandi multinazionali italiane e le seguiamo nelle loro operazioni globali: questo significa sia brevi trasferite sia l'opportunità di trasferirsi presso i nostri uffici esteri».

Altre 130 assunzioni a tempo determinato sono previste per il gruppo Sevel, che avrà bisogno di addetti per il nuovo sito produttivo di Atessa, in provincia di Chieti.

L'agenzia per il lavoro Umana ha poi avviato una ricerca su va-

sta scala per far fronte alle esigenze di reclutamento di professionalità delle imprese del settore moda. Sono da oggi online sul sito oltre 250 posizioni ricercate nell'ambito del retail, della produzione e del corporate nel settore moda e lusso per una campagna che durerà fino al 6 marzo su tutto il territorio nazionale.

Riservata ai junior, infine, la Microsoft dynamics academy:

RUSH FINALE

Ultimi giorni per candidarsi alle posizioni aperte da Telefono azzurro nelle aree comunicazione e risorse umane

un programma di studio ospitato presso la Sda Bocconi e rivolto a 50 neolaureati in ingegneria, informatica, economia e discipline affini. Dopo la formazione iniziale sarà possibile l'assunzione presso una delle aziende partner (Alterna, Avanade, Caggemini Italia, Cegeka, Mht del gruppo Engineering e Pa Expertise del gruppo Pa) in qualità di consulenti Erp e Crm.

In ambito pubblico, la Regione Valle d'Aosta ha pubblicato un bando per l'assunzione di 11 assistenti amministrativi e contabili. Le candidature devono essere inviate entro il 16 marzo per via telematica tramite il sito del-

la Regione. Il contratto prevede l'assunzione a tempo indeterminato con retribuzione annua lorda di circa 22 mila euro. Tre delle posizioni sono riservate agli aventi diritto al collocamento obbligatorio al lavoro, cinque sono destinate ad ampliare gli organici di alcuni comuni valdostani e sei sono da assegnare alla giunta regionale. Tra i requisiti d'obbligo vi è il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, la cittadinanza italiana e la conoscenza del francese.

Similmente la Banca d'Italia ha pubblicato un bando per l'assunzione di 4 professionisti: 2 esperti nel campo della progettazione impiantistica elettrica (abilitati alla professione d'ingegnere, con laurea specialistica in ingegneria elettrica conseguita con votazione minima di 105/110 o 96/100 e due anni di esperienza lavorativa) e 2 addetti (con diploma di istruzione secondaria conseguito presso un istituto tecnico industriale con votazione di almeno 80/100 o 48/60 ed esperienza). La domanda deve essere inviata entro le ore 18 del 16 marzo 2017.

In ambito non profit il Telefono Azzurro conta più di 25 posizioni aperte in diversi ambiti, dagli specialisti in comunicazione agli addetti per le risorse umane. Attenzione: molte di queste selezioni scadranno a brevissimo, nel giro di pochi giorni.

GLI ANNUNCI IN EVIDENZA

Banca d'Italia cerca esperti It e progettisti

A CURA DI DANIELE CESARINI

Techedge

POSIZIONI APERTE: 250

CONTRATTI: tempo indeterminato
FIGURE CERCATE: neolaureati in materie Stem (science, technology, engineering, mathematics) ed economia, profili senior per ruoli manageriali
SEDI: Milano, Roma, Torino, Padova e altre sedi del gruppo

Banca d'Italia

POSIZIONI APERTE: 4

CONTRATTI: tempo indeterminato
FIGURE CERCATE: 2 esperti e 2 assistenti in progettazione impiantistica elettrica e delle connesse tecnologie informatiche
SEDI: Roma

Regione Valle d'Aosta

POSIZIONI APERTE: 11

CANDIDATURE: entro il 16 marzo 2017
CONTRATTI: tempo indeterminato
FIGURE CERCATE: assistenti amministrativi e contabili
SEDI: Aosta

Telefono Azzurro

POSIZIONI APERTE: 25

CONTRATTI: tempo indeterminato, tempo determinato, altri in base al ruolo
FIGURE CERCATE: addetto alle relazioni industriali, childline operator, communication specialist, coordinatore di

interventi di emergenza, Hr generalist, Hr recruiter, specialista informatico, operatore linea Missing Children, operatori area emergenza infanzia
SEDI: Roma, Milano, Bologna, Modena, Padova, Palermo, Treviso, Torino

Fratelli Vedani

POSIZIONI APERTE: 1

CONTRATTI: tempo determinato con contratto di piccola media industria
FIGURE CERCATE: ingegnere meccanico con conoscenza inglese, spagnolo e tedesco da inserire nella progettazione, ricerca e sviluppo
SEDI: Marmate (Varese)

Sevel

POSIZIONI APERTE: 130

CONTRATTI: tempo determinato
FIGURE CERCATE: addetti sito produttivo di Atessa
SEDI: Atessa (Chieti)

Microsoft Academy

POSIZIONI APERTE: 50

AZIENDE COINVOLTE: Microsoft, Alterna, Avanade, Caggemini Italia, Cegeka, MHT del gruppo Engineering e Pa Expertise del gruppo PA
CONTRATTI: programma di formazione e lavoro finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato presso una delle aziende partner del programma
FIGURE CERCATE: neolaureati in ingegneria, informatica, economia e altre discipline affini
SEDI: Milano

Umana

POSIZIONI APERTE: 250

CONTRATTI: somministrazione, tempo determinato, altri in base al ruolo
FIGURE CERCATE: visual merchandiser in store, addetti al customer

service estero, sales assistant madrelingua russa, assistenti ufficio schede tecniche, sales assistant full time e part time, store manager, addetti all'amministrazione del personale, addetti vendite part time, venditori di showroom, sales assistant madrelingua cinese, addetti alle distinte base, addetti al back office commerciale - lingua tedesca, addetti alla cassa full time - boutique lusso, tecnico prodotto calzatura - boutique lusso, addetti al montaggio, addetti al taglio, addetti al finissaggio, addetti al controllo qualità, addetti alla manovra
SEDI DI LAVORO: principali città in Italia

Kia Motors

POSIZIONI APERTE: 5

CONTRATTI: tempo determinato, indeterminato, sostituzione di maternità, tirocinio
FIGURE CERCATE: Ati media planning specialist, stage finanza, analista e manager auto usate e remarketing, specialista sales incentive
SEDI: Milano

Clinicaldent

POSIZIONI APERTE: 10+

CONTRATTI: consulenza, full time e part time, altri in base al ruolo
FIGURE CERCATE: impiegati amministrativi/contabili, back office commerciale e assistenza clientela, odontoiatri (protesisti, implantologia, neolaureati), igienisti dentali, consulenti commerciali, assistenti alla poltrona odontoiatrica, addetti accettazione e segreteria
SEDI: Milano, Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria, Toscana, Umbria e Marche, altre sedi in Italia

24h.it/annunci27febbraio

Tutti i contatti delle aziende citate in precedenza dove poter inviare il curriculum per candidarsi alle posizioni aperte

CONCORSI

Carriera da ufficiale nelle Fiamme gialle per sessanta allievi

Antonello Cherchi

Le Fiamme gialle reclutano i futuri ufficiali. Sono, infatti, due i bandi di concorso per essere ammessi all'Accademia della Guardia di finanza: il primo riguarda 55 allievi ufficiali del ruolo normale, il secondo otto allievi ufficiali del ruolo aeronavale.

zetta Ufficiale, 4a serie speciale Concorsi ed esami n. 9 del 3 febbraio scorso - il diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione all'università.

Le domande vanno presentate esclusivamente online sul sito www.gdf.gov.it, area "Concorsi online", entro il 6 marzo.

Il ruolo normale

La selezione riguarda l'accesso al primo anno del 117° corso dell'Accademia delle Fiamme gialle. In palio ci sono 55 posti, tre dei quali sono riservati ai figli e parenti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio o per cause di servizio e uno a chi è in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca, come previsto dal decreto 752 del 1976. Se i quattro posti riservati non dovessero essere ricoperti, vengono messi a disposizione degli idonei della graduatoria unica di merito.

Quest'ultima sarà formata dalla selezione degli altri candidati, i quali possono provenire sia dall'interno della Guardia di finanza sia dall'esterno. Nel primo caso, il concorso è aperto agli ispettori e ai sovrintendenti in servizio che non abbiano superato i 28 anni di età (dunque, nati prima del 1° gennaio 1989).

Gli esterni sono, invece, tutti i cittadini italiani che abbiano almeno 17 anni e non più di 22 (siano, cioè, nati tra il 1° gennaio 1995 e il 1° gennaio 2000).

Tutti i candidati devono possedere - come spiega il bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale Concorsi ed esami n. 9 del 3 febbraio scorso - il diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione all'università. Le domande vanno presentate online entro il 13 marzo.

I futuri piloti

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 10 febbraio è stato pubblicato il concorso per l'accesso al 16° corso aeronavale dell'Accademia della Guardia di finanza. I posti a disposizione sono otto: quattro per pilota

VITA IN ACCADEMIA

In totale disponibili 63 posti ai quali può accedere chi ha tra i 17 e 22 anni e possiede il diploma di scuola superiore

militare e altri quattro per comandante di stazione e unità navale. Due posti sono riservati ai figli o ai parenti di militari deceduti in servizio o per cause di servizio.

Anche in questo caso possono partecipare sia gli ispettori e sovrintendenti in servizio nelle Fiamme gialle che non abbiano più di 28 anni sia i cittadini italiani che abbiano 17 anni ma non più di 22. È necessario il diploma di scuola superiore che consenta l'iscrizione all'università e le domande vanno presentate online entro il 13 marzo.

pubblinter.it

L'italiano più amato.*

Gustalo a: -20°

Vecchio Amaro del Capo LIQUORE D'ERBE DI CALABRIA

CAFFO 1915 ANTICA DISTILLERIA

CALABRIA DI GUSTO RETE AGROALIMENTARE

amarodelcapo.it

*L'amaro più venduto in Italia nel canale GDO - fonte IRI Infoscan AT dic.2015

Beveri responsabilmente

Il Sole 24 ORE

DIRETTORE RESPONSABILE
Roberto Napoletano
VICEDIRETTORE:
Edoardo De Biasi (VICARIO), Alberto Orioli,
Salvatore Padula, Alessandro Plateroti
CAPOREDATTORE CENTRALE:
Guido Palmieri (responsabile superdesk)
CAPO DELLA REDAZIONE ROMANA: Giorgio Santilli
UFFICIO CENTRALE-SUPERDESK:
Daniele Bellasio (responsabile web), Luca Benecchi,
Fabio Carducci (vice Roma), Giuseppe Chiellino,
Franca Deponi, Federico Momoli,
Alberto Trevissoi (vice superdesk)
Segretario di redazione: Marco Mariani
INFORMAZIONE NORMATIVA E LUNEDI: Mauro Meazza
SUPERVISIONE E COORDINAMENTO AREA FINANZA:
Christian Martino
SUPERVISIONE E COORDINAMENTO AREA IMPRESA:
Lello Naso
UFFICIO GRAFICO CENTRALE: Adriano Attus
(creative director) e Francesco Narracci (art director)
RESPONSABILI DI SETTORE: Luca De Biase,
Jenn Marie Del Bo, Attilio Geromi,
Laura La Posta, Armando Massarenti,
Francesca Padula, Christian Rocca,
Fernanda Roggero, Stefano Salis, Giovanni Uggeri
SOCIAL MEDIA EDITOR: Michela Finizio, Marco Lo Conte
(coordinatore), Vito Lops e Francesca Milano

GRUPPO 24 ORE

PROPRIETARIO ED EDITORE: Il Sole 24 Ore S.p.A.
PRESIDENTE: Giorgio Fossa
VICE PRESIDENTE: Carlo Robiglio
AMMINISTRATORE DELEGATO: Franco Moschetti

VALORI IN CORSO

Reporting sociale, scatta l'obbligo

di Elio Silva

Entrata in vigore del decreto legislativo 254/16, che introduce anche nel nostro Paese l'obbligo del reporting non finanziario nell'ambito dell'informativa societaria, sta determinando una nuova centralità degli aspetti ESG (ambientali, sociali e di governance) nelle strategie di grandi imprese e gruppi. Anche se la platea dei soggetti obbligati alla rendicontazione è ristretta, il passaggio dalle pratiche volontarie agli standard vincolanti assume un significato rilevante.

«È un salto prima ancora politico più che tecnico - osserva Stefano Zambon, segretario generale del Nibr, il Network italiano sul business reporting, che in materia promuoverà un confronto pubblico il 10 marzo prossimo, nella sede di Assolombarda a Milano - L'assomma è quella di creare una concreta sensibilizzazione intorno agli impatti socio-ambientali dell'attività d'impresa. Non a caso la legge parla di informazioni di carattere non finanziario, per la prima volta definite in quanto tali. I dati esistevano in parte già nella relazione sulla gestione, ma non erano disciplinati come un insieme a se stante. La definizione esplicita implica un riconoscimento del ruolo sempre più centrale che questo genere di contenuti riveste nella rappresentazione del valore dell'impresa».

«La nuova legge segna un passo avanti culturale molto importante - conferma Roberto Orsi, direttore dell'Osservatorio Socialis di Roma, che ha seguito fin dalle prime battute l'iter di recepimento della direttiva comunitaria sul reporting non finanziario - Per le società interessate l'obbligo di pubblicare queste informazioni significa solo dover fare di più, meglio, rispetto a quanto già si stava facendo. Secondo le nostre rilevazioni il 25% di queste imprese è già molto avanti e per il restante 75% c'è tutto il 2017 per adeguarsi, il che vuol dire far crescere la cultura della CSR al proprio interno, coinvolgere il personale, migliorare le performance sociali e imparare a comunicare ciò che si fa. Mala veritas sed quae vincit e quella di contaminare anche la ben più vasta platea delle Pmi».

Quanto può essere realistico immaginare un effetto trascinato, peraltro contemplato dal decreto legislativo 254/16 all'articolo 7, specificamente dedicato alle eventuali dichiarazioni volontarie conformi? Per Zambon «il contaggio verso società non quotate e Pmi è tutto da dimostrare e, con ogni probabilità, sarà legato anche all'evoluzione di altre normative e best practices, per esempio in materia di public procurement, certificazioni di filiera, rating etici e reputazionali».

Di certo, fin da ora esiste un forte legame con la disciplina del decreto legislativo 231/01 sulle responsabilità amministrative e penali degli amministratori, tanto che l'articolo 3 della nuova legge prescrive di riportare nel documento non finanziario il modello aziendale di gestione e organizzazione delle attività dell'impresa. «Non si può pensare - osserva Zambon - che il modello organizzativo della 231, che deve essere concretamente attuato, non rispecchi quello di gestione complessiva del business. Questa naturale convergenza avrà l'effetto di rafforzare l'applicazione della nuova disciplina».

Tesi che trova conferma in una prima analisi qualitativa sulla disponibilità delle informazioni non finanziarie. La ricerca arriva dal dipartimento di Scienze dell'economia dell'Università del Salento, che ha stilato una classifica dei report redatti dalle aziende destinatarie della norma in merito a politiche di genere, diversità, ambiente, lotta alla corruzione, diritti umani. Secondo lo studio, coordinato da Andrea Venturelli, l'informativa più completa è quella che riguarda proprio il modello di business delle aziende, mentre la più carente è quella sulle politiche in tema di diversità (di genere, di età, culturale). Il settore più avanzato nell'applicazione delle nuove regole risulta, secondo i risultati pubblicati dal team di ricercatori, quello petrolifero e dei pubblici servizi, già abituato da anni a produrre report di responsabilità sociale e sostenibilità.

«Il dato positivo in tema di descrizione del business model - spiega Venturelli - conferma un orientamento al mercato che prende in considerazione prevalentemente l'azionista come portatore d'interesse, e più raramente gli altri stakeholders. L'analisi complessiva e sui sistemi di indicatori, invece, ci dice che resta molto da fare per realizzare un sistema di controllo integrato aziendale sulla sostenibilità».

In nuovi obblighi di rendicontazione, dunque, per quanto atteso hanno bisogno di tempo per essere integrati nella cultura dell'impresa, e questo spiega la prudenza e l'approccio soft del legislatore nella fase di prima applicazione.

ext.elio.silva@ilsol24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il futuro della Ue

IL RILANCIO DELL'INTEGRAZIONE

Europa in deficit di democrazia

Unione bancaria, eurobond e politiche sociali comuni per superare le divisioni

di Franco Gallo

► Continua da pagina 1

Sono però convinto che tali eccessi non possono giustificare né le ossessioni antiliberaliste alla Wolfgang Streeck né i nazionalismi alla Le Pen, che porterebbero ambedue allo smantellamento dell'euro e alla reintroduzione delle monete nazionali. Dovrebbero, anzi, essere uno stimolo al potenziamento del progetto di democratizzazione politica dell'Unione europea e di creazione di un'entità sovranazionale che sia in grado di contrastare le politiche anti-europee e di meglio bilanciare i diritti economici con quelli sociali.

Ha ragione Habermas quando, rispondendo a Streeck, ci ricorda che l'approfondimento politico dell'Unione è l'unica via per salvare la democrazia e riconciliarla con il mercato. Il fatto che attualmente ci sia una forte, troppo forte, tensione tra capitalismo e democrazia e che viviamo in un clima che egli chiama di «federalismo direttivo della Ue», sganciato dai meccanismi della rappresentanza democratica, dovrebbe convincerci che la democrazia in Europa può salvarsi solo realizzando un'autentica unità politica europea: una comunità capace - come dice Alberto Martinelli nel suo *Mal di nazione* - di fornire ai cittadini europei una prospettiva del "noi", che si prenda cura degli interessi di tutti e non solo dei propri connazionali.

E ha ragione ancora Habermas quando critica il progetto Blueprint della Commissione europea del novembre 2012 non per le riforme, astrattamente giuste, che esso propone, consistenti nelle linee direttive per il coordinamento delle politiche economiche e fiscali, nel bilancio europeo con proprie imposte e stimoli agli investimenti pubblici, nelle emissioni di eurobond e nella creazione di fondi antispeculativi. Egli le critica perché le ritiene eccessivamente tecnocratiche, disancorate dalla società civile, troppo vaghe e dilazionate nel tempo, rimesse, come sono, a una revisione dei Trattati da effettuarsi alla fine del percorso proposto e quindi all'attuazione, sempre dilazionata,

della democrazia.

Il traguardo della costruzione di uno Stato federale europeo - che dovrebbe essere nella speranza di tutti noi - avrebbe bisogno, dunque, di una riforma dei Trattati europei che ridisegni l'architettura istituzionale della Ue, in modo da sciogliere quel nodo, che attualmente la stringe, derivante dal parallelo sviluppo del metodo sovranazionale e del metodo intergovernativo. Come dice Giuliano Amato, siamo giunti ormai al paradosso di avere due esecutivi da un lato, la Commissione, che nel corso degli anni è stata collegata in modo sempre più stringente al Parlamento europeo secondo le logiche della forma di governo parlamentare; dall'altro, il Consiglio, che è espressione invece di un'impostazione intergovernativa ed è divenuto, con il Trattato di Lisbona, una vera e propria istituzione, cui è conferito il compito di dettare la politica generale dell'Unione.

Delle due ricordate forme di legittimazione democratica della Ue che

Il traguardo. L'obiettivo cui tendere è costruire uno Stato federale comune

attualmente si contendono il campo, la preferenza dovrebbe andare a quella sovranazionale, che chiamerei dei federalisti tradizionali. Sono, infatti, d'accordo con chi, richiamando il pensiero degli anni Trenta degli ordoliberali dell'Università di Friburgo, osserva che è proprio del principio di democrazia avere come pilastro della comunità non la leadership dei capi, ma le regole del Parlamento. È, del resto, la stessa Germania che, pur essendo attualmente favorevole al metodo intergovernativo per ragioni - diciamo così - di convenienza, richiede, attraverso le sentenze del suo tribunale costituzionale, che le decisioni adottate con tale metodo dalla Ue siano legittimate dal suo Parlamento, e cioè da quella istituzione democratica attraverso la quale transita necessariamente ciò che il governo decide.

Non condivido, perciò, l'opinione di chi, pur essendo contrario al metodo intergovernativo, vorrebbe ricercare la legittimazione delle istituzioni

europree negli stessi stati nazionali e non direttamente nei relativi popoli e predilige l'elezione del presidente del Consiglio da parte di un collegio di grandi elettori nominati dai Parlamenti nazionali o direttamente dagli elettori. Si assegna, infatti, un ruolo troppo centrale al presidente del Consiglio a scapito della Commissione, la quale si limiterebbe così ad assisterlo nelle sue funzioni di governo.

La preferenza per la proposta di quelli che ho chiamato federalisti tradizionali è anche legata alla mia idea, da cultore del diritto tributario, che un sistema fiscale federale europeo non può che essere costruito in osservanza al principio - cardine delle democrazie parlamentari - di *no taxation without representation*, e cioè nel rispetto di un principio che richiede necessariamente l'esistenza di un sistema di legittimazione democratica e popolare.

Ne consegue che, una volta fatta la scelta nel suddetto senso, l'unica via per uscire dall'attuale crisi e porre rimedio al deficit democratico sta nel superamento dello status quo, sia sul piano istituzionale che su quello delle *policies*. Il che significherebbe: sul piano istituzionale, ridimensionare il Consiglio europeo, rilanciare il metodo sovranazionale e conferire alla Ue, in particolare all'Eurozona, una propria capacità fiscale; sul piano delle *policies*, realizzare politiche sociali e fiscali redistributive tra gli Stati membri, incrementare il bilancio dell'Unione, emettere gli eurobond e attuare definitivamente l'Unione bancaria come conseguenza naturale di quella monetaria. È questa, del resto, la via indicata dal Parlamento europeo e recentemente ribadita con le tre risoluzioni - commentate da Alberto Quadrio Curzio sul Sole 24 Ore del 18 febbraio - riguardanti, rispettivamente, la valorizzazione delle potenzialità del Trattato di Lisbona, la governance economica e, soprattutto, la creazione di un bilancio della zona euro.

È evidentemente un traguardo irto di ostacoli e difficile da raggiungere. Ma è anche un traguardo senza alternative, se si vuole costruire una vera unione politica europea.



Populismi pericolosi. I nazionalismi alla Marine Le Pen (nella foto) porterebbero allo smantellamento dell'euro e alla reintroduzione delle monete nazionali. L'Europa invece deve potenziare il progetto di democratizzazione politica dell'Unione europea

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Welfare. Piano nazionale vicino all'approvazione: il reddito di inserimento sostituirà il sostegno per l'inclusione attiva

Un passo deciso (e decisivo) contro la povertà

di Davide Colombo

Questa dovrebbe essere la settimana decisiva per l'approvazione finale del disegno di legge delega con cui il Governo punta a far decollare il Piano nazionale per la lotta alla povertà. Il provvedimento è atteso nell'Aula del Senato domani o mercoledì. E dovrebbe essere approvato senza più modifiche, dopo un iter partito un anno fa e finito in *surplace* con l'avvicinarsi del referendum del 4 dicembre 2016. Ora si riparte a Costituzione invariata, quindi con gli enti locali titolari delle politiche

ziales di prestazione e che sarà dunque uniforme su tutto il territorio e soggetto a un monitoraggio stretto da parte di una "cabina di regia" nazionale. Con lo stesso decreto verranno poi razionalizzate altre prestazioni assistenziali come la vecchia carta sociale per minori e l'assegno di disoccupazione Asdi, in modo tale da "girare" le risorse a essi destinate al Rei, allargando ulteriormente la platea dei beneficiari. Verrà infine definita la governance di questo sistema di nuova assistenza sociale, con un coordinamento nazionale affidato a ministero del Lavoro e Inps, cui parteciperanno le Regioni e i Comuni (giovedì scorso è stato sottoscritto un primo accordo in Conferenza unificata).

LA SVOLTA

Con questa politica pubblica l'Italia esce dalla lista nera dei Paesi (resta solo la Grecia) privi di una misura universale di contrasto dell'indigenza

sociale. Ma con l'ambizione di far arrivare un reddito di inclusione - la nuova misura nazionale di aiuto - a una platea di almeno 400 mila famiglie entro la fine dell'anno, vale a dire poco più di un quarto dei nuclei che vivono in condizioni di povertà assoluta (sono un milione e 528 mila, secondo gli ultimi dati Istat, per un totale di 4,6 milioni di cittadini).

La delega verrà resa operativa con un solo decreto legislativo, in larga parte già predisposto dai tecnici del ministero del Lavoro. Tregliambi di inverte il varo del reddito di inclusione (Rei), che prenderà il posto dell'attuale "sostegno per l'inclusione attiva" (Sia), uno strumento che verrà caratterizzato come livello essen-

ziale di prestazione e che sarà dunque uniforme su tutto il territorio e soggetto a un monitoraggio stretto da parte di una "cabina di regia" nazionale. Con lo stesso decreto verranno poi razionalizzate altre prestazioni assistenziali come la vecchia carta sociale per minori e l'assegno di disoccupazione Asdi, in modo tale da "girare" le risorse a essi destinate al Rei, allargando ulteriormente la platea dei beneficiari. Verrà infine definita la governance di questo sistema di nuova assistenza sociale, con un coordinamento nazionale affidato a ministero del Lavoro e Inps, cui parteciperanno le Regioni e i Comuni (giovedì scorso è stato sottoscritto un primo accordo in Conferenza unificata).

Impossibile dire oggi quante persone in difficoltà si riuscirebbero a raggiungere con questo aiuto condizionato alla prova dei mezzi (serve un Isee non superiore ai 3 mila euro associato a un livello di reddito effettivo

I NUMERI

1,6

Miliardi di euro

Le risorse che finanziarono il Rei sono pari a 1,6 miliardi per il 2017, una dote messa insieme utilizzando anche i fondi non spesi l'anno scorso più un addendo di 150 milioni stanziato con la legge di Bilancio, mentre dall'anno venturo il Fondo nazionale contro la povertà avrà un finanziamento a regime di 1,8 miliardi

1,52

Milioni di famiglie povere

Sono un milione e 528 mila, secondo gli ultimi dati Istat, per un totale di 4,6 milioni di cittadini, i nuclei che in Italia vivono in condizioni di povertà assoluta

28,7%

Tasso di rischio povertà

Come ha ricordato la Commissione europea settimana scorsa nel "country report" diffuso con la Relazione sul debito pubblico, l'Italia è uno dei Paesi con tasso di povertà tra i più elevati e in aumento, in particolare per i bambini. Nel 2015 il tasso di rischio di povertà o di esclusione sociale è arrivato al 28,7% (17,5 milioni di persone) e rimane nettamente superiore alla media Ue (23,7%)

-15%

Riduzione del reddito medio

Rispetto al 2009 le famiglie del Centro Italia hanno subito la maggiore riduzione del reddito medio, più di quelle di Sud e Isole (-14%) e del Nord (-9%)

disponibile che sarà fissato nel decreto legislativo), un aiuto che scatterà solo con l'adesione del capofamiglia a un progetto personalizzato di attivazione e inclusione sociale e lavorativa predisposta dall'ente locale. Sperimentazioni mirate e Sia hanno preparato la strada. Ma ora, per il debutto vero del Rei, serve di più. C'è da aspettare una campagna informativa nazionale capace di superare i limiti classici di *take up* che depotenziano sul nascere ogni formato assistenziale. La misura andrà accompagnata e fatta conoscere: bisognerà aiutare le famiglie a superare le ostacoli sociali che si prova quando ci si rivolge a un centro di assistenza del proprio Comune. E serviranno servizi semplificati per far girare al massimo le certificazioni Isee, come per esempio ha già fatto l'Inps con il simulatore gratuito attivato da qualche mese. Certo non siamo ancora ai 7 miliardi di nuclei chiesti dall'Alleanza contro la povertà - che raccoglie realtà come Caritas, sindacati, Acli, Save the children, Banco alimentare - per coprire l'intera platea dei super-poveri. Ma è importante partire.

Come ha ricordato la Commissione Ue settimana scorsa nel country report diffuso con la Relazione sul debito pubblico, l'Italia è uno dei Paesi con tasso di povertà tra i più elevati e in aumento, in particolare per i bambini. Nel 2015 il tasso di rischio di povertà o di esclusione sociale è arrivato al 28,7% (17,5 milioni di persone) e rimane nettamente superiore alla media Ue (23,7%). Un bambino italiano su tre è a rischio povertà e il disagio sociale è ormai andato oltre i bassi livelli di reddito se è vero - dice ancora l'Istat - che nel 2014 sono state registrate circa 650 mila famiglie in lista d'attesa per un alloggio sociale e oltre 50 mila le persone senza fissa dimora.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PROPRIETARIO ED EDITORE: Il Sole 24 Ore S.p.A.
SEDE LEGALE - DIREZIONE E REDAZIONE:
Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano - Tel. 02.30221 - Fax 02.4350862
AMMINISTRAZIONE: Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano
REDAZIONE DI ROMA: piazza dell'Indipendenza 23b/c - 00185 - Tel. 06.30221
Fax 06.3022.6390 - e-mail: letteralesole@sol24ore.com
PUBBLICITÀ: Il Sole 24 Ore S.p.A. - SYSTEM
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano
Tel. 02.30221 - Fax 02.3022.214 - e-mail: segreteria@ilsol24ore.com

© Copyright Il Sole 24 Ore S.p.A.
Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo quotidiano può essere riprodotta con mezzi grafici o meccanici quali la fotocopione o la registrazione.

MODALITÀ DI ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO: prezzo di copertina in Italia €1,50 dal martedì al venerdì, €2 per le edizioni di sabato e domenica e lunedì. Abbonamento Italia 359 numeri del quotidiano in versione cartacea e digitale: €490,00 (con contributo spese di consegna postale o in edicola). L'abbonamento italiano comprende il magazine "L'Intelligenza" (settimanale) e "How to spend". Per l'abbonamento estero, rivolgersi al Servizio Abbonamenti (tel. 02.30.300.600 oppure servizio.abbonamenti@sol24ore.com). Per il resto del Mondo è disponibile solo l'abbonamento al quotidiano in versione digitale. Per sottoscrivere l'abbonamento sufficiente inoltrare la richiesta via EMAIL all'indirizzo servizio.abbonamenti@sol24ore.com oppure via FAX al n. 02.3022.2885 oppure per POST al n. Il Sole 24 Ore S.p.A. - Servizio Abbonamenti - Casella Postale 10592 - 20110 MILANO, indicando NOME, COGNOME/AZIENDA/VIA, NUMERO CIVICO/

CAP./LOCALITÀ/TELEFONO E FAX/EMAIL. Altre offerte di abbonamento disponibili su Internet all'indirizzo www.ilsol24ore.com offerte. Non inviare denaro. I nuovi abbonati riceveranno un apposito bollettino postale già intestato perseguitare il pagamento. La sottoscrizione dell'abbonamento dà diritto a ricevere offerte di prodotti e servizi del Gruppo Il Sole 24 Ore S.p.A. Può rinunciare a tale diritto rivolgendosi al Database Marketing del Il Sole 24 Ore. Informativa ex D.Lgs. n.196/03 - Il Sole 24 Ore S.p.A. Titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n.196/03 e per i teleconsentimenti Responsabili del trattamento personali al Database Marketing, via Carlo Pisacane - 20016 Pero (MI). I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per

la spedizione del quotidiano e per l'invio di materiale promozionale.

SERVIZIO ABBONAMENTI: Tel.02.30.300.600 (con operatore da lunedì a venerdì 8:30-18:00) - Fax 02.3022.2885 - Email: servizio.abbonamenti@sol24ore.com

SERVIZIO ARRETRATI PER I NON ABBONATI: (non disponibili le edizioni cartacee più vecchie di 24 mesi dalla data odierna): inoltrare richiesta via email all'indirizzo servizio.arretrati@sol24ore.com oppure contattare telefonicamente il numero 02.30.300.600 allegando la fotocopia della ricevuta di versamento sul c.c. 51927 intestato al Il Sole 24 Ore S.p.A. oppure via fax al numero 02.3022.2885. Il costo di una copia arretrata è pari al doppio del prezzo di copertina del giorno richiesto. Non verranno rimborsate le scansioni arretrate ad edizioni più vecchie di 24 mesi dalla data odierna.

STAMPATORI: Il Sole 24 Ore S.p.A. - via Basso Arzizio 36, 20131 Milano e via Tiburtina Valeria Km68,700, Casello 67061 (AQ) - Ediz. 300005, P.A. 38 strada, 29 zona industriale, 95100 (CT) - Stampa quotidiana S.r.l., via Galileo Galilei 120/A, località Fossatone, 40059 Medicina (BO) - Stampa quotidiana S.r.l. - Zona industriale Preda Siccia, strada 47 n.4 - 07100 Sassari (SS) - Rue de Bosquet 16, Zona Ind. 1400 Nivelles (Belgium).

DISTRIBUZIONE ITALIA: m-dis Distribuzione Media S.p.A., via Cazzaniga 1 - 20132 Milano, Tel. 02.28281
Certificato Ads n. 7879 del 19-02-2015
Registrazione Tribunale di Milano n. 522 del 28-11-1965
La tiratura del Sole 24 Ore di oggi 27 febbraio 2017 è stata di 128.566 copie

ARMANI.COM



GIORGIO ARMANI



EDILIZIA E AMBIENTE

Il catalogo dei lavori dopo il decreto Scia2

Lungarelli ▶ pagina 25

GIUSTIZIA

Danni da incidenti, prova pesante per gli autisti

Martini ▶ pagina 23

LA SETTIMANA DI NORME & TRIBUTI

LUNEDÌ: Edilizia e ambiente, Il merito, Autonomie locali e Pa

MARTEDÌ: Condominio

MERCOLEDÌ: Diritto dell'economia

GIOVEDÌ: Giurisprudenza / Il merito

VENEDÌ: Incentivi e agevolazioni

Accertamento. Nelle ipotesi di violazioni riferite a più periodi d'imposta l'Agenzia segue un criterio sfavorevole al contribuente

Sanzioni con cumulo penalizzante

Nei casi di definizione agevolata e acquiescenza il fisco «moltiplica» i minimi edittali

PAGINA A CURA DI
Dario Deotto
Marco Piazza
Antonio Tomassini

L'istituto del cumulo giuridico delle sanzioni - uno dei più complicati ma, allo stesso tempo, uno dei cardini del sistema - "soffre" ancora di una serie di ambiguità. Il principio prevede che la sanzione sia unica fino alla constatazione della violazione (articolo 12, comma 6, del Dlgs 472/1997) nelle ipotesi di concorso di violazioni e di progressione. E questo anche quando le violazioni constatate riguardano più periodi d'imposta.

Ad esempio, quando vengono commesse più violazioni formali o più violazioni che incidono sulla determinazione dell'imponibile o del tributo per più periodi d'imposta, la sanzione risulta unica (pur con i dovuti aumenti) anche se l'ufficio emette atti separati di irrogazione o di contestazione delle sanzioni per le singole annualità.

Quest'ultimo aspetto ha avuto una sua "ratifica" attraverso le modifiche apportate dal Dlgs

99/2000 all'articolo 12 del Dlgs 472/1997 (la norma di riferimento del cumulo) e poi con la nota ministeriale 150135/2001. Va rilevato che, anche se il cumulo giuridico delle penalità può essere applicato soltanto dagli uffici, per "sancire" il principio di unicità della sanzione fino alla sua estinzione, il legislatore del Dlgs 99/2000 ha assegnato un preciso onere anche al giudice tributario, disponendo che «se più atti di irrogazione danno luogo a processi non riuniti o comunque introdotti a giudici diversi, il giudice che prende cognizione dell'ultimo di essi determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni risultanti dalle sentenze precedentemente emanate» (articolo 12, comma 5).

Molte questioni, quindi, sono state risolte nel tempo. Rimane però il nodo dei rapporti tra la sanzione unica e i vari istituti deflattivi. La norma di riferimento è il comma 8 dell'articolo 12, il quale dispone ora che il cumulo giuridico si applica limitatamente al sin-

golo tributo e al singolo periodo d'imposta nelle ipotesi di:

- accertamento con adesione;
 - conciliazione giudiziale;
 - mediazione tributaria.
- Di contro, nel secondo periodo del comma 8, viene stabilito che la sanzione unica deve trovare applicazione solo con riferimento al singolo atto impositivo in relazione a:

- definizione a 1/3 delle penalità (articoli 16 e 17 del Dlgs 472/1997);
- acquiescenza (articolo 15 del Dlgs 218/1997).

Tale ultima previsione del comma 8, tuttavia, è di fatto superata dalle modifiche apportate dal Dlgs 99/2000 (comma 5 dell'articolo 12) con cui si stabilisce che la sanzione è unica anche quando l'ufficio emette più atti di irrogazione (importante che si tratti di violazioni riguardanti la medesima constatazione). La conferma se mai ce ne fosse bisogno - viene dalla nota 150135/2001, con cui sono state fatte una serie di esemplificazioni che ammettono la definizione, ora a 1/3, della sanzione

unica in base agli articoli 16 e 17 del Dlgs 472/1997 e dell'acquiescenza, anche quando vengono emessi una pluralità di atti relativi a più periodi d'imposta.

I nodi ancora non risolti, però,



Cumulo giuridico

La sanzione è unica (con i dovuti aumenti) quando vengono commesse più violazioni formali della stessa disposizione o quando vi sono più violazioni che nella loro progressione incidono sulla determinazione dell'imponibile o sulla liquidazione del tributo. Il principio della sanzione unica si applica anche quando le violazioni riguardano più tributi e più periodi d'imposta.

riguardano il fatto che gli istituti della definizione delle sanzioni e dell'acquiescenza dispongono che la definizione a 1/3 della penalità va fatta confrontando i minimi edittali delle «violazioni più gravi relative a ciascun tributo».

Negli esempi della nota 150135/2001 e nel conseguente software utilizzato dall'Agenzia, il confronto risulta non in linea con il dettato normativo (e penalizzante per il contribuente): infatti, viene confrontata la sanzione unica per più anni con i minimi più gravi di ciascun tributo che vengono sommati per ciascun anno. Invece, il principio di unicità della sanzione vuole che il confronto sia eseguito tra la sanzione unica di tutti gli anni e i minimi edittali più gravi di ogni tributo relativi a tutti gli anni. Ad esempio, considerando i minimi più gravi per Irpef Iva per tre anni, pari a 100, 80 e 70 per Irpef e a 200, 150 e 100 per Iva, si deve confrontare la sanzione unica con 300 (dato da 100, minimo più grave dei tre anni per Irpef, più 200, minimo più grave dei

tre anni per Iva). La norma richiede infatti il confronto con i minimi edittali più gravi di ogni tributo, ma non di ogni anno.

Il fatto è che se non si provvede alla definizione con gli importi indicati dagli uffici, si perde tale possibilità ed è praticamente impossibile fare constatare nel successivo giudizio che la precedente possibilità di definizione è stata proposta su basi errate.

Un ultimo problema, che attiene, in particolare, alle vicende del quadro RW della collaborazione volontaria (si veda l'altro articolo in basso), è che il confronto con i minimi relativi alle violazioni più gravi riguarda le violazioni sostanziali nei casi di imposta dovuta. Quando non c'è tributo, come nel caso delle violazioni sul monitoraggio fiscale, non c'è, evidentemente, alcun confronto da fare.

IN ESCLUSIVA PER GLI ABBONATI
 Le norme citate in pagina
www.quotidianofisco.isole24ore.com

Il caso. Ricondurre all'imposta le infrazioni degli obblighi di monitoraggio vanifica gli sconti per il cumulo giuridico

Le penalità per RW vanno slegate dall'Irpef

Le sanzioni sul monitoraggio fiscale relative al quadro RW non sono riconducibili all'Irpef. È da questa constatazione - ovvia - che originano tutta una serie di fraintendimenti che poi hanno riguardato (e riguardano) anche la collaborazione volontaria.

Il tutto parte dal software delle Entrate che quando "confeziona" gli atti di contestazione delle sanzioni relative al monitoraggio da quadro RW le indica come riconducibili all'Irpef. È palese tuttavia che le sanzioni da monitoraggio fiscale nulla hanno a che vedere

con l'Irpef: si tratta di uno stragemma per renderle più onerose quando, in particolare, le violazioni sono commesse su più anni.

Ad esempio, se l'ammontare più alto delle consistenze detenute illegalmente nei vari anni in un Paese È fosse pari a 100, la sanzione unica per tutti gli anni risulterebbe pari a 5,625 (3 aumentato della metà e poi ancora di 1/4, in base al cumulo giuridico), importo che poi sarebbe definibile a 1/3.

Considerando invece le violazioni da quadro RW come violazioni Irpef, occorre invece, ai fini

della definizione a 1/3, effettuare il confronto con i minimi edittali per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo (che impropriamente viene considerato l'Irpef, oltre al fatto che il confronto viene fatto sommando i minimi di ogni anno, si veda l'articolo in alto). Il che porta a una definizione più costosa di quanto sarebbe in realtà.

Il problema si è poi riproposto con la prima collaborazione volontaria quando è stato "inventato", in base al comma 6 dell'articolo 5-quinquies del Dl 167/1990, un confronto con il cumulo materia-

le (anno per anno) delle sanzioni ridotte alla metà in presenza di determinate condizioni (esempio: rimpatrio in Italia delle attività).

Peraltro, la stessa riduzione alla metà delle sanzioni per la volontaria è frutto, di fatto, dello stesso equivoco: considerare le violazioni da quadro RW riconducibili all'Irpef. Infatti, la riduzione alla metà disposta dall'articolo 7, comma 4, del Dlgs 472/1997 (richiamata dalla norma della volontaria) si ha quando c'è manifesta sproporzione tra tributo e sanzione, ma nel caso delle violazioni da

monitoraggio da quadro RW non c'è proprio alcun tributo di riferimento (l'unica giustificazione sarebbe che è sproporzionata perché non c'è tributo).

Ora il problema si ripropone con la volontaria-bis. Qui la novità risulta soprattutto la possibilità dell'autoliquidazione, dove viene specificato che si applicano le disposizioni del cumulo giuridico (commi 1 e 5 dell'articolo 12 del Dlgs 472/1997). Questo "richiamo" non viene fatto nella procedura di

disclosure "ordinaria" (lettera f) dell'articolo 5-otties), ma alla fine risulta irrilevante. Infatti, se si deve seguire il confronto con il cumulo materiale stabilito dalla vecchia volontaria (comma 6 dell'arti-

colo 5-quinquies), questo, ai fini della definizione a 1/3 delle sanzioni legate al monitoraggio, "anestetizza" l'applicazione del cumulo giuridico. Peraltro, anche ai fini della volontaria le sanzioni da quadro RW vengono considerate riconducibili all'Irpef.

Questa impostazione, tuttavia, come detto, risulta inconciliabile con le norme esistenti: se gli uffici continueranno ad applicarle erroneamente, l'auspicio è che qualche giudice (investito anche da un'impugnazione contro gli atti di "liquidazione" della volontaria) comprenda davvero i complicati intrecci tra cumulo giuridico e definizione a 1/3 delle penalità.

La collaborazione volontaria. Abbattimenti e maggiorazioni sanzionatorie costringono a presentare autoliquidazioni quasi «al buio»

Le incertezze sui calcoli frenano la voluntary-bis

Lo scarso interesse per la voluntary-bis è dovuto anche ai dubbi in tema di calcolo delle sanzioni, soprattutto nella procedura di autoliquidazione, tanto è vero che l'Agenzia delle Entrate sembra approntando un software ad hoc.

Nella voluntary-bis il contribuente può provvedere a versare spontaneamente in un'unica soluzione (entro il 30 settembre 2017) o in un massimo di tre rate il quantum dovuto a titolo di imposte, contributi, interessi e sanzioni. Le conseguenze sanzionatorie sono diverse a seconda che l'istante:

- provveda autonomamente all'autoliquidazione;
- non vi provveda attendendo la liquidazione dell'ufficio;
- vi provveda in maniera ritenuta insufficiente a posteriori, con maggiorazioni sanzionatorie a seconda dell'entità dello scostamento.

Si applicano specifiche riduzioni sanzionatorie e non opera il raddoppio dei termini di accertamento nei casi in cui, al ricorrere delle condizioni di legge, il Paese in cui si trovano le attività estere abbia concluso con l'Italia un accordo internazionale sullo scambio di informazioni in vigore da prima del 24 ottobre 2016 (restano

quindi verosimilmente fuori dal beneficio Paesi molto "importanti" come Panama e Bermuda).

In caso di autoliquidazione (corretta) continueranno ad applicarsi le sanzioni previste dalla prima disclosure, e dunque ■ pari al 75% del minimo edittale per le violazioni relative a imposte sui redditi, imposte sostitutive, Iva e imposte patrimoniali;

- pari alla metà (o del 25% per i Paesi non collaborativi) del minimo edittale per le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale.
- qualora invece il contribuente non proceda all'autoliquidazione, ma lasci che l'Agenzia emetta l'invito a comparire e l'atto di contestazione delle sanzioni, le sanzioni saranno applicabili;
- nella misura dell'85% dei minimi edittali per le violazioni reddituali;
- nella misura del 60% (o 85% per i Paesi non collaborativi) dei minimi edittali per le violazioni da quadro RW.

In caso di autoliquidazione ritenuta insufficiente a seguito di un controllo successivo da parte dell'Agenzia, questa applicherà una maggiorazione del 10% o del 3% rispetto a quanto previsto in caso di mancata autoliquidazione se il

versamento è insufficiente per una frazione, rispettivamente, superiore o inferiore al 10% delle somme da versare (ove tali somme siano afferenti ai redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi) oppure se il versamento è insufficiente per una frazione, rispettivamente, superiore o inferiore al 30% delle somme da versare negli altri casi.

È evidente la natura sanzionatoria di tale maggiorazione e quindi è auspicabile che anche nei casi di autoliquidazione venga garantito un minimo di contraddittorio pre-irrogazione e si consideri la possibilità di non applicare le maggiorazioni ex articolo 10, comma 3, dello Statuto del contribuente e articolo 6, comma 2, del Dlgs 472/97 nei casi di obiettiva incertezza nell'applicazione della norma.

Del resto, molti sono i casi in cui il contribuente può errare in buona fede (si pensi solo alle ipotesi in cui la voluntary presuppone una riqualificazione giuridica dei fatti).

Le situazioni possibili

AUTOLIQUIDAZIONE CON VERSAMENTO SUFFICIENTE

Entro il 30 settembre 2017

LE SANZIONI
Violazioni RW (Stati collaborativi, waiver o rimpatrio)
 Sulla differenza: 60% del minimo edittale, ridotte a 1/3
Violazioni RW (altri casi)
 Sulla differenza: 85% del minimo edittale, ridotte a 1/3
Violazioni tributi
 Sulla differenza: 85% del minimo edittale, ridotte a 1/6

LE MAGGIORAZIONI
 Non previste

AUTOLIQUIDAZIONE CON VERSAMENTO INSUFFICIENTE

LE SANZIONI
Violazioni RW (Stati collaborativi, waiver o rimpatrio)
 Sulla differenza: 60% del minimo edittale, ridotte a 1/3
Violazioni RW (altri casi)
 Sulla differenza: 85% del minimo edittale, ridotte a 1/3
Violazioni tributi
 Sulla differenza: 85% del minimo edittale, ridotte a 1/6

LE MAGGIORAZIONI
 Se il versamento riguarda ritenute, imposte sostitutive e relative sanzioni (incluso RW)
 • +3% con differenza minore o uguale del 10%
 • +10% con differenza maggiore del 10%
Negli altri casi
 • +3% con differenza minore o uguale del 30%
 • +10% con differenza maggiore del 30%

PROCEDURA ORDINARIA

LE SANZIONI
Violazioni RW (stati collaborativi, waiver o rimpatrio)
 60% del minimo edittale, ridotte a 1/3
Violazioni RW (altri casi)
 85% del minimo edittale, ridotte a 1/3
Violazioni tributi
 85% del minimo edittale, ridotte a 1/6

LE MAGGIORAZIONI
 Non previste

L'AGENDA DEL PARLAMENTO A CURA DI Roberto Turno

La riforma del processo penale e della prescrizione che potrebbe uscire dalle secche in Senato (per tornare però alla Camera) più di 800 giorni dopo la sua presentazione. E la responsabilità professionale dei medici che alla Camera è sulla rampa del sì finale a ben 1.263 giorni dall'avvio dell'esame. Due provvedimenti di peso prenotano i calendari delle assemblee di Camera e Senato in una settimana parlamentare che vede in primo piano anche il Ddl povertà, la tutela dei minori stranieri non accompagnati e i decreti legge su terremoto e sicurezza delle città.

novità rispetto alla settimana precedente

DECRETI LEGGE				
Provvedimento	N.	N. atto	Scad.	Stato dell'iter
Tutela del risparmio nel settore creditizio	237	C 4280	21-feb	● Legge n. 15 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio
Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale	243	S 2692	28-feb	● Approvato definitivamente
Proroghe di termini	244	C 4304	28-feb	● Approvato definitivamente
Misure in favore delle popolazioni delle aree terremotate	8	C 4286	10-apr	All'esame della commissione Ambiente della Camera
Misure sull'immigrazione	13	S 2705	18-apr	● Assegnato alle commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia del Senato
Sicurezza delle città	14	C 4310	21-apr	● Assegnato alle commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia della Camera

DISEGNI DI LEGGE				
Misure sanitarie omnibus - Ddl Lorenzin (Marazziti, Sd)	C 3868			Approvato dal Senato - All'esame della commissione Affari sociali della Camera - presentato da 1.101 giorni
Delega al Governo per la riforma del processo civile - collegato alla manovra 2015	S 2284			Approvato dalla Camera. All'esame della commissione Giustizia del Senato - 718 giorni
Legge annuale sulla concorrenza - coll. manovra 2015 (Marino, Ap; Tomassini, Pd)	S 2085			Approvato dalla Camera. La commissione Industria del Senato ha concluso l'esame - 704 giorni
Responsabilità professionale degli operatori sanitari (Gelli, Pd)	C 259 B			Approvato dal Senato. All'esame in terza lettura dell'assemblea della Camera - 1.263 giorni
Riforma del processo penale (Cucca e Casson, Pd)	S 2067			Approvato dalla Camera. All'esame dell'assemblea del Senato - 806 giorni
Contrasto alla povertà - coll. manovra 2016 (Parente, Pd)	S 2494			● Approvato dalla Camera. La commissione Lavoro del Senato ha concluso l'esame in II lettura - 384 giorni
Lavoro autonomo - coll. manovra 2016 (Damiano, Pd)	C 4135			Approvato dal Senato. All'esame della seconda lettura della commissione Lavoro della Camera - 377 giorni
Delega per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza	S 2681			Approvato dalla Camera - 286 giorni

ATER
 AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI ROMA
 Via Ruggiero di Lauria, 28 - 00192 Roma - C.F./P.Iva 0756461005
 Avviso di gara a procedura aperta - Cod. Gara G5 2017/05 - (CIG 6987661047 - CUP H94B1600190001)
 Stazione appaltante: A.T.E.R. della Provincia di Roma - Via Ruggiero di Lauria, 28 - 00192 Roma
 Oggetto dell'appalto: "Lavori di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico Giustonia Via Campitimpido 35 P"
 Luogo di esecuzione: Giustonia Montecelio
 Quantitativo e entità totale dell'appalto: L'importo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza ammonta a complessivi € 318.597,71. Lavori € 430.800,18 e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 27.797,59
 Condizioni di partecipazione: Insussistenza delle condizioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 - categoria 061 classifica II
 Durata dell'appalto: L'appalto prevede una durata complessiva di n. 130 giorni naturali e consecutivi dalla data riportata nel verbale di inizio lavori
 Criterio di aggiudicazione: Criterio del minor prezzo in base all'art. 95 comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016
 Scadenza e modalità di presentazione delle offerte: I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire l'offerta redatta secondo quanto previsto dai documenti di gara all'A.T.E.R. della Provincia di Roma Via Ruggiero di Lauria, 28 - 00192 Roma - entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 15/03/2017
 Svolgimento della gara: In seduta pubblica 16/03/2017 alle ore 12.30 presso la sede dell'A.T.E.R. della Provincia di Roma - Via Ruggiero di Lauria, 28 - 00192 Roma
 Documenti di gara: Il bando, il disciplinare e tutti i documenti di gara sono disponibili sul sito internet: www.aterprovinciaidiroma.it. Per qualsiasi informazione: 063863239 - Posta elettronica: aterprovinciaidiroma@pec.ancel.it e per conoscenza m.gentile@aterprovinciaidiroma.it. Fax: +39 068748386
 Codice CIG 6987661047: È condizione di partecipazione a pena di esclusione l'avvenuto versamento del contributo a favore dell'ANAC per un importo pari a € 70,00
 Responsabile del Procedimento: Ing. Mirko Gentile
 Il Direttore Generale Ing. Nazzenaro Massimo
 G.U.R.L.: n. 024 del 27.02.2017

FISCO

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

Dichiarazioni. L'analisi delle voci a rischio di errore nei modelli 2017, mentre si avvia alla chiusura la trasmissione delle informazioni all'Agenzia

Precompilata, ecco le voci da monitorare

Dalle spese sanitarie ai bonus edilizi in condominio, servirà un controllo attento sui nuovi dati 2017

Giorgio Gavelli
Adriano Perosa

L'operazione 730 precompilata anche quest'anno parte all'insegna della sperimentazione. Del resto il meccanismo, con oltre 30 milioni di contribuenti coinvolti e migliaia di dati trasmessi ed elaborati, è inevitabilmente complesso: pur essendo al terzo anno di applicazione, anche questa volta si aggiungono nuove informazioni, con nuovi soggetti chiamati a trasmettere, e dunque nuove criticità. Domani, martedì 28 febbraio, sarà la volta, tra gli altri, di banche e assicurazioni, mentre gli amministratori di condominio hanno ottenuto una proroga al 7 marzo.

- iscritti agli albi professionali degli infermieri;
- iscritti agli albi professionali delle osteriche;
- iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;
- ottici;
- iscritti agli albi professionali dei veterinari;
- soggetti che erogano rimborsi delle spese universitarie;
- amministratori di condominio per interventi di recupero edilizio, riqualificazione energetica, acquisto mobili e grandi elettrodomestici eseguiti nel 2016

risolte. Prima di confermarli, quindi, occorre particolare attenzione.

Le criticità

In linea generale, le difficoltà si possono suddividere in tre categorie. **● Gli oneri e redditi da inserire.** Alla prima fanno riferimento gli oneri che, pur essendo deducibili o detraibili, non sono ancora entrati nel sistema della dichiarazione precompilata, che pertanto andrà, giocoforza, integrata. Si tratta, ad esempio, delle detrazioni per spese scolastiche, di quella collegata della frequenza dei figli all'asilo, delle erogazioni liberali ai soggetti qualificati, dei versamenti ai consorzi di bonifica e così via. Del resto la necessità di effettuare un'integrazione può riguardare anche i redditi: ad esempio, se il sostituto d'imposta ha trasmesso più certificazioni uniche (Cu), oppure risultano più Cu conguagliate o con conguagli non corretti, il dato non risulterà "caricato" dal sistema nella precompilata, con obbligo di intervento da parte del contribuente.

● Oneri da rettificare. La seconda casistica riguarda gli oneri che compaiono nella precompilata, ma che possono essere suddivisi in maniera differente tra i contribuenti. Si pensi alle spese sostenute per i familiari a carico (circolare 11/E/2007) o a quelle trasmesse dagli amministratori di condominio in relazione agli interventi condominiali meritevoli del 50-65% (circolare 122 del 1999, risposta 4.7). Senza dimenticare che, anche in questi casi, se i dati presenti nella precompilata sono errati (ad esempio relativi a un familiare non più a carico oppure a una spesa sostenuta da altro soggetto) l'amministrazione ha sempre affermato l'obbligo del contribuente alla correzione.

● I requisiti soggettivi. Infine, va ricordata la casistica degli oneri che sono presenti nella precompilata (o nel foglio integrativo aggiuntivo) ma che, per essere deducibili o detraibili, devono osservare determinati requisiti che solo il contribuente può conoscere. Si pensi, ad esempio, alla detraibilità degli interessi passivi sui mutui, che l'articolo 15 del Tuir assoggetta tra l'altro al requisito della residenza anagrafica, che potrebbe essere variata senza che il fisco ne sia a conoscenza. Oppure, si pensi alle detrazioni del 50-65% sui lavori immobiliari, per le quali il contribuente potrebbe aver erroneamente utilizzato il bonifico "parlante" per pagare un intervento che non è detraibile (ad esempio, perché di manutenzione ordinaria su una singola unità immobiliare).

Simile è il caso del rimborso di un onere, "intercettato" dalla precompilata e inserito a tassazione separata, ma che il contribuente non ha mai detratto.

Le complicazioni

Nel complesso si ha una netta sensazione che, nonostante gli sforzi compiuti dall'amministrazione e da tutti i soggetti coinvolti, il risultato sia sempre condizionato dalla complicazione insita nel nostro sistema tributario.

È arduo far coesistere una dichiarazione precompilata con un sistema che necessita di 111 pagine di istruzioni per il solo 730 (che è il modello più semplice). Anche perché le istruzioni sono solo una traccia per la compilazione e, per ogni caso particolare, la risposta va cercata altrove. Procedere semplicemente a una base, adempimenti concettualmente semplici e, su questo, l'impressione è che ci sia ancora molto da lavorare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le verifiche. I criteri

Intermediari al buio sui controlli preventivi

Non sono ancora emersi dalla nebbia i controlli previsti per i modelli 730 diversi da quelli precompilati e accettati senza modifiche. Dopo le incertezze del 2016, ad oggi non esistono novità.

Ripercorriamo le tappe della vicenda. Il comma 3-bis dell'articolo 5 del Dlg 175/2014 (introdotto dal comma 949 della legge di Stabilità 2016) prevede che, in caso di precompilata con modifiche "sensibili" - tali da incidere sul reddito o sull'imposta - presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, l'agenzia delle Entrate "può" effettuare controlli preventivi (anche verificando la documentazione) in due casi:

- se il modello presenta «elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati» con provvedimento del direttore delle Entrate;
 - se il 730 si chiude con un rimborso superiore a 4 mila euro.
- Per questi controlli preventivi l'Agenzia ha tempo quattro mesi dal termine per l'invio della dichiarazione (o dalla data della trasmissione, se successiva) e il rimborso viene erogato non oltre il sesto mese da tali date. I problemi riguardano:
- la mancata pubblicazione del provvedimento direttoriale (ad oggi è impossibile sapere quali modelli saranno assoggettabili a controlli e quali no, di conseguenza, quali subiranno lo "stop" dei rimborsi);
 - cosa succede quando entra in gioco l'intermediario, professionista o Caf.

In quest'ultima ipotesi, infatti, si intrecciano le seguenti informazioni ufficiali:

- in base all'articolo 1, comma 4, del Dlg 175/2014, i modelli presentati dai Caf o professionisti con modalità ordinarie (Dm 164/1999) sono soggetti ai controlli già ricordati;
- le istruzioni al modello 730/2016 (pag. 7) spiegavano chiaramente che i modelli presentati tramite Caf o professionisti abilitati, in quanto dotati obbligatoriamente del visto di conformità, non subivano controlli preventivi, alla stessa stregua delle «precompilate accettate e non modificate» trasmesse dal contribuente;
- con la circolare 12/E/2016 (paragrafo 8.4) è stato chiarito che «i controlli preventivi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate ai Caf o ai professionisti abilitati»;
- le istruzioni al modello 730/2017 si limitano a prevedere che l'amministrazione può effettuare i controlli «nei casi previsti dalla legge», senza altro specificare.

Nel tentativo di dare un senso a tutto questo, in dottrina si è affermato che i controlli non si applicherebbero quando l'intermediario, munito di delega, invia tramite Entratel (enon con le modalità tradizionali, senza delega) il modello precompilato, accettato o modificato, poiché (letteralmente) nel primo caso ci si troverebbe nell'ambito del comma 3 e nel del comma 4 dell'articolo 1 del Dlg 175/2014.

Una simile conclusione, se fosse corretta, pare inaccettabile, poiché farebbe dipendere l'intensità dei controlli e i tempi di rimborso (nonché le modalità, tramite sostituto o meno) dal canale di invio prescelto, a prescindere dai contenuti e dal grado di "pericolosità" dei modelli inviati (presenza o meno del visto, modifiche più o meno incisive, eccetera). Con l'aggravante che si potrebbe creare l'interesse del contribuente ad instradare l'intermediario, ascenda della rilevanza che viene attribuita alla opportunità di "dribblare" i controlli preventivi. Mentre non dovrebbe mai essere il contribuente a scegliere se e come sottoporsi a verifica.

Poiché la stagione dell'invio del 730 è alle porte, bisognerebbe sgombrare il campo dalle ambiguità e rendere noti quanto prima gli «elementi di incoerenza» e l'esatta estensione dei controlli, creando una cornice chiara per contribuenti ed intermediari.

G. Gav.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOCUS

Responsabilità sui «carichi»

La responsabilità dell'intermediario che appone il visto di conformità non si estende ai carichi di famiglia. In caso due coniugi, che si servono di due diversi Caf o professionisti, riportino entrambi nel modello l'unico figlio a carico per il 100%, il controllo formale resta a carico loro, trattandosi di «condizione soggettiva che dà diritto alle detrazioni». I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di una documentazione attestante lo status di familiare (circolare 15/E/2007).

Le novità

Quest'anno fanno il loro debutto nel modello precompilato i dati trasmessi da:

- esercizi commerciali che svolgono attività di distribuzione al pubblico di farmaci;
- iscritti agli albi degli psicologi;

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

NOTIZIARIO DELLE IMPRESE



CARNEVALE DI ACIREALE QUANDO IL TURISMO PASSA DAL FOLCLORE POPOLARE

ACIREALE - Cartapesta, fil di ferro, ingranaggi meccanici. E poi luci, colori, creatività geniale e manualità artistica. Lo spettacolo dei carri allegorici, protagonisti del "Più Bel Carnevale di Sicilia", è un vero successo: forte della storica tradizione, ma proiettata verso nuove emozioni e innovazioni, la Fondazione Carnevale Acireale, presieduta da Antonio Belcuore, ha preparato un'edizione 2017 ricca di bellezza, passione e folklore, che fa eco anche oltre i confini dell'isola.

Per Acireale il Carnevale è sinonimo di allegria, buonumore, folla festante; ma anche di economia e sviluppo, grazie a un marchio che ogni anno richiama migliaia di turisti. Così è stato durante le giornate della manifestazione che per due weekend ha regalato eventi, mostre, parate, musica, piogge di coriandoli e l'affascinante esibizione dei carri attornati da un fiume umano di maschere e costumi. L'atto conclusivo sarà domani, martedì grasso, con l'ultima parata e la premiazione del concorso che vede protagonisti i maestri della cartapesta.



300mila presenze: un dato che testimonia come il modello di aggregazione e promozione delle più antiche tradizioni, unito alle bellezze naturalistiche della nostra terra, alla cultura e all'eccellenza enogastronomica, sia virtuoso e meriti una vetrina internazionale.

Una kermesse autentica - la cui direzione artistica è affidata a Giulio Vasta - dove la fantasia, l'ironia, il gusto dello sberleffo, si uniscono all'impegno degli organizzatori e soprattutto alla maestria e all'esperienza dei carristi. Otto le opere in concorso: "Il pranzo è servito" (Cantiere Scaglia Fichera), "La speranza è l'ultima a morire" (Cantiere Ardizzone), "Acque bollenti" (Cantiere Gapass), "Buon appetito" (Cantiere Mario Scan), "OGM: il frutto del denaro" (Cantiere Principato Mario), "Imperferita meraviglia (secondo i carristi)" (Cantiere Scaglia Fichera), "Terra mia" (Cantiere Cavallaro), "Furores" (Cantiere Messina). A cui si aggiunge il carro di "Tutti Pazzi per... RDS", dedicato al network radiofonico nazionale che quest'anno è media partner ufficiale dell'evento.

«I maestri artigiani hanno lavorato per otto mesi con grande passione: loro sono il cuore e l'anima della festa e dobbiamo sempre ringraziarli - ha sottolineato il sindaco di Acireale Roberto Barbagallo - il bilancio di queste giornate è contrassegnato da un'affluenza eccezionale, che è riscontro dell'elevata qualità raggiunta dalla manifestazione. Il nostro Carnevale è tra i più apprezzati al mondo proprio perché le meravigliose opere in cartapesta sfilano e si esibiscono nelle strade e nelle piazze del barocco, in mezzo alla gente, ma questo comporta un grande impegno da parte delle forze dell'ordine e dei volontari per garantire la sicurezza di tutti».

Il successo del Carnevale si riflette anche sui social network: migliaia di utenti e follower hanno interagito e interagiscono con le pagine ufficiali. E ieri sera, per la prima volta nella storia della manifestazione, la diretta streaming è stata trasmessa anche sul web.

Le criticità nella compilazione

A cosa stare particolarmente attenti compilando il modello 730/2017

CODICI FISCALI E FAMILIARI A CARICO	La percentuale del carico fiscale (talvolta non comunicata correttamente dal sostituto) e il limite reddituale per essere considerati fiscalmente a carico devono essere verificati e vanno compilati i dati mancanti. Se i dati	ricevuti dal sostituto sono incoerenti, in generale l'agenzia delle Entrate non utilizza l'informazione nella precompilata	RISCHIO DI ERRORE MEDIO
--	--	--	-----------------------------------

PIÙ DI UNA CERTIFICAZIONE UNICA	I dati devono essere attentamente verificati e talvolta completati. In particolare in presenza di più certificazioni (conguagliate o meno) è	necessario verificare la correttezza dei dati inseriti	RISCHIO DI ERRORE MEDIO
--	--	--	-----------------------------------

COLLABORAZIONI OCCASIONALI	Nel caso di dipendenti e pensionati che hanno svolto collaborazioni occasionali nel corso del 2016, bisognerà verificare che tutti gli importi siano correttamente riportati nel modello precompilato. Infatti, se il sostituto d'imposta identifica il percipiente come "autonomo" anziché come "settentristista" potrebbe ritardare l'invio della Cu a luglio, impedendo	all'Agenzia di caricare i dati nel modello. È una situazione che si è verificata anche lo scorso anno, così come quella di errori commessi dal sostituto nella Cu nel qualificare i percipienti (ad esempio collaboratori occasionali indicati con causale errata «A»)	RISCHIO DI ERRORE MEDIO
-----------------------------------	--	--	-----------------------------------

I DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA	L'informazione, rilevante per il buon esito delle operazioni di conguaglio, spesso non è corretta, in particolare in presenza di più sostituti o di variazioni in corso d'anno. Il dato deve essere verificato ed eventualmente modificato, facendo attenzione	all'opzione «nessun sostituto», possibile solo in mancanza di un sostituto d'imposta in grado di effettuare le operazioni di conguaglio	RISCHIO DI ERRORE BASSO
---------------------------------------	--	---	-----------------------------------

RIMBORSI DI ANNI PRECEDENTI	Nella dichiarazione precompilata i rimborsi riferiti a spese sanitarie sostenute in anni di imposta precedenti sono riportati nel rigo D7 tra i redditi da assoggettare a tassazione separata, ma non è detto che il contribuente abbia detratto (in tutto o in parte) le spese	rimborsate, né che il familiare a cui si riferisce la spesa sia ancora fiscalmente a carico. Il dato, pertanto, deve essere verificato e in alcuni casi modificato	RISCHIO DI ERRORE ALTO
------------------------------------	---	--	----------------------------------

SPESE INTESTATE A FAMILIARI	Sono acquisite dal sistema con codice fiscale del familiare e ripartite in base alla percentuale con cui il familiare è stato indicato "a carico" nella Cu; percentuale che a volte non coincide con chi ha effettivamente sostenuto la spesa e intende detrarla,	annotando la situazione sul documento di spesa (circolare 11/E/2007). Inoltre, in alcuni casi, il familiare potrebbe non essere effettivamente "a carico"	RISCHIO DI ERRORE MEDIO
------------------------------------	---	---	-----------------------------------

INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI	Le informazioni trasmesse al sistema spesso non consentono la precompilazione, tanto è vero che il dato può essere presente solo nel foglio informativo aggiuntivo. Non viene distinto correttamente il mutuo per acquisto da quello per ristrutturazione, tanto meno in presenza di mutui "misti", né sono possibili "a monte" controlli sulla quota effettivamente	detraibile (che è limitata in proporzione dal costo sostenuto per l'acquisto e relativi oneri accessori). Rinegoziazioni e surroghe, che "raddoppiano" le certificazioni inviate dalle banche, possono inficiare la correttezza del dato compilato	RISCHIO DI ERRORE ALTO
------------------------------------	--	--	----------------------------------

I BONUS SULLE SPESE CONDOMINIALI	Essendo un dato di prima trasmissione, servirà cautela. Secondo quanto riferito dall'Agenzia a Telefisco, saranno precompilate le spese attribuite a titolari di diritti reali o di godimento (inquilini e comodatari) mentre andranno nel foglio informativo quelle attribuite ad altri soggetti (conviventi). Lo stesso accadrà se la spesa non è stata interamente versata entro	il 31 dicembre 2016. Servirà particolare attenzione quando il pagamento avviene entro il termine dichiarato e nei casi in cui la ripartizione tra gli aventi diritto non coincide con il dato fornito dal sistema e occorre intervenire (circolare 122/1999, risposta 4.7)	RISCHIO DI ERRORE ALTO
---	---	--	----------------------------------

RECUPERO EDILIZIO E RISPARMIO ENERGETICO	I dati contenuti nel bonifico effettuato al fornitore finiranno con ogni probabilità nel foglio informativo, come nel 2016: tutti i requisiti devono quindi essere attentamente verificati. Inoltre, come per altri oneri, con annotazione sulla documentazione è possibile correggere il beneficiario della detrazione indicato nel bonifico. Il foglio informativo può riportare	senza distinzioni anche il bonus mobili, che ha la stessa causale del recupero edilizio, altro elemento su cui serve attenzione. La detrazione può anche risultare dalla dichiarazione degli anni precedenti, in questo caso la compilazione è già proposta nel modello precompilato	RISCHIO DI ERRORE ALTO
---	--	--	----------------------------------

SPESE PER L'ACQUISTO DI MOBILI	Queste spese presentano le stesse criticità degli interventi edili e di risparmio energetico con la complicazione derivante dal fatto che il pagamento può essere effettuato con bonifico ordinario,	carta di credito o bancomat, nel qual caso il dato sfugge alla precompilata e va inserito ex novo	RISCHIO DI ERRORE ALTO
---------------------------------------	--	---	----------------------------------

FISCO

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

Dichiarazioni. Le conseguenze della norma che concede tempi più lunghi per la presentazione ma riapre i termini dei controlli

L'integrativa libera i crediti a cascata

Possibile l'utilizzo immediato degli importi riportati di modello in modello fino a Unico 2016

PAGINA A CURA DI
Riccardo Giorgetti
Benedetto Santacroce

L'importante novità dell'integrativa a favore utilizzabile anche oltre l'anno ha certamente prodotto come effetto principale quello dell'allungamento dei termini per porre rimedio a errori e omissioni che hanno determinato il versamento di maggiori imposte o l'emersione di minori crediti. Termini che ora arrivano addirittura fino al momento dell'accertamento e del contenzioso. Tuttavia attorno a queste novità vi sono ancora degli aspetti dubbi e poco chiari, alcuni dei quali sono stati evidenziati durante Telefisco.

I nuovi termini

Le modifiche ai commi 8 e 8-bis dell'articolo 2, del Dpr 322/1998 sono entrate in vigore dal 24 ottobre 2016. Pertanto, da questa data è possibile trasmettere integrative a favore anche oltre il termine della presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, al fine di far emergere dei crediti d'imposta. La facoltà non riguarda soltanto il periodo d'imposta 2016, ma anche quelli precedenti, entro il termine per l'accertamento.

Ciò significa che attualmente i contribuenti possono far emergere errori a loro favore relativi fino al 2012. Tanto che le istruzioni hanno abrogato la sezione relativa agli errori contabili e le Entrate, durante Telefisco 2017, hanno specificato che la procedura prevista a loro riguardo nella circolare 31/E/2013 deve ritenersi superata.

La norma, quindi, ha efficacia retroattiva. Diversamente, infatti, il criterio abrogato sarebbe dovuto rimanere applicabile

per i periodi cui non si potevano applicare le nuove norme sull'integrativa.

I crediti emergenti

L'attuale formulazione del comma 8 non distingue più tra dichiarazione integrativa "a favore" o "a sfavore", in quanto il termine ora per entrambe è unico e coincide con quello per l'accertamento. L'unico limite imposto è previsto dal successivo comma 8-bis, secondo cui per le integrative presentate "oltre l'anno" il relativo credito che emerge può essere usato in compensazione a partire dal periodo d'imposta successivo e con i debiti maturati nello stesso (ai sensi dell'articolo 17, Dlgs 241/1997, la cosiddetta compensazione orizzontale in F24).

Inoltre, la norma ha imposto che del credito "ultrannuale" venga data notizia nella dichiarazione all'anno in cui è stata presentata l'integrativa.

Tuttavia, dall'analisi delle istruzioni al modello SC 2017 per le società di capitali sembrerebbe che il credito emerso, prima di poter essere utilizzato liberamente, debba essere compensato con eventuali debiti della stessa natura emergenti dal modello SC 2017. Manca, infatti, un rigo in cui indicare l'eventuale credito già utilizzato prima della presentazione della dichiarazione.

In ogni caso, al di là delle istruzioni, l'interpretazione corretta non può che essere quella che risulta chiaramente dalla norma che consente la compensazione orizzontale a partire dall'esercizio successivo con debiti maturati nell'annualità.

Le altre vie

Accanto all'integrativa favore, il contribuente ha sempre la pos-

sibilità di far emergere l'errore commesso anche in sede di accertamento o durante il giudizio. Si pensi al caso in cui nel 2017, il contribuente riceva un avviso di accertamento per aver dimenticato di dichiarare un reddito del 2014. Allo stesso tempo, tuttavia, si accorga di aver dimenticato di dedurre un costo (interessi passivi su abitazione principale). Grazie alla nuova disposizione introdotta ha la possibilità di far valere in sede di accertamento il maggiore onere, che andrà a ridurre (oppure anche ad annullare) la maggior pretesa erariale.

In questo caso, inoltre, pur trattandosi di un credito "ultrannuale", l'importo in questione può essere utilizzato immediatamente a differenza del caso in cui il contribuente avesse deciso di presentare l'integrativa a favore.

Le integrative «a cascata»

Coerentemente con le regole generali che ora consentono di presentare dichiarazioni integrative a favore in maniera libera (articolo 8, comma 2, Dpr 322), il contribuente che - ad esempio - rileva un errore nel calcolo delle imposte 2013 potrebbe presentare l'integrativa per Unico 2014, riportare tale credito in Unico 2015 (2014) e, infine, in Unico 2016 (2015), creando in questo modo un continuum.

Ciò, tuttavia, comporterebbe la riapertura dei termini accertativi per ogni integrativa presentata mantenendone ai soli elementi integrati. A questo punto, infine, trattandosi di integrativa entro l'anno, il credito emergente dall'ultima integrativa sarebbe immediatamente utilizzabile.

Gli esempi

Le vie da seguire in quattro casi-tipo per correggere l'errore nell'ipotesi di una società che entro il 30 settembre 2017 si accorge di non aver correttamente calcolato la deducibilità di un costo per 10mila euro

LE CONDIZIONI

COMPORTEMENTO DA TENERE

L'ERRORE RIFERITO AL 2015

- Reddito superiore a 10mila euro
- Errore riferito al periodo d'imposta 2015
- Nessun accertamento iniziato per il 2015

La società presenta l'integrativa di Unico 2016 per far emergere il credito di 2.750 euro. Trattandosi di integrativa inviata entro il termine di presentazione di Unico relativo al periodo d'imposta successivo (entro il 30 settembre 2017), il credito è subito utilizzabile in compensazione in F24

L'ERRORE RIFERITO AL 2014

- Reddito superiore a 10mila euro
- Errore riferito al periodo d'imposta 2014
- Nessun accertamento iniziato per il 2015

La società presenta la dichiarazione integrativa di Unico 2015 per far emergere il credito di 2.750 euro. Trattandosi di integrativa inoltrata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, il credito può essere usato in compensazione "orizzontale" a partire dal 2018 con debiti ivi maturati. Nel modello SC 2018, inoltre, occorre evidenziare il credito nel quadro ID

LA CORREZIONE CHE GENERA UNA PERDITA

- Reddito a 9mila euro
- Errore riferito al periodo d'imposta 2014
- Nessun accertamento iniziato per il 2015

La società presenta la dichiarazione integrativa di Unico 2015 per far emergere il credito di 2.475 euro (9mila x 27,5%) e la perdita di 1.000 euro (9.000 - 10.000). L'uso del credito, essendo un'integrativa «oltre l'anno», segue le stesse regole del caso precedente (compensazione nel 2018 con debiti ivi maturati). La perdita, invece, va riportata nella dichiarazione successiva (Unico 2016): se c'è reddito, ci sarà un credito subito utilizzabile, mentre l'eventuale perdita non compensata sarà riportata a nuovo nel modello SC 2017. Il credito "ultrannuale" (2.475) andrà evidenziato nel modello SC 2018

L'ACCERTAMENTO GIÀ AVVIATO

- Reddito superiore a 10mila euro
- Errore riferito al periodo d'imposta 2014
- Accertamento 2015 di maggiori redditi per 15mila euro

In sede di accertamento con adesione la società fa rilevare e dimostra la presenza dell'errore commesso per 10mila euro. Di conseguenza, il maggior reddito accertato a seguito del contraddittorio diventa di 5mila euro (15.000 - 10.000) con maggiori imposte per 1.375 euro (5.000 x 27,5%) anziché 4.125 euro (15.000 x 27,5%)

Le passività. Se la correzione genera un «rosso»

Anche la perdita può trasferirsi ai periodi successivi

Il meccanismo delle integrative "a cascata" diventa necessario nel caso in cui l'integrazione della dichiarazione a favore non comporti l'emersione di un credito bensì di una perdita.

Questa fattispecie non è stata prevista dai nuovi commi 8 e 8-bis dell'articolo 2 del Dpr 322/1998: le disposizioni prendono in considerazione soltanto le situazioni in cui, a seguito della rettifica, emergono maggiori crediti o minori debiti.

Basta fare un esempio per capire il meccanismo. A fronte di reddito imponibile originario di 1.000 (Ires dovuta 275), un contribuente presenta un'integrativa a favore per un costo di 400, riducendo il reddito a 600 (Ires dovuta 165). Se l'Ires era stata versata interamente emerge un credito di 110 (275 - 165). Viceversa, se la società era già a credito di 100 a seguito degli acconti versati, l'importo aumenterà a 220.

In base a queste situazioni, quindi, a norma del successivo comma 8-bis, il minor debito o il maggior credito può essere utilizzato immediatamente o a partire dal periodo d'imposta successivo a seconda della "tempistica" di presentazione dell'integrativa (entro o oltre l'anno).

Tuttavia, la disposizione non si occupa di disciplinare il caso in cui il costo integrato invece di andare a ridurre un reddito imponibile mantenendolo comunque positivo, va a incrementare una perdita già esistente o ad abbattere un reddito tale da trasformarlo in perdita fiscale.

Riprendendo l'esempio di prima, a fronte di un costo inte-

grato di 600 il contribuente potrebbe già aver dichiarato nell'Unico originario una perdita di 100 che, ora, diventa di 700. Pertanto l'integrativa a favore presentata non mostrerà alcun minor debito tributario o maggior credito d'imposta. Viceversa, se il reddito originario era di 400, con l'integrazione diventa negativo di 200 e, di conseguenza, il contribuente si trova ad avere un credito di 110 (il 27,5% di 400) e una nuova perdita di 200.

Come già anticipato (si veda articolo a sinistra), le possibilità di utilizzo del credito emergente seguono le regole stabilite dal comma 8-bis. Per la perdita, invece, è necessario riportarla a nuovo, attraverso ulteriori integrative, fino al periodo d'imposta cui la stessa può essere "assorbita" da un reddito imponibile. È da quest'ultima integrazione che scaturisce il credito compensabile.

Tornando all'esempio, supponendo che il credito di 110 e la perdita di 200 dell'esempio si riferiscano al 2014 e che il reddito del 2015 sia pari alla perdita riportabile, il contribuente dovrà presentare due integrative. La prima, per il 2014, per rilevare il costo, evidenziare il credito di 110 e la perdita di 200. La seconda, per il 2015, per riportare a nuovo la perdita e abbattere il reddito imponibile a zero e far emergere il credito di 55 (27,5% di 200).

Di conseguenza, il credito emergente dal 2014 può essere impiegato in compensazione solo dal periodo d'imposta successivo, mentre quello del 2015 (55), trattandosi di integrativa "entro l'anno", utilizzato immediatamente.

ULTIMO COMMA

L'hub logistico e i criteri Ocse

di **Massimo Bellini**
e **Enrico Ceriana**

Nella prima risposta all'interpello sui nuovi investimenti, pubblicata nei giorni scorsi, le Entrate affrontano il tema della stabile organizzazione, da sempre controverso e oggetto di discussioni anche a livello internazionale, Ocse in primis.

Il caso riguarda la creazione di un hub logistico localizzato in Italia in cui saranno stoccati prodotti di proprietà di una società (qui, per semplicità, Beta, residente nello Stato B), che la stessa Beta userà come piattaforma per distribuire in tutto il mondo i prodotti provenienti dai vari stabilimenti di gruppo.

LE REGOLE DEL TUIR

L'Italia non è tenuta a seguire il progetto Beps secondo cui i depositi possono costituire stabile organizzazione

italiani e non. Oggetto dell'interpello è stata la conferma che l'hub non costituisce stabile organizzazione (Permanent establishment, Pe) in base alla normativa interna (articolo 162 del Tuir) e alla convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e lo Stato B.

Nella risposta l'Agenzia richiama "l'ipotesi negativa", secondo cui una sede fissa d'affari non costituisce stabile organizzazione se viene utilizzata «ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa». Sarà inoltre necessario che Beta non effettui il deposito, esposizione o consegna anche per conto di altre imprese e che nell'hub non vengano svolte ulteriori attività quali ad esempio quelle di raccolta ordini o vendita. A tali condizioni, non vi sarà stabile organizzazione di Beta in Italia.

Nella risoluzione non ci sono riferimenti alle nuove fattispecie di Pe proposte dall'Ocse nel documento sull'azione 7 del progetto Beps. Secondo l'Ocse potrebbero non esserci più ipotesi negative di esistenza della stabile definibile a priori, quali appunto il deposito, l'esposizione e la consegna di merci, ma sarà sempre necessario valutare caso per caso se le attività sono effettivamente ausiliarie o preparatorie. Sicuramente una disposizione che introdurrebbe notevoli margini di discrezionalità, in quanto richiederebbe valutazioni soggettive sulla natura dell'attività svolta. A parere dell'Ocse infatti anche un hub può configurare una stabile, se svolge una parte essenziale del business. Ciò può accadere, ad esempio, quando un'impresa gestisce un grande magazzino con numero significativo di dipendenti che viene utilizzato per la consegna di beni venduti online.

Comunque, l'Italia non è obbligata ad aderire al nuovo approccio Ocse. L'azione 7, infatti, non fa parte del cosiddetto *minimum standard*, cioè del pacchetto di misure obbligatorie cui gli Stati che hanno partecipato al Beps dovranno conformarsi. E dalla risposta all'interpello non emergono indicazioni in tal senso, in quanto il parere è conforme all'attuale disciplina.

Peraltro, solo una modifica normativa permetterebbe di applicare i concetti Beps. Ciò potrebbe avvenire tramite il recepimento dell'articolo 13 della convenzione multilaterale recentemente pubblicata dall'Ocse, che porterebbe alla modifica dei trattati stipulati dall'Italia. Tuttavia anche la definizione in termini di stabile dell'articolo 162 del Tuir dovrebbe essere modificata, altrimenti la norma interna potrebbe trovare applicazione in deroga alle convenzioni bilaterali secondo l'articolo 169 del Tuir, in quanto disposizione più favorevole.

30 marzo > 1 aprile 2017
NAPOLI Mostra d'Oltremare
INGRESSO: Viale Kennedy

Energy Med

Mostra Convegno sulle Fonti Rinnovabili e l'Efficienza Energetica nel Mediterraneo

Mobility | EnerEfficiency | Recycle | Automation

ESPONI con la tua Azienda ad EnergyMed e usufruirai della visibilità esclusiva dedicata ai lettori *

* Contatta i nostri uffici citando il codice **SOLEM17**
ANEA Tel. +39 081 419528 - email: info@energymed.it

REGISTRATI ON LINE SU:
www.energymed.it

ESTRATTO BANDO DI GARA
ACCORDO QUADRO PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
CONSORZIO ENERGIA LIGURIA - c/o IRE SPA div. Energia, via XX Settembre 41 - 16121 Genova. Tel: 010.5488730, fax: 010.5700490, email: consorzio@ireliguria.it - Procedura aperta - Fornitura di energia elettrica ai soci del Consorzio. Importo presunto € 64.500.000 (corrispondente ad un consumo di 350 GWh) IVA esclusa - Durata 24 mesi, prorogabili per ulteriori 12 - Aggiudicazione al prezzo più basso - Termine presentazione offerta 22.03.2017 - Atti di gara al sito <http://consenergiaturia.xoom.it> - RUP: dott.ssa Maria Fabianelli.

SYSTEM 24 COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA

Per la pubblicità legale su Il Sole 24 Ore

Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano
Tel. 02 3022 3594-3257-3126
Fax. 02 3022 3259
email: legale@ilssole24ore.com

GRUPPO 24 ORE

acea acqua

AVVISO PUBBLICO

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e 16 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e sue modifiche ed integrazioni e dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e sue modifiche ed integrazioni, si comunica che il Comune di Ardea (RM) (Autorità Espropriante) e ACEA ATO2 S.p.A. (Promotore dell'espropriazione), stanno dando avvio al procedimento riguardante l'approvazione del progetto definitivo denominato "Impianto di potabilizzazione dei Pozzi Pescarella" - Comune di Ardea (RM), redatto dalla Soc. ACEA Elabori S.p.A. (Gruppo ACEA) per conto di ACEA ATO2 S.p.A., con contestuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

I lavori interessano immobili distinti in catasto come di seguito riportato:

COMUNE DI ARDEA (RM):

N.P. 1 - F.22: p.IIa 48 (esproprio mq 250; servitù mq 445; occupazione mq 735); **F.22: p.IIa 5** (occupazione mq 20) , intestata a: PESCARILLA 2 - S.R.L. con sede in ROMA, C.F. 03633630581, proprietà per 1/1;

N.P. 2 - F.22: p.IIa 49 (esproprio mq 110; occupazione mq 110), intestata a: DI MUZIO Amerigo nato a BORBONA il 12/09/1924, C.F. DMZMRG24P12A981L, proprietà per 1/2; DI MUZIO Giovanni nato a BORBONA il 27/12/1920, C.F. DMZGNN20T27A981S, proprietà per 1/2;

N.P. 3 - F.22: p.IIa 28 (occupazione mq 1060); **F.22: p.IIa 62** (esproprio mq 9245; servitù mq 380; occupazione mq 13360) , intestata a: CERRO NUOVO DI ALBERTINA PAZZAGLIA E C. SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE con sede in ROMA, C.F. 01321360586, proprietà per 1/1.

Gli atti relativi a detto procedimento potranno essere visionati, previo appuntamento, presso: 1) Comune di Ardea (RM) - Via Garibaldi, 5 - 00040 - Ardea (RM) (tel. 06.913800); 2) ACEA Elabori S.p.A. (Gruppo ACEA) - Via Vitorchiano, 165 - 00189 - Roma - Ingegneria (Ing. Paolo Moriconi - Tel. 06 57992667 - 06 57992719 - fax 0657992629); Responsabile del Procedimento: Ing. Antonio Iele.

Eventuali osservazioni scritte e/o documenti potranno essere inoltrati a ACEA Elabori S.p.A. (Gruppo ACEA) - Ingegneria - Via Vitorchiano n. 165 - 00189 - Roma, nel termine perentorio di 30 gg. dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del citato D.P.R. 327/2001, gli eredi dei proprietari dei terreni iscritti nei registri catastali, ovvero i loro aventi causa, qualora non siano più proprietari dei beni, sono invitati a comunicare all'indirizzo sopra indicato, entro 30 gg. dalla pubblicazione anzidetta, ove ne siano a conoscenza, l'identità del nuovo proprietario e comunque a fornire copia degli atti in loro possesso attestanti il trasferimento del titolo di proprietà.

Analogo avviso sarà pubblicato, per venti giorni a partire dalla data della presente pubblicazione, presso l'Albo Pretorio del Comune di Ardea (RM) Via Garibaldi, 5 - 00040 - Ardea (RM) e presso il sito della Regione Lazio (www.regione.lazio.it).

IL RESPONSABILE
Antonio IELE

Acea Ato 2 SpA - P.le Ostiense n. 2 - 00154 Roma

LA TUA NUOVA HOME PAGE.

www.ilssole24ore.com/casa24

FISCO E SENTENZE

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

Imposte indirette. Per la Ctr Lombardia vale il termine decennale e non occorre garanzia fino a 10mila euro anche senza decreto

Il rimborso Iva supera il diniego

La mancanza della dichiarazione non blocca l'istanza e la sentenza è subito esecutiva

Andrea Barison

Il diritto al rimborso del credito Iva spetta anche nel caso in cui la dichiarazione sia stata omessa. Inoltre la sentenza è immediatamente esecutiva e, trattandosi di un credito inferiore a 10mila euro, nessuna garanzia può essere imposta al contribuente. Ad affermarlo è la sentenza 6725/27/2016 della Ctr della Lombardia (presidente Secchi, relatore Candido).

La vicenda scaturisce dal ricorso presentato da una società contro il diniego del rimborso di un credito Iva relativo al periodo di imposta 2009.

Nello specifico la contribuente aveva presentato la dichiarazione Iva con un ritardo superiore a 90 giorni. Di conseguenza risultava omessa.

La società, dopo aver intrapreso la strada - poi abbandonata -

del riporto del credito Iva nella dichiarazione del periodo di imposta successivo, provvedeva a presentare istanza di rimborso, ritenendo di poter godere dell'ordinario termine decennale di prescrizione.

L'amministrazione finanziaria negava il rimborso, sottolineando che l'istanza andava presentata entro il termine biennale di decadenza (articolo 21, comma 2, Dlgs 546/1992).

La commissione tributaria di primo grado respinge il ricorso. La contribuente presenta, allora, appello innanzi alla Ctr della Lombardia la quale, oltre a riconoscere le sue ragioni, condanna l'amministrazione finanziaria al pagamento delle spese processuali.

Innanzitutto, i giudici di secondo grado rilevano che il termine di decadenza biennale ri-

guarda i versamenti diretti dei quali non fa parte il credito Iva.

Richiamando la sentenza 4316/2015 della Corte di cassazione la commissione rileva che l'omessa presentazione della dichiarazione non priva il contribuente del diritto di ottenere il rimborso del suo credito, il quale può essere richiesto nell'ordinario termine decennale di prescrizione.

Secondo i giudici, l'agenzia delle Entrate prima di avviare la fase contenziosa avrebbe potuto accertare l'esistenza del credito mediante il controllo della documentazione contabile. Il fatto che non abbia sollevato obiezioni sulla bontà del credito ne conferma l'esistenza.

Il collegio, quindi, in riforma della sentenza di primo grado stabilisce che l'agenzia delle Entrate debba rimborsare il credito



Immediata esecutività

Il contribuente, prima delle modifiche apportate dal Dlgs 156/2015, non poteva intimare il pagamento di un rimborso dovutogli, indicato nella sentenza di primo grado: per ottenerlo era costretto ad attendere il passaggio in giudizio della pronuncia a lui favorevole. Ora anche per la parte privata, per effetto dell'articolo 69 del Dlgs 546/1992, la sentenza di condanna al pagamento di somme a suo favore è immediatamente esecutiva.

oltre agli interessi di legge.

I giudici della Ctr decidono di esprimersi anche in merito all'esecutività della sentenza.

Ai sensi dell'articolo 69 del Dlgs 546/1992, come risultante dopo le modifiche apportate dal Dlgs 156/2015, l'immediata esecutività delle pronunce tributarie è stata estesa anche alla parte privata.

In relazione a quest'ultimo punto, l'entrata in vigore della nuova disposizione (ai sensi dell'articolo 12 del Dlgs 156/2015) è subordinata alla emanazione da parte del ministero dell'Economia e delle Finanze di un decreto che dovrà specificare il contenu-

to della garanzia.

Per i giudici di secondo grado una lettura costituzionalmente orientata della norma porta, però, a ritenere che la provvisoria esecutività della sentenza debba senz'altro già ritenersi pienamente operante in tutti quei casi in cui il giudice non intenda (oppure non possa o non voglia) imporre alcuna garanzia a carico della parte privata.

I giudici concludono, quindi, dichiarando la sentenza anche immediatamente esecutiva senza necessità, inoltre, di imporre alcuna garanzia a carico del contribuente considerato che il credito è inferiore a 10mila euro.

IN ESCLUSIVA PER GLI ABBONATI
Le sentenze commentate in pagina www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

Accertamento. Il caso delle false trasferte di lavoro

Omesse ritenute, nessuna sanzione al dipendente

Sara Mecca

Illegittime le sanzioni irrogate al lavoratore per l'omesso versamento delle ritenute d'imposta effettuate dall'impresa. Il dipendente, per la peculiare posizione sociale che assume, si trova in una situazione di particolare incolpevolezza e, in assenza di responsabilità, non può essere sanzionato. Ad affermarlo è la Ctp di Parma 35/7/2017 (presidente Piscopo, relatore Bandini).

Un contribuente riceveva un avviso di accertamento con cui l'agenzia delle Entrate recuperava a tassazione delle somme elargite dal datore di lavoro a titolo di «trasferte Italia» come emolumenti per prestazioni di lavoro subordinato.

Il rilievo scaturiva da una verifica previdenziale, a seguito della quale l'Inps contestava omessi versamenti contributivi su parte di quanto pagato al dipendente in busta paga. La contestazione di mancata contribuzione Inps, mossa al datore di lavoro, comportava la contestazione anche sotto il profilo fiscale con recupero di maggiori imposte e relative sanzioni.

Il contribuente impugnava l'atto impositivo, evidenziando che si basava su presupposti non avvertiti e dimostrando che, in realtà, il lavoratore non aveva effettuato le trasferte, con la conseguenza che le somme elargite dovevano essere tassate come redditi di lavoro subordinato.

La Ctp di Parma ha accolto parzialmente il ricorso del contribuente limitatamente all'illegittimità delle sanzioni, con alcune interessanti considerazioni sul punto.

I giudici hanno innanzitutto ritenuto fondata la pretesa per

le imposte, poiché era pacifico che il lavoratore non avesse effettuato alcuna trasferta. Le somme, quindi, avrebbero dovuto essere assoggettate a ritenute dal datore di lavoro. E nel caso di inadempienza da parte del sostituto d'imposta, il dipendente (cioè il sostituto) è obbligato solidale al pagamento delle ritenute.

Con riferimento alle sanzioni, però, il contribuente era incorso in una situazione di particolare incolpevolezza: il dipendente è la parte debole del rapporto, poiché deve fare affidamento sull'osservanza delle norme tributarie da parte del datore di lavoro. In pratica, l'ufficio aveva irrogato al lavoratore una sanzione per una condotta posta in essere da altri soggetti.

Secondo la Ctp, ricorrono due esimenti in favore del contribuente:

- in base all'articolo 6 Dlgs 472/97, se la violazione è conseguenza di errore sul fatto e non è determinata da colpa, l'agente non è responsabile;
- in base all'articolo 11, comma 2, Dlgs 472/97, fino a prova contraria, si presume autore della violazione chi ha compiuto gli atti illegittimi.

Il collegio ha così rilevato che le asserite trasferte in Italia, indicate in luogo degli emolumenti, fossero estranee al rapporto, del quale risultava la buona fede. Il dipendente, infatti, riceveva una busta paga al netto di ogni altro onere, generando in lui la convinzione di non avere altre incombenze. Sotto il profilo fiscale il suo alter ego è il sostituto d'imposta. In base a queste considerazioni, l'ufficio dispone l'annullamento delle sanzioni irrogate.

A agevolazioni. L'assenza di documentazione entro tre anni dall'acquisto del terreno non fa venir meno i benefici, anche se la stipula risale a prima del Dl 194

Piccola proprietà contadina, no al certificato ante 2009

Gian Paolo Tosoni

Il coltivatore diretto che ha acquistato un fondo agricolo non decade dai benefici fiscali ancorché non presenti entro il termine di tre anni dalla data dell'atto di acquisto il certificato di sussistenza dei requisiti previsto dagli articoli 3 e 4 della legge 604/1954. Lo ha deciso la Ctp di Como 1/4/2017 (presidente Spera, relatore Avagliano).

Particolarmente interessante nel dispositivo l'ultrattività della norma introdotta con il Dl 194/2009 convertito nella legge 25/2010, che ha abolito l'obbligo della presentazione del

certificato attestante il possesso dei requisiti di coltivatore diretto.

La questione è di per se annosa e riguarda i benefici fiscali concessi ai coltivatori diretti che acquistano terreni agricoli, in materia di imposta di registro e ipotecaria, le quali sono dovute

IL PRINCIPIO

Per i giudici è sufficiente che il coltivatore diretto sia iscritto alla previdenza come richiesto dalla normativa più recente

te nella misura fissa. La legge 604/1954 dispone che il coltivatore diretto che acquista il fondo agricolo deve produrre al momento della registrazione dell'atto un certificato dell'Ispettorato agrario (oggi la funzione è svolta dalla Provincia) che attesti la sussistenza dei requisiti. Laddove in sede di rogito venga prodotta una attestazione provvisoria, entro tre anni l'interessato deve produrre una certificazione definitiva.

La normativa è stata poi riscritta dall'articolo 2, comma 4-bis del Dl 194/2009, prevedendo tra i requisiti il possesso delle

qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritti nella relativa gestione previdenziale senza l'obbligo di produrre certificati.

Con la normativa precedente, in presenza di omessa presentazione del certificato nel termine triennale, si è formato un copioso contenzioso con sentenze a favore dell'obbligo, pena la decadenza dei benefici (Cassazione 8326/2014 e 10248/2013), ma anche in senso contrario (Commissione tributaria centrale 3320/1992).

La sentenza di Como, in esame, valorizza molto la cir-

colazione del relativo certificato, tanto più alla luce della nuova normativa.

Il collegio, quando richiama la nuova normativa si riferisce al Dl 194/2009, che è successivo alla data della stipula dell'atto oggetto del ricorso. Pertanto, il principio che si ricava in questa sentenza, se fatto proprio anche nei gradi superiori del giudizio, consentirà di risolvere il contenzioso ancora giacente per gli atti stipulati prima del 2009.

Nella fattispecie esaminata dalla Ctp di Como ha avuto peso anche la circostanza che il certificato era stato richiesto entro il triennio dalla data dell'acquisto, ma gli uffici preposti lo hanno rilasciato solo successivamente.

Fisco internazionale. Non basta la dichiarazione di residenza per smentire l'interposizione fittizia

Prelievo al 30% sulle royalties al titolare estero del marchio

Ferruccio Bogetti

Gianni Rota

Sulle royalties pagate a un soggetto estero non residente per l'uso di un marchio commerciale si applica la ritenuta d'imposta nazionale al 30%, e non quella al 5% prevista dalla convenzione bilaterale Italia-Paesi Bassi se il contribuente non è in grado di provare che il soggetto licenziatario è lo stesso che beneficia dei pagamenti.

La sola dichiarazione di residenza fiscale dell'amministrazione straniera, infatti, non basta a superare la presunzione di interposizione fittizia contestata dal fisco italiano. In questo modo si è espressa la Ctr Lombardia con la sentenza 5986/44/16 (presidente D'Agostino, relatore Bragho). Per la normativa nazionale

royalties pagate a un soggetto non residente scontano la ritenuta d'imposta del 30% e non vanno dichiarate in Italia. Per la normativa internazionale (convenzione Italia-Paesi Bassi) le royalties sono a titolo d'acconto, pari al 5% e si dichiarano nell'altro Paese.

Nel caso in esame una Spa italiana ha stipulato con una società olandese titolare di un marchio commerciale un contratto per il suo sfruttamento in Italia e nel 2008 ha pagato le ro-

5%

L'aliquota della ritenuta prevista dalla convenzione bilaterale Italia-Olanda

yalty, trattenendo la ritenuta d'acconto del 5 per cento.

L'amministrazione pretende la ritenuta del 30% perché la società italiana non ha provato che il soggetto licenziatario e il beneficiario del pagamento fossero lo stesso ente.

La società italiana ricorre, spiegando che la società olandese è titolare del marchio, percepisce le royalties pagate in Italia e le dichiara nel proprio Paese, tassandole regolarmente come provato dalle certificazioni rilasciate dalla stessa società estera e dall'autorità fiscale olandese.

L'amministrazione resiste, sottolineando che la società non ha provato che il titolare del marchio commerciale sia il percettore e non un soggetto interposto. Per questo motivo

l'ufficio sostiene che vada applicata la normativa domestica.

I giudici di merito di entrambi i gradi danno torto alla società. In particolare secondo la Ctr Lombardia:

- il sostituto d'imposta italiano può derogare alla normativa nazionale e applicare quella internazionale bilaterale, a condizione di provare la coincidenza tra soggetto concedente il marchio e soggetto beneficiario dei versamenti corrisposti;
- la prova può essere offerta con le fatture emesse dal licenziatario che non devono avere una descrizione generica e devono consentire l'identificazione del marchio concesso in uso, il cui valore deve essere riportato nelle immobilizzazioni immateriali del suo bilancio;
- la dichiarazione di residenza fiscale rilasciata dall'amministrazione finanziaria straniera da sola non basta a superare l'interposizione fittizia fra soggetto licenziatario e soggetto beneficiario dei pagamenti.

Abuso del diritto. Tra le prove la «circolarità» dell'operazione e i riflessi negativi per le società coinvolte

Bocciata la riorganizzazione che elude le imposte sugli utili

Marco Nesi

Roberto Torelli

Deve considerarsi illegittima, in quanto in abuso del diritto, l'operazione di riorganizzazione societaria se la stessa sia in grado di determinare, nel suo complesso, vantaggi fiscali per soli soci e conseguenze negative per le società coinvolte. A dirlo è la Ctr Bergamo 25/3/2017 (presidente Ferraro, relatore Mannella).

Il caso esaminato riguarda una riorganizzazione societaria postata in essere da due fratelli (già soci di una Snc e di una Srl) attraverso i seguenti step operativi:

- rivalutazione delle quote possedute nelle due società (Snc e Srl);
- cessione delle quote possedute nella Snc da parte dei soci a favore della Srl;
- accensione di un mutuo fon-

diario da parte della Srl per finanziare l'acquisto delle quote della Snc;

● fusione per incorporazione della Snc nella Srl con emersione di un disavanzo di fusione.

L'ufficio inizialmente ha evidenziato che il medesimo obiettivo avrebbe potuto essere raggiunto attraverso, alternativamente:

- la fusione (senza scambio) tra le due società e la successiva cessione delle quote al socio interessato;
- la liquidazione della Snc con acquisto dell'immobile posseduto dalla stessa da parte della Srl.

Inoltre, secondo l'ufficio l'intera operazione avrebbe consentito ai soci di liquidare le quote già possedute nella Snc attraverso l'indebitamento contratto dalla Srl. E proprio questa liqui-

dazione «circolare» giustificava la necessità di riqualificare l'intera operazione quale distribuzione di dividendi (e, in quanto tale, tassabile, in qualità di reddito di capitale).

Diconseguenza, sarebbe derivato l'improprio indebito utilizzo della disciplina prevista in materia di rivalutazione delle partecipazioni (che, com'è noto, è applicabile nei confronti dei soli «redditi diversi»). Infine, un altro elemento critico era il mutuo fondiario, contratto dalla Srl solo per far fronte al pagamento nei confronti dei soci.

Il contribuente resisteva in giudizio, sottolineando che l'intera operazione era stata effettuata per favorire il passaggio generazionale dell'azienda e che l'eventuale natura abusiva del comportamento tenuto non era stata minimamente dimo-

strata. In particolare, veniva evidenziato che la fusione per incorporazione tra le due società si era resa necessaria in quanto, in mancanza della liquidazione necessaria, la riorganizzazione non avrebbe potuto essere attuata in altro modo.

I giudici di primo grado hanno confermato l'accertamento, sottolineando che le operazioni poste in essere avevano determinato solo conseguenze negative in capo alle società partecipanti (riduzione del netto patrimoniale, accensione di un mutuo bancario, disavanzo di fusione). Di riflesso, attraverso la rivalutazione e successiva cessione delle quote alla Srl, i soci erano sottratti alla tassazione ordinaria sulla distribuzione di dividendi.

La circolarità dell'operazione dimostrava, quindi, che il vantaggio fiscale conseguito era da considerarsi indebito e, in quanto tale, posto in essere in abuso del diritto (in violazione dell'articolo 10-bis, comma 3, della legge 212/2000).

La Capiterlina Holding srl
GRUPPO STABILA-DEROMA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

SOCIETÀ LA CAPITERLINA HOLDING SRL IN A.S.
SOCIETÀ GRUPPO STABILA STABILIMENTI ITALIANI LATERIZI SPA IN A.S.
SOCIETÀ STABILA SRL IN A.S.
SOCIETÀ DEROMA SPA CON UNICO SOCIO IN A.S.
SOCIETÀ LATERPOINT SRL UNIPERSONALE IN A.S.
SOCIETÀ FORNACE DI DOSSON DI RACHELLO & C. SPA IN A.S.

Il Commissario Straordinario
Avv. Marco Cappelletto

AVVISO

Il sottoscritto Commissario Straordinario, Avv. Marco Cappelletto, della Società Gruppo Stabila - Stabilimenti Italiani Laterizi Spa in Amministrazione Straordinaria, CF e Partita IVA 02722470248 ("Stabila Spa"),

premess

- Stabila Spa è proprietaria del terreno sito in Modena, in Via Bonagnino ("Terreno"), catastalmente censito al Foglio 212 M. II 171 - 173 per un'estensione di mq 66.000 ed al Foglio 240 M. le 125 per un'estensione di mq 180.960;
- Stabila Spa ha ricevuto in data 05.03.2016 una offerta vincolante, irrevocabile, cauzionata per euro 82.000,00=, per l'importo di € 820.000,00= (ottocentotrentamila/00) per l'acquisto del Terreno nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ("Offerta") con pagamento del prezzo in un'unica soluzione al rogito e con oneri e spese tutti a carico dell'acquirente;
- Il Terreno viene venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, al netto di qualsiasi eventuale onere ambientale anche sopravvenuto, e Stabila non presta garanzia alcuna ad eccezione di quelle inderogabili di legge.

Invita

a far pervenire allo Studio del Notaio Paolo Chiaruttini, San Marco 4410, 30124 Venezia, entro il termine perentorio delle ore 12,00 di lunedì 3 aprile 2017, in plico sigillato anonimo a mezzo raccomandata a.r. o per corriere recante la dicitura "offerta acquisto terreno Stabila - Modena", offerte migliorative, vincolanti, irrevocabili per giorni 45 decorrenti da lunedì 3 aprile 2017, e cauzionate con assegno circolare non trasferibile intestato a Gruppo Stabila - Stabilimenti Italiani Laterizi Spa in Amministrazione Straordinaria per un importo infruttifero pari al 10% (dieci per cento) del miglior corrispettivo offerto.

Le offerte migliorative verranno valutate dal Commissario Straordinario in modo discrezionale ed insindacabile, riservata in ogni caso la facoltà di dar luogo ad una successiva fase competitiva di rilancio avanti il Notaio designato.

Per la più ampia informazione al mercato al fine di raccogliere offerte migliorative il presente avviso viene pubblicato sui quotidiani "La Gazzetta di Modena" e "Il Sole24Ore".

I soggetti interessati potranno chiedere informazioni, anche per effettuare sopralluoghi, alla Segreteria della Procedura di Amministrazione Straordinaria: tel. 0039.0445.595320, e-mail: gruppostabiladeroma@procedura.it.

In assenza di offerte migliorative, ovvero all'esito della fase competitiva, il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato il Commissario Straordinario ad accettare l'Offerta e a vendere il Terreno.
Isola Vicentina, 20.02.17

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Avv. Marco Cappelletto

COMUNE DI GENOVA
STAZIONE UNICA APPALTANTE del COMUNE
Via Garibaldi 9 Genova 16124
mail: gestionecontratti@comune.genova.it

ESTRATTO DI AVVISO DI GARA

Il giorno 20/04/2017 alle ore 09,00 avrà luogo la procedura aperta Programma Rigenerazione Urbana (PRUE) per lavori di riqualificazione e valorizzazione del piano terra e dei terrazzi del piano 1° del fabbricato in Via N. Costa 7 A e 11 compresa realizzazione nuovo marciapiede e rifacimento porzione scalinata Quasada e congiunta cessione a titolo di corrispettivo parziale dell'immobile sito in Via N. Costa civ. 11, da aggiudicare con miglior offerta congiunta sia per l'esecuzione dei lavori che per la cessione dell'immobile, per Euro 505.117,29 oltre IVA. Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre il 19/04/2017 - ore 12.00. Il bando integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.genova.it

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Cinzia MARINO

SYSTEM 24

COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA

DIREZIONE GENERALE

Via Monte Rosa, 91
20149 Milano
Tel. 02 3022 3003
Fax. 02 3022 3214

email: segreteria@direzionemilano@system24.com

GRUPPO 24 ORE

SHOPPING 24

IL MIGLIOR NEGOZIO DI PRODOTTI DEL SOLE 24 ORE.

www.shopping24.it

www.ilssole24ore.com

NEW

LAVORO

www.quotidianolavoro.ilssole24ore.com

Adempimenti. Già nelle denunce Uniemens di marzo vanno esposti gli importi per le integrazioni salariali anticipate

Nuova Cig, l'ora dei conguagli

I codici per regolarizzare i pagamenti della cassa integrazione post Jobs act

A CURA DI
Ornella Lacqua
Alessandro Rota Porta

Si avvicinano le scadenze per operare i conguagli delle integrazioni salariali anticipate ai lavoratori e per il versamento del contributo addizionale, riferito alla cassa integrazione successiva al Jobs act. È stata, infatti, la circolare Inps 9/2017 a dettare le istruzioni per poter sistemare le poste in questione, riferite ai periodi pregressi.

Nel dettaglio, con le denunce contributive Uniemens di marzo dovranno essere esposti gli importi riferiti alle causali in oggetto, mentre entro il prossimo 16 aprile si dovrà dare luogo al conguaglio/pagamento attraverso il modello F24.

L'articolo 7 del Dlgs 148/2015 ha stabilito come l'importo delle integrazioni salariali sia rimborsato dall'Inps all'impresa o conguagliato da questa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte; inoltre, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.

Invece, per la contribuzione addizionale (articolo 5, del Dlgs 148/2015), il momento impositivo va individuato assumendo a riferimento il periodo di paga al quale afferisce la retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, in vigenza del provvedimento che legittima l'accesso all'integrazione salariale e tenendo conto delle mo-

dalità di svolgimento degli adempimenti operativi connessi alla formazione del flusso Uniemens. In pratica, l'obbligo di pagare il contributo addizionale sorge dal mese di paga successivo al provvedimento di autorizzazione alla fruizione della prestazione (Cig ordinaria e straordinaria).

Ora le aziende interessate da programmi di Cig dal 24 settembre 2015 in avanti, devono procedere a queste operazioni, sia in termini di esposizione sulle denunce contributive Uniemens sia in merito ai riflessi sui versamenti, con riferimento ai periodi pregressi,

LE ISTRUZIONI

Con la circolare 9/2017 l'Inps ha reso noti i codici per ogni operazione di pagamento o credito per i periodi pregressi

bloccati finora in mancanza della procedura.

La circolare 9 illustra, appunto, come muoversi - a seconda delle specifiche situazioni - e, in particolare distinguendo se la Cig è stata gestita con il sistema del cosiddetto ticket (circolare Inps 13/2011 e messaggi Hermes 14568/2011 e 7216/2012) ovvero in modalità "aggregata".

Nella prima ipotesi, si possono rinvenire due situazioni:

● **incasso di Cigo**, per operare il conguaglio dei trattamenti anticipati i datori di lavoro, utilizzeranno all'interno dell'elemento «Denuncia Aziendale / Conguagli Cig / Cig Autorizzata...» il codice L038 e nell'elemento «Importo CongCigo»

indicheranno l'indennità ordinaria posta a conguaglio relativa ad autorizzazione soggetta o meno al contributo addizionale. Per esporre gli importi dovuti a titolo di contributo addizionale va utilizzato il codice causale E501;

● **in caso di Cigs**, il codice per gestire il conguaglio è L040 e quello per il contributo addizionale è E600.

Nella cassa integrazione gestita in modalità "aggregata", per il conguaglio delle prestazioni anticipate di Cigo (autorizzata prima del 6 settembre 2016) andrà valorizzato nell'elemento «Causale CongCigo» in «Dati Retributivi / Gestione Cig / Cigo Ord / Credito / Cigo Cred Altr e» il codice causale G401; l'importo del contributo addizionale va esposto nell'elemento «Causale ContrAddCigo» con il codice E301.

Infine, nella cassa straordinaria (sempre in modalità aggregata) per il conguaglio dei trattamenti si usa il codice G601; mentre il contributo addizionale si valorizza nell'elemento «Causale ContrAddCigs» con il codice E399.

Sia in caso di Cigs gestite con il metodo del ticket sia per quelle "aggregate" gli eventuali importi riferiti all'incremento a titolo di sanzione del contributo addizionale, vanno indicati nella sezione aziendale del flusso Uniemens, nell'elemento «Altre Partite A Debito / Causale A Debito» con il codice A900.

IN ESCLUSIVA PER GLI ABBONATI

Norme e circolari citate
www.quotidianolavoro.ilssole24ore.com

Il calendario

CIGS CON TICKET

16 aprile 2017

CONTRIBUTO ADDIZIONALE E SANZIONI

- Il pagamento del contributo addizionale dei periodi pregressi esposto nel flusso Uniemens va effettuato, senza aggravio di oneri accessori, entro il 16 aprile (terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare 9/2017) - Stessa scadenza per il versamento di eventuali importi riferiti all'incremento a titolo di sanzione del contributo addizionale: l'incremento è pari all'1% del contributo addizionale dovuto e si applica ai lavoratori in relazione ai quali non è stato rispettato il criterio di rotazione e limitatamente al periodo temporale per il quale è stata accertata la violazione

30 aprile 2017

CONGUAGLIO IN UNIMENS

Per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all'interno del flusso Uniemens, nell'elemento Denuncia Aziendale / Conguagli Cig / Cig Autorizzata / Cig Straord / CongCigs Credito / CongCigs Importo esporranno l'importo posto a conguaglio relativo ad autorizzazione soggetta o meno al contributo addizionale. La procedura automatizzata ricostruirà nel DM2013 virtuale il codice L040. Per il contributo addizionale, dovrà essere esposto il codice causale E600 avente il significato di «Ctr. addizionale CIG straordinaria» presente nell'elemento CongCigsCausAdd

CIGS AGGREGATA

30 aprile 2017

PRESTAZIONI ANTICIPATE DA CONGUAGLIARE

Il conguaglio delle prestazioni anticipate, a partire dalle denunce Uniemens di marzo 2017, andrà valorizzato all'interno dell'elemento Causale CongCigs presente in Dati Retributivi / Gestione Cig / Cigs Straord / Credito / Cigs Cred Altr, con il nuovo codice causale "G601", avente il significato di "Integr. salar. Straord. (per autorizzazioni post D.lgs. 148/2015)"

CONTRIBUTO ADDIZIONALE CIGS

Per esporre il contributo addizionale, si valorizza, all'interno dell'elemento Causale ContrAddCigs, il nuovo codice causale E399, con il significato di «Ctr. addizionale Cig straordinaria (per autorizzazioni post Dlgs 148/2015)». - La nuova misura del contributo addizionale ex articolo 5 del Dlgs 148 si applica ai trattamenti di integrazione salariale per i quali è stata presentata istanza dal 24 settembre 2015, anche se hanno ad oggetto eventi di sospensione o riduzione antecedenti o, comunque, iniziati prima di tale data. - Per i trattamenti richiesti entro il 23 settembre 2015, anche per periodi di integrazione successivi a tale data, si applica la disciplina anteriore al Dlgs 148

La procedura. Spartiacque a settembre 2015

Per il contributo addizionale vale la data dell'istanza

Per pagare il contributo addizionale occorre prestare attenzione alla specifica casistica in cui si trova l'azienda e definire quale tra le procedure indicate nella circolare Inps 9/2017 applicare.

Le regole del Dlgs 148/2015 (articolo 44) trovano, infatti, applicazione per i trattamenti di integrazione salariale richiesta decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (24 settembre 2015).

Pertanto, la nuova misura del contributo addizionale si applica alle Cig per le quali è stata presentata istanza a decorrere dal 24 settembre 2015, anche se hanno ad oggetto eventi di sospensione o riduzione antecedenti, comunque, iniziati prima di questa data.

Viceversa, per i trattamenti richiesti entro il 23 settembre 2015 - seppure per periodi di integrazione salariale successiva a tale data - continua a trovare applicazione la disciplina antecedente al Jobs act.

Esistono, altresì, alcune casistiche di Cigs, individuate dal ministero del Lavoro con la circolare 30/2015, che vanno in deroga a questo schema e per le quali continua a trovare applicazione la previgente disciplina. Si tratta delle seguenti fattispecie: ■ proroga dei trattamenti per riorganizzazione, ristrutturazione e contratti di solidarietà, purché le domande relative al primo anno siano state presentate entro il 23 settembre 2015;

■ istanze per il secondo anno di programmi di cessazioni biennali di attività presentate dopo il 24 settembre 2015.

Inoltre, con la nota del 21 dicembre 2015, il Lavoro ha precisato che non si applica la disciplina del Dlgs 148 anche in tutti i

casì in cui la consultazione sindacale o il verbale di accordo e le conseguenti sospensioni/riduzioni di orario di lavoro siano intervenute prima dell'entrata in vigore del Jobs act e le relative istanze di Cigs siano state presentate tra il 24 settembre e il 31 ottobre 2015; pertanto, i datori di lavoro interessati non saranno soggetti alla disciplina del nuovo contributo addizionale.

Peraltro, il contributo addizionale non è dovuto per: ■ interventi di Cigo, quando gli stessi siano concessi per eventi oggettivamente non evitabili (comma 3, dell'articolo 13, del Dlgs 148);

LE ECCEZIONI

Proseguono legate alla riorganizzazione seguono le vecchie regole Esonerate le aziende in procedura concorsuale

■ imprese sottoposte a procedura concorsuale;

■ imprese che ricorrono ai trattamenti di cui al comma 10-ter, dell'articolo 7, del Dl 148/93;

■ imprese sottoposte a procedura concorsuale con continuazione dell'attività aziendale che accedono, a decorrere dal 1° gennaio 2016, al trattamento di Cigs per le causali previste dal Dlgs 148/2015.

Per cassa integrazione in regime di Jobs act, se le imprese, nelle more della circolare 9/2017, hanno comunque effettuato conguagli e pagamenti del contributo addizionale utilizzando impropriamente i codici previsti, dovranno attendere ulteriori istruzioni Inps.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GIUSTIZIA E SENTENZE

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

Risarcimenti. Per superare la presunzione di colpa va dimostrata la condotta prudente

Negli incidenti stradali prova pesante agli autisti

La corresponsabilità del pedone non basta a liberare il conducente

A CURA DI
Filippo Martini

Chi guida paga. È quel che accade negli incidenti stradali che coinvolgono autisti e pedoni. Per i conducenti è infatti molto difficile (se non impossibile), stando alle norme e alla giurisprudenza della Cassazione, riuscire a liberarsi della presunzione di responsabilità di avere causato l'incidente e, di conseguenza, dell'obbligo di risarcire il danno.

Questo perché nel nostro ordinamento la guida di un veicolo è considerata un'attività pericolosa, nel senso che la circolazione stradale costituisce una fonte statistica molto elevata di danno alle persone.

Presunzione di colpa

La conduzione in sicurezza di un veicolo, senza cioè creare pericolo per l'incolumità degli altri utenti della strada, è un elemento essenziale di convivenza civile, al punto che la legge attribuisce a chi si pone alla guida di un veicolo quella che è definita una «presunzione di responsabilità» per i danni causati ai terzi.

La presunzione di colpa è un meccanismo che "semplifica" la ricerca del colpevole di un danno causato alle persone o alle cose. La legge infatti pone la responsabilità a carico di un determinato soggetto che, per liberarsi della colpa, deve dimostrare di essere esente da ogni censura, provando che il danno lamenta-

to dalla vittima non sia per nulla lui attribuibile, ma sia, ad esempio, frutto di un evento accidentale o attribuibile, per colpa, al danneggiato.

Nella circolazione stradale la presunzione di colpa è prevista dall'articolo 2054 del Codice civile che, al comma 1, recita: «Il conducente di un veicolo senza guida di rottaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persona o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno». Quindi, in base al meccanismo della presunzione di colpa, ogni volta che il conducente del veicolo non riesce a fornire la prova liberatoria, la responsabilità gli viene attribuita automaticamente.

La legge ha così creato un sistema di tutela preferenziale per le parti deboli della circolazione stradale, principalmente pedoni e trasportati. Si tratta di un indirizzo confermato dalla giurisprudenza. Come ha fatto la sentenza 5399 del 5 marzo 2013 della Cassazione, che ha riconosciuto la responsabilità concorrente del conducente dell'auto anche in un caso in cui il pedone è stato investito mentre attraversava la strada in un punto privo di marcia pedonale, senza dare precedenza ai veicoli che sorraggiavano e camminando «distrattamente».

Secondo i giudici, infatti, può comunque sussistere una concorrente responsabilità del conducente e se emerge che quest'ultimo viaggiava a una velocità eccessiva o non adeguata alle circostanze di tempo e di luogo o se comunque ha tenuto una condotta non prudente.

Si pensi anche alle casistiche che possono derivare dall'uso sempre più frequente di *smartphone* e palmari, che co-

stituiscono un fattore di distrazione ulteriore.

Scontro tra veicoli

Quando invece l'incidente stradale vede coinvolti due o più veicoli, l'articolo 2054, comma 2, del Codice civile estende la stessa presunzione di responsabilità a tutti i conducenti dei veicoli venuti a collisione, i quali quindi sono ritenuti parimenti responsabili «fino a prova contraria», cioè fino alla dimostrazione che la colpa sia da ascrivere in via esclusiva a un conducente piuttosto che a un altro.

Così, ad esempio, come ha chiarito la Cassazione con la sentenza 18479 del 21 settembre 2015, non basta che il conducente di un veicolo abbia impegnato una intersezione stradale senza rispettare il segnale di precedenza, perché anche l'altro automobilista coinvolto dovrà a sua volta dimostrare di avere tenuto una condotta esente da rimprovero, ad esempio di avere a sua volta rispettato i limiti di velocità e le norme di generale prudenza.

L'istituto della presunzione di responsabilità è in sostanza una regola basilare nei capisaldi della convivenza civile. Chi si mette alla guida di un mezzo che ha potenzialità lesive elevate come un veicolo di massa imponente e dalle prestazioni sempre più tecnicamente elevate, deve farlo con quel particolare onere di diligenza e prudenza nella consapevolezza di poter procurare danno alle altre persone.

È lo stesso principio al quale si ispira anche la legge 41/2016, che ha introdotto il reato di omicidio stradale per richiamare gli automobilisti a un preciso onere comportamentale finalizzato a preservare la salute degli altri utenti della strada.

La versione integrale dell'articolo
www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le massime

DOPO UN INCIDENTE

La presenza di un veicolo fermo per incidente sulla sede stradale impone ai conducenti dei veicoli che sopraggiungono di moderare la velocità e di tenere un comportamento improntato alla massima prudenza. Infatti, non si può considerare circostanza

assolutamente imprevedibile, ma piuttosto rientra nella ragionevole prevedibilità la presenza degli occupanti della vettura incidentata sulla sede stradale in prossimità della vettura stessa. Cassazione, sentenza 2173 del 4 febbraio 2016

NEL PARCHEGGIO

Il comportamento censurabile di un pedone non elimina la presunzione di responsabilità del conducente prevista dall'articolo 2054, comma 1, del Codice civile. L'uscita anche improvvisa di pedoni da veicoli in un parcheggio non è infatti «una condotta

imprevedibile e anormale». In tutti i casi di veicoli fermi in strada, i conducenti delle auto devono usare massima prudenza, perché è prevedibile che gli occupanti della vettura siano sulla strada. Cassazione, sentenza 21072 del 19 ottobre 2016

IL PEDONE CHE ATTRAVERSA LA STRADA

Se il pedone - nell'atto di attraversare la strada in un punto privo di marcia pedonale - non dà la precedenza ai veicoli che sopraggiungono e inizia l'attraversamento distrattamente, sussiste comunque una concorrente

responsabilità del conducente del veicolo investitore, se emerge che ha tenuto una velocità eccessiva o non adeguata alle circostanze di tempo e di luogo. Cassazione, sentenza 5399 del 5 marzo 2013

LA COLLISIONE TRA DUE AUTO

L'aver accertato alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno dei conducenti dei veicoli coinvolti in un sinistro non impedisce di ricorrere al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado (articolo 2054, comma 2,

Codice civile), quando la scarsa chiarezza della dinamica del sinistro non consente di stabilire la misura della responsabilità di ciascuno nel provocare l'incidente. Cassazione, sentenza 18479 del 21 settembre 2015

LE MICROLESIONI

Per riconoscere il risarcimento per lesioni di lieve entità, il danno biologico deve sempre essere «susceptibile di accertamento medico-legale». Vanno usati i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno tipici della medicina legale (visivo, clinico e

strumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro, né unitariamente intesi ma da usare secondo le *leges artis*), siccome conducono a una obiettività dell'accertamento sulle lesioni e sugli eventuali postumi. Cassazione, sentenza 18773 del 26 settembre 2016

In giudizio. Per la Cassazione basta l'esame medico

Microlesioni, indennizzi possibili senza radiografia

■ Cambio di rotta sul risarcimento del danno da microlesioni, vale a dire quelle che provocano un danno biologico fino a 9 punti di invalidità e che, negli incidenti stradali, si possono spesso ricondurre al «colpo di frusta».

A segnare la svolta è la Cassazione che, in un inciso della sentenza 18773 del 26 settembre 2016, supera l'orientamento per cui la prova del danno subito deve sempre essere affidata a una diagnosi strumentale.

Per i giudici, infatti, gli strumenti di accertamento diagnostico devono in ogni caso essere ricondotti alla libera discrezionalità del medico legale che svolge l'accertamento, in quanto non possono prescindere dall'apporto scientifico del professionista che quindi può accertare un danno anche con strumenti diversi dai soli referti per immagini.

Con questa interpretazione la Cassazione ha preso posizione all'interno del dibattito sulla tassatività o meno della radiografia come discriminante per la risarcibilità del danno da microlesioni. Da un lato, infatti, c'è chi ritiene che un danno biologico che provoca un'invalidità dell'10 del 2% sia spesso frutto di fenomeni speculativi legati da una evidenza obiettiva e scientifica della lesione; di conseguenza, si ammette la risarcibilità solo delle lesioni provate con una diagnosi strumentale. Dall'altro lato, c'è chi sostiene che un danno, per quanto minimo, debba sempre essere risarcito e valutato anche sulla base del solo disagio soggettivo lamentato dalla vittima; quindi le microlesioni possono essere risarcite anche quando il loro accertamento si basi solo sulla sofferenza soggettiva raccontata al medico

legale dalla vittima.

La legge 27 del 2012 - invocata dal mondo delle imprese di assicurazione - ha stabilito che il danno permanente possa essere risarcito solo in presenza di un «accertamento clinico strumentale obiettivo», quando cioè il medico legale, al quale è demandato questo tipo di indagini conoscitive, possa rilevare da un referto per immagini (come una radiografia o una risonanza magnetica) l'effettiva lesione.

Ma cosa accade, invece, se, per qualunque motivo la vittima di un sinistro stradale non produce in fase di indagine tale referto? La portata assolutamente rilevante della questione (in termini di casistica numerica, più che di identità economica individuale) ha portato a due pronunce della Corte costituzionale (sentenza 235 del 2014 e ordinanza 242 del 2015) che, nei fatti, hanno negato la risarcibilità del danno in queste ipotesi. La Consulta ha infatti affermato che per l'accertamento clinico strumentale obiettivo «si debba intendere la presenza di un documento diagnostico («per immagini») quale condizione di risarcibilità del danno biologico permanente di lieve entità.

La teoria è stata criticata dalla dottrina, che ha evidenziato come questa rigida interpretazione finisca per pregiudicare chi non dispone del referto di un esame diagnostico, a volte perché impossibilitato a farlo (si pensi alle radiografie per le donne in gravidanza).

Ora però, dopo la sentenza della Cassazione dovrebbe diventare più facile ottenere i risarcimenti a anche se manca il referto di un esame diagnostico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le tecnologie per il legno

Una delle eccellenze del "Made in Italy": 250 imprese che danno lavoro a circa 10mila addetti per un fatturato che supera la soglia dei due miliardi di euro. Cifre non certo eclatanti se confrontate con altri settori,

ma pochi altri possono vantare un export che si avvicina all'80 per cento della produzione: nel 2016 le vendite oltre confine sono state pari a 1.486 milioni di euro, il 5,1 per cento in più sul 2015.

"Gli imprenditori italiani hanno fatto di necessità virtù": commenta Lorenzo Primulini, presidente di Acimall, l'associazione confindustriale che riunisce 172 imprese del settore, oltre il 90 per cento della produzione

nazionale. "In un Paese come il nostro, non certo prodigo di risorse naturali, abbiamo saputo ideare e realizzare tecnologie con le quali ottenere il massimo - sia in termini qualitativi che di resa - dal legno e dai suoi derivati. E se il design italiano dell'arredo è così celebrato in tutto il mondo credo di poter dire che una parte del merito è indubbiamente anche nostra...".
www.acimall.com - www.xylexpo.com - www.ttboisexpo.com



E.Comotti, 90 anni di modernità e tradizione del legno

La storica realtà milanese è alla sua quarta generazione e ora guarda al futuro nelle costruzioni in legno

E.Comotti, azienda attiva nel settore del commercio di legname nonché nella progettazione e realizzazione di strutture in legno, è presente sul territorio sin dal 1930 ed è annoverata tra le imprese storiche di Milano. Proprio la vicinanza al capoluogo lombardo ne fa una protagonista del settore, anche grazie ad interventi di sopraelevazione caratteristici di una metropoli, che non può che crescere in verticale. Negli anni E.Comotti ha saputo dotarsi delle competenze tecniche e tecnologiche necessarie dapprima alla realizzazione di semplici coperture in legno, per poi - attraverso il proprio ufficio tecnico interno e l'ado-



zione di strumenti progettuali e realizzativi d'avanguardia - affacciarsi a realtà sempre più stimolanti quali ponti, case, scuole, fino a impianti sportivi, piscine e altre strutture di design

impiegate in eventi legati alla moda ed alle rassegne fieristiche. Le sfide sempre più impegnative hanno fatto sì che l'azienda concentrasse i propri sforzi verso i più moderni metodi costruttivi che utilizzano il legno, dai sistemi cd. a telaio fino alle pareti in X-LAM, ovvero pannelli multistrato con funzione portante. Tali innovazioni, unitamente alla presenza pluridecennale sul mercato che ha permesso all'azienda di tessere solidi rapporti con i maggiori fornitori di materiale che avesse caratteristiche tecniche e qualitative di prim'ordine e condizioni economiche vantaggiose, rendono il prodotto E.Comotti non solo performante ed adattabile ad ogni esigenza progettuale, ma altresì esteticamente bello ed economicamente conveniente. E.Comotti si pone quindi come partner ideale sia per le imprese edili che necessitano della realizzazione e posa di strutture in legno, sia per i professionisti che sempre più scelgono il legno come valida alternativa al laterizio. Oltre alla tradizionale carpenteria in legno E.Comotti è anche concessionaria Velux® e dispone di un'ampia gamma di prodotti complementari quali parquet, casette da giardino, gazebo, pensiline e recinzioni.

Bizzarri SpA: una quarantennale esperienza nella lavorazione del legno

L'Azienda è leader nella fornitura di componenti in legno per l'industria del mobile

Qui si parla della lunga storia di un'azienda che rappresenta una delle eccellenze italiane del settore. La Bizzarri SpA nasce nel 1976: l'idea guida era quella di operare sul mercato del mobile. E così, anno dopo anno, ricerca e sviluppo sono proseguiti in modo incessante. Un'approfondita conoscenza del legno, un'accurata selezione delle materie prime, la continua ricerca di soluzioni innovative rispetto alle richieste delle grandi catene internazionali dell'arredamento. Oggi, dopo quasi 40 anni di successi, la Bizzarri tiene fede alla sua mission storica: realizzare prodotti per ogni ambiente della casa: cucine, camere da letto, bagni e complementi d'arredo. La produzione avviene in un complesso industriale di 60.000 mq e dietro esclusiva specifica del cliente. Lo stabilimento, immerso nel paesaggio collinare delle Marche a Corinaldo, in provincia di Ancona, si trova a pochi chilometri dalle principali vie di comunicazione: Aeroporto di Falconara, Porto di Ancona, Interporto e Autostrada A14. Una posizione strategica che facilita ogni tipo di collegamento con il resto del mondo. Per Bizzarri competenza e affidabilità sono dogmi assoluti, lo spiega il Direttore dello stabilimento Giancarlo Battistelli. "Il controllo totale delle varie fasi di lavoro, tutte eseguite all'interno del nostro polo

produttivo, ci consente di raggiungere uno standard qualitativo eccellente. Una qualità garantita dalla precisione tecnologica e dalla verifica rigorosa di tecnici specializzati presenti dalla selezione delle materie prime alla fase di confezionamento". Alla Bizzarri sono autentici specialisti nella produzione della facciata del mobile e nel corso degli anni, grazie al continuo lavoro e al know-how aziendale, l'azienda si è anche specializzata nella produzione di mobili in kit. Le fasi critiche della produzione sono sottoposte ad un costante monitoraggio per consentire interventi di perfezionamento. Battistelli tiene moltissimo anche all'aspetto dell'affidabilità. "Registrazione un'assenza di contestazioni in oltre 40 anni di attività è il risultato del metodo rigoroso con cui siamo cresciuti. E questo attraverso l'analisi meticolosa della commessa, l'af-



fiancamento per individuare e risolvere lacune nascoste, un'attenta pianificazione di ogni lavorazione, una verifica scrupolosa di ogni fase produttiva e fino al controllo visivo durante il confezionamento". Operare per le grandi catene internazionali ha consentito alla Bizzarri di misurarsi con i rigorosi standard richiesti. Un'esperienza quotidiana che stimola e rafforza la volontà di perseguire un miglioramento costante in termini di efficienza e affidabilità. La Bizzarri lavora con molteplici materiali, tra cui legno massello, tranciato, MDF, truciolare e altre tipologie di pannello, sempre all'interno della stessa area produttiva e con la medesima qualità, garantita da personale specializzato in ogni reparto. Per Giancarlo Battistelli è

fondamentale il lavoro delle maestranze. "Il know-how acquisito e la flessibilità di utilizzo dei nostri impianti ci permettono di realizzare prodotti altamente personalizzati sulla base delle specifiche esigenze richieste. Partendo dal progetto del cliente siamo in grado di apportare opportune modifiche, qualora necessarie, con l'obiettivo di perfezionare caratteristiche di prodotto quali aspetto visivo e resistenza, e sempre con soluzioni orientate al cliente finale". Da non dimenticare il rispetto dell'ambiente. Per chi lavora e trasforma elevate quantità di materia prima in prodotti che entrano a stretto contatto con l'habitat umano, è fondamentale garantire il pieno rispetto delle normative che regolano l'eco-sostenibilità.

In più, attraverso la riduzione di materiali di scarto e sprechi energetici, vengono ottimizzati tempi e costi a favore del cliente e dell'ambiente. Questa è la Bizzarri. Moderna organizzazione tecnica e commerciale, un team di esperti sempre alla ricerca di nuove soluzioni da proporre al cliente, la capacità di ottimizzare ogni singolo dettaglio del prodotto finale: tratti peculiari di un'azienda leader.



La.So.Le. Est: farine di legno per l'industria

Ecologia, tecnologia, partnership: i fattori chiave del successo dell'azienda friulana

La semplicità naturale del legno è l'essenza dell'attività di La.So.Le. Est, che mira a evitarne lo spreco utilizzando strumenti e tecnologie in grado di recuperare, riutilizzare e valorizzare i sottoprodotti delle lavorazioni primarie, nobilitandoli e donando loro nuovi cicli vitali altamente qualitativi. La storia di La.So.Le. Est coincide con quella della famiglia Garzitto: inizia nel 1962 fino ad oggi, posizionandosi tra le aziende leader in Europa nel settore delle farine tecniche di legno per l'industria e in quello dei truciolati di legno per la zootecnia. Un percorso di crescita radicato nei suoi valori: la



Il team dirigenziale fortemente rappresentato dalla famiglia Garzitto

serietà, l'affidabilità, la cura "familiare" del cliente. La.So.Le. Est, infatti, pone da sempre al centro della sua attività la ricerca di soluzioni "custom", basandosi su una gamma di

prodotti varia e flessibile, accogliendo ogni domanda come stimolo per ottenere nuovi e migliori risultati. La società ha una lunga tradizione di partnership e di cooperazione con aziende chimiche, cartarie, automobilistiche e in numerosi altri settori, cresciuti spesso proprio utilizzando con successo naturale i suoi prodotti innovativi. Le farine e i truciolati di legno realizzati sono una materia prima di qualità, garantita anche dalla certificazione FSC, sigla che identifica legni provenienti da boschi gestiti in maniera responsabile. Ma i fattori chiave del successo di La.So.Le. Est sono la modernità degli impianti produttivi, tecnologicamente avanzati, e gli ingenti investimenti in ricerca e sviluppo, coadiuvati da un attrezzato laboratorio interno per il controllo "qualità" nonché dalla collaborazione con Università italiane ed estere e di istituti accreditati come il Catas. Dietro l'ampiezza di gamma, c'è un parco macchine interamente automatizzato, in grado di produrre su larga scala, mantenendo elevati standard qualitativi.
www.lasole.it

Il Gruppo Bonomi Pattini, una realtà imprenditoriale in continua evoluzione

Cinque aziende unite nella commercializzazione di materiali innovativi

Nato nel 2010, il Gruppo Bonomi Pattini è uno dei più importanti gruppi italiani specializzati nella ricerca e nella distribuzione di materiali innovativi dedicati al settore dell'Arredamento e dell'Architettura. Bonomi Pattini Giuseppe e Figli S.p.a. - la capogruppo fondata nel 1979 a Varedo, nel cuore della Brianza - ha riunito negli ultimi anni diverse aziende dislocate nel nord-Italia con lo scopo di creare una rete distributiva capillarizzata, in grado di soddisfare le crescenti esigenze del mercato. Ad un'impresa con oltre 30 anni di esperienza si sono quindi affiancate altre quattro realtà aziendali: Coppo Legno S.r.l. (Padova), Sinco Wood S.r.l. (Paradonno), Lara Compensati S.r.l. (Brescia) e PBS Legnami S.r.l. (Torino). Grazie ad una presenza concreta all'interno del territorio in cui opera, il Gruppo Bonomi Pattini può oggi vantare una leadership indiscussa in termini di velocità di risposta alle richieste dei suoi clienti. Tutto questo, unito ad una selezione di Brand dalle caratteristiche tecniche innovative e all'avanguardia, permette al Gruppo di proporsi come un vero e proprio punto di riferimento per il mondo dell'Architettura e dell'Interior Design. Il legno rappresenta da sempre il materiale di punta del sistema-offerta delle aziende del Gruppo Bonomi Pattini, declinato in un'ampia varietà di essenze, colori e finiture. Il Gruppo può infatti vantare plurinazionali collaborazioni in esclusiva con alcuni dei migliori produttori internazionali di pannelli in legno. Un esempio è la partnership per la distribuzione in Italia di Valchromat®, un pannello MDF in fibra di legno con caratteristiche molto simili ad



un HDF, utilizzato in importanti progetti di Architettura e Design tra i quali spiccano la realizzazione del Mudec - Museo Delle Culture di Milano e della Triennale di Venezia. Un altro prodotto innovativo è il prestigioso materiale minerario Staron®, impiegato in tutto il mondo da oltre vent'anni per sviluppare importanti progetti architettonici e di Interior Design, utilizzato anche da nomi celebri come l'archistar Zaha Hadid. Rivoluzionario e unico nel suo genere è Concreo®, definito "cemento-non-cemento a pannelli" per la sua incredibile somiglianza estetica ad una colata di cemento ma, al contrario, totalmente ecologico, le cui caratteristiche gli hanno permesso di essere

protagonista di importanti progetti internazionali (tra cui l'impiego all'interno del Centre Pompidou di Parigi). Perfetto per i rivestimenti esterni è infine Viroc®, costituito da particelle di legno e cemento, ideale per progetti di arredo urbano come le facciate del negozio Oakley di Milano. Con l'attuale sistema di offerta il Gruppo Bonomi Pattini promette quindi la realizzazione di progetti originali e completi, mantenendo al contempo un occhio sempre vigile su tutti i trend di mercato con lo scopo di fornire soluzioni sempre innovative e all'avanguardia. Proprio quest'attenzione al mercato ha permesso al Gruppo di riconoscere e fare proprie tutte le esigenze di eco-sostenibilità e innovatività dei suoi clienti e fornitori, dando vita negli anni ad un Centro di Ricerca e Sviluppo interno all'azienda, incaricato di selezionare i migliori materiali all'interno dello scenario nazionale ed internazionale. La crescita del Gruppo Bonomi Pattini e la decennale esperienza derivante da un sempre proficuo rapporto con il mercato, hanno permesso di elaborare un'offerta ampia e diversificata, curando ogni dettaglio in grado di portare valore aggiunto a tutti gli stakeholders dell'impresa. Forte di questi progressi e con la volontà di diventare il punto di riferimento per il mondo dell'Architettura, del Design e dell'Arredamento, il Gruppo Bonomi Pattini sta avviando un'ulteriore espansione territoriale tesa a fornire un servizio sempre più capillare su tutto il territorio nazionale: una grande scommessa realizzabile solo grazie all'incomparabile posizionamento strategico che il Gruppo ha consolidato negli anni.
www.gruppobonomipattini.com



Italpresse: eccellenza 100% Made in Italy

Forte crescita per l'azienda bergamasca, leader nelle presse ed impianti di pressatura

La Italpresse spa di Bagnatica (Bergamo), specializzata in presse e linee automatizzate di pressatura per l'industria del legno, dell'automotive, dei materiali compositi e del poliuretano, rappresenta un caso di successo di un'azienda che ha saputo adattarsi ai cambiamenti tecnologici ed alla globalizzazione, pur mantenendo la produzione interamente in Italia e riuscendo a raddoppiare il fatturato negli ultimi 4 anni. La proprietà dell'azienda è tuttora interamente in mano alla famiglia Sala, arrivata alla seconda generazione. Tutti gli stabilimenti produttivi sono localizzati nell'area intorno a Bergamo, una zona dove l'eccellenza nella meccanica di precisione ha radici profonde. Gli indici di investimento in formazione del personale e ricerca e sviluppo sono tra i più



alti del settore. Il tutto finanziandosi esclusivamente con mezzi propri. Italpresse esporta per il 90% del fatturato, in quasi tutti i paesi del mondo, con una maggiore presenza in mercati evoluti come Germania e Stati Uniti (dove è presente anche con una filiale).

elevato tasso di riacquisto testimonia una forte attenzione alla customer care ed una piena soddisfazione dei clienti. La chiave di questo successo è da ricercare nella elevata specializzazione integrata in soluzioni "chiavi in mano", fortemente customizzate, in base alle più sofisticate esigenze degli utilizzatori di impianti.

Per quanto riguarda il settore legno, Italpresse è in grado di progettare e costruire non solo le singole tipologie di presse (da falegnameria, a membrana, per stampaggio, per curvatura, per listellare e lamellare, per assemblaggio di infissi e mobili) ma anche linee integrate per produzione di porte, parquet e pannelli, con tutte le automazioni necessarie, inclusa l'integrazione di robot e la realizzazione di software dedicati alla gestione delle linee di produzione. In questo modo il cliente ha un interlocutore unico responsabile della progettazione, della costruzione, dell'installazione e quindi del funzionamento dell'intera linea automatizzata di produzione.

Anche nell'industria del legno si sta ormai affermando un nuovo modello di produzione, convenzionalmente chiamato industria 4.0, che richiede una maggiore efficienza, tempi di reazione più compressi ed elevata flessibilità, quindi, in sostanza, impianti più "intelligenti" che consentano di produrre con costi competitivi, elevata personalizzazione e qualità impeccabile. Non è ormai raro vedere aziende ad automazione spinta, dove il fattore umano viene impiegato quasi esclusivamente per il suo aspetto creativo e conseguentemente valorizzato al massimo. Questo è il futuro che ci immaginiamo e la sfida che Italpresse è pronta a raccogliere.

ITALPRESSE

Hydraulic presses



EDILIZIA E AMBIENTE

www.ediliziaeterritorio.ilssole24ore.com

Titoli abilitativi. Gli iter amministrativi dopo le novità introdotte dal decreto Scia2

Le procedure corrette per ogni tipo di intervento

Regioni e Comuni possono aumentare ma non ridurre le semplificazioni

PAGINA A CURA DI Raffaele Lungarella

Anche se non è stato ancora varato il decreto ministeriale che elenca le principali opere edilizie e individua, per ognuna di esse, la categoria di intervento in cui ricade e il regime giuridico a cui è sottoposta (il termine è scaduto l'8 febbraio scorso), il riassetto dei titoli edilizi previsto dal decreto Scia2 è comunque pienamente operativo. È utile quindi, in attesa del decreto che definirà il glossario unico e dovrà essere varato dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (di concerto con quello della Semplificazione), ricapitolare le procedure da seguire per la realizzazione dei diversi tipi di intervento (si veda il grafico a fianco).

Le norme

Il Dlgs 222/2016 (il cosiddetto Scia2) ha individuato le tipologie degli interventi assoggettati a permesso di costruire, alla segnalazione certificata di inizio attività (Scia), alla comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) e quelli realizzabili in edilizia libera. Il decreto Scia2 ha anche definito i procedimenti amministrativi applicabili alle attività commerciali.

Ed è stato sempre il Dlgs Scia2 a prevedere che entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore (scattata il 1° dicembre 2016) il ministero delle Infrastrutture varasse il

decreto con il glossario unico. Il decreto è in elaborazione e dovrà poi ottenere la via libera dalla Conferenza unificata.

La mancata emanazione di quest'atto ministeriale non ostacola però l'operatività del Dlgs 222/2016. Anche, nell'edilizia, le semplificazioni introdotte dal decreto Scia2 per velocizzare e rendere più snelle le procedure amministrative per la realizzazione dei lavori, sono già operative.

Il Dlgs 222/2016 ha infatti cancellato la Cila (comunicazione inizio lavori) e trasferito tutti gli interventi per i quali era prevista nell'ambito dell'attività edilizia libera ampliandone l'ambito di applicazione. Ha inoltre allungato la lista delle opere per le quali può essere applicata la Scia (si veda Il Sole 24 Ore del 19 dicembre 2016).

Le altre autorizzazioni

Ma per alcuni interventi questo non è sufficiente. Così, non tutte le opere per la cui realizzazione è richiesta la Cila o la Scia possono essere iniziate immediatamente dopo la presentazione della documentazione negli uffici del Comune.

Quando la realizzazione dell'intervento è subordinata anche alla decisione di un altro ente, il titolo abilitativo produce i suoi effetti solo dopo che esso ha dato il via libera. È il caso di alcuni lavori edilizi destinati ad ospitare attività con elevati profili di rischio o che devono essere localizzati in aree particolarmente sensibili.

Tra i primi rientrano, per esempio, gli interventi relativi a immobili in cui devono essere realizzate attività assoggettate ai procedimenti amministrativi relativi alla prevenzione degli incendi (ex Dpr 151/2011). I depositi di gas comburenti compressi e li-

FOCUS

Consulenze gratis in municipio

I Comuni devono attrezzarsi per fornire gratuitamente a progettisti, imprese di costruzione e cittadini la consulenza sulle procedure relative ai titoli abilitativi dettagliati dal Dlgs 222/2016 per i diversi tipi di intervento.

Quest'attività deve essere svolta dagli enti pubblici senza costi per gli utenti; per le operazioni per le quali è dovuto, possono solo chiedere il pagamento dei diritti di segreteria, come stabilisce il comma 3 dell'articolo 1 del Dlgs.

In caso di dubbi interpretativi sulla classificazione di un intervento edilizio conviene sempre riferirsi al Comune per chiarirsi le idee. Attenersi all'interpretazione dell'ufficio dell'ente pubblico può aiutare ad accelerare i tempi dell'istruttoria, nei casi in cui essa è richiesta, e ad evitare un eventuale contenzioso in corso d'opera. Prima di recarsi in Comune, potrebbe essere sufficiente dare un'occhiata al sito internet, se ha già attuato una previsione del Dlgs 126/2016, quello sulla cosiddetta Scia. In questo caso oltre alla modulistica da adottare, che dovrebbe essere uguale in tutta l'Italia, avrà pubblicato anche le altre informazioni e documenti che devono essere presentati, senza poter chiederne altri oltre quelli elencati.

quefatti in serbatoi fissi e mobili con una capacità superiore a tre metri cubi, oppure un'officina che impiega fino a cinque addetti nelle operazioni di saldatura e taglio di metalli con gas infiammabili possono essere realizzate con Scia, ma solo dopo che le autorità che ne hanno la facoltà hanno rilasciato le autorizzazioni relative alla prevenzione incendi.

La stessa subordinazione dell'efficacia del titolo abilitativo all'ottenimento delle relative autorizzazioni opera anche per il ricorso alla Cila o alla Scia nella realizzazione di interventi in zone classificate a media e alta sismicità o che modificano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore di edifici localizzati in zone sottoposte a tutela paesaggistica.

L'allegato al Dlgs 222/2016 indica le attività edilizie per la cui realizzazione oltre al titolo abilitativo è necessario acquisire altri titoli di legittimazione.

Le Regioni

Una data importante per l'attuazione del decreto legislativo è quella del prossimo 30 giugno. Le Regioni e gli enti locali hanno tempo fino ad allora per adeguare le loro normative alle disposizioni del decreto.

Regioni ed enti locali nel modificare i loro regimi amministrativi in materia di titoli abilitativi, possono prevedere ulteriori livelli di semplificazione. Non possono, invece ridurre i livelli di semplificazione e le garanzie assicurate a cittadini, imprese e professionisti previste dal decreto Scia2.

IN ESCLUSIVA PER GLI ABBONATI
Le principali norme citate
www.ediliziaeterritorio.ilssole24ore.com

La classificazione dei lavori

ATTIVITÀ LIBERA

MANUTENZIONE ORDINARIA
Interventi di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

POMPE DI CALORE
Installazione di pompe di calore aria aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW.

MANUFATTI LEGGERI IN STRUTTURE RICETTIVE
Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno di turisti autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e paesaggistico.

BARRIERE ARCHITETTONICHE
Interventi per eliminare le barriere architettoniche che non comportano la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che alterano la sagoma dell'edificio.

SERRE MOBILI STAGIONALI
Serre mobili stagionali sprovviste di strutture in muratura, per lo svolgimento di attività agricole.

PAVIMENTAZIONE ESTERNE
Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni pertinenziali, compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombali

AREE LUDICHE ED ELEMENTI DI ARREDO
Aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

RICERCA NEL SOTTOSUOLO
Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, eseguite in aree esterne al centro edificato.

MOVIMENTI TERRA
Movimenti di terra strettamente necessari all'attività agricola e alle pratiche silvo-pastorali, compresi gli interventi sugli impianti idraulici agrari.

PANNELLI FOTVOLTAICI
Pannelli solari e fotovoltaici al servizio degli edifici da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del ministro per i lavori pubblici 1444/1968.

OPERE TEMPORANEE
Opere realizzate per soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee da rimuovere con il cessare della necessità, comunque entro 90 giorni.

CILA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA LEGGERA
Opere necessarie a rimuovere e sostituire parti degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, senza alterare la volumetria complessiva degli edifici e mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni di uso. Rientrano anche il frazionamento e l'accorpamento delle unità, l'apertura di porte interne e lo spostamento di pareti interne, se non riguardano le parti strutturali dell'edificio.

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO LEGGERO

Interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità e che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Sono compresi il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

BARRIERE ARCHITETTONICHE (INTERVENTI PESANTI)
Interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche, con la realizzazione di ascensori esterni, oppure di manufatti e di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio.

RICERCA NEL SOTTOSUOLO
Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo in aree interne al centro edificato che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di quelle per la ricerca di idrocarburi.

MOVIMENTI TERRA
Movimenti di terra non inerenti all'attività agricola e alle pratiche agro-silvo-pastorali.

SERRE MOBILI STAGIONALI
Serre mobili stagionali con struttura in muratura per lo svolgimento di attività agricole.

PERTINENZE MINORI
Realizzazione di pertinenze minori che gli strumenti urbanistici non qualificano, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e al paesaggio delle aree, come i interventi di nuova costruzione, oppure che comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20% del volume dell'edificio principale.

INTERVENTI RESIDUALI
Sono realizzabili mediante Cila gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 6, 10 e 22 del Dpr 380/2001, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 42/2004.

SCIA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PESANTE
Interventi di manutenzione relative a opere interne che riguardano le parti strutturali dell'edificio.

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PESANTE
Interventi edilizi sulle parti strutturali dell'edificio rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità e che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Sono compresi il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione

degli elementi estranei all'organismo edilizio.

RISTRUTTURAZIONE LEGGERA
Interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad edificio del tutto o in parte diverso dal precedente. Comprendono il ripristino o sostituzione di elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi cd impianti; la demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, con le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica; ricostruzione di edifici, o loro parti, eventualmente crollati o demoliti, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. La demolizione e ricostruzione con Scia degli immobili vincolati ex Dlgs 42/2004 è possibile se non cambia la sagoma dell'edificio.

Varianti in corso d'opera a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non comportano mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso, che non modificano la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio (se sottoposto a vincolo ex Dlgs 42/2004) e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.

VARIANTI NON ESSENZIALI
Nelle varianti in corso d'opera a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, purché conformi alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie e attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.

PERMESSO DI COSTRUIRE

RISTRUTTURAZIONE PESANTE
Gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverse dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva dell'edificio o dei prospetti, oppure, per gli immobili compresi nelle zone omogenee. A, comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso.

NUOVA COSTRUZIONE
Costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati.

AMPLIAMENTO FUORI SAGOMA
Ampliamento di manufatti edilizi esistenti, fuori terra o interrati, all'esterno della sagoma esistente fermo restando, per gli interventi pertinenziali quanta previsto alla lettera e.6) dell'articolo 3, comma 1 del Dpr 380/2001.

URBANIZZAZIONE
Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune.

INFRASTRUTTURE E IMPIANTI
Realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo ineditato.

TORRI E TRALICCI
Installazione di torri e tralicci per impianti radio ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione.

MANUFATTI LEGGERI PER ABITAZIONI, LUOGHI DI LAVORO E MAGAZZINI

Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze temporanee.

PERTINENZE
Interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, oppure che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale.

DEPOSITI E IMPIANTI ALL'APERTO
Realizzazione di depositi di merci o di materiali, realizzazione di impianti per l'attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori da cui consegua la trasformazione permanente del suolo ineditato.

NUOVA COSTRUZIONE (CLAUSOLA RESIDUALE)
Interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 3 comma 1 del Dpr 380/2001.

RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA
Interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

VARIANTI ESSENZIALI
Varianti in corso d'opera a permessi di costruire che presentano i caratteri delle variazioni essenziali.

VARIANTI CHE TOCCANO LA SAGOMA
Varianti a permessi di costruire comportanti modifica della sagoma negli ambiti del centro storico individuati con delibera del Consiglio comunale.

CAMBIO DESTINAZIONE D'USO CON RILEVANZA URBANISTICA
Salva diversa previsione delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, anche se effettuata senza l'esecuzione di opere, che comporti la sua classificazione ad una diversa categoria funzionale tra: residenziale; turistico-ricettiva; produttiva e direzionale; commerciale; rurale.

SCIA ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE

NUOVA COSTRUZIONE PREVISTA DA PIANO ATTUATIVO
Gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi comunque denominati, compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale al momento della loro approvazione o di ricognizione di quelli vigenti.

PREMIO ALTO RENDIMENTO

Mercoledì
8 Marzo 2017
16.00 - 18.00



Il Sole 24 Ore
Via Monte Rosa, 91
Milano

19^A
EDIZIONE

TAVOLA ROTONDA

"Tra Mifid2 e Pir, le due sfide per il risparmio gestito"

Partecipano:

Roberta D'Apice
Direttore Settore Legale di Assogestioni

Fabrizio Vedana
Vice Direttore Generale Unione Fiduciaria

Tiziana Togna
Responsabile Divisione Intermediari Consob

A seguire
PREMIAZIONE

delle Società di Gestione e dei Fondi Comuni d'investimento che si sono distinti per i risultati conseguiti.

Per maggiori informazioni 02/34973203 / premioaltorendimento@consultami.com

In collaborazione con:
CFS Rating
★★★★★

Il Sole **24 ORE**

L'attuazione. Il ministero delle Semplificazione sta mettendo a punto i modelli unificati previsti dal decreto Scia1

Moduli standard pronti a fine giugno

Per i moduli unificati e standardizzati sui titoli abilitativi alla realizzazione degli interventi edilizi bisogna aspettare fino al 30 giugno. Al ministero della Semplificazione stanno lavorando alla messa a punto dei modelli previsti dal Dlgs 126/2016.

L'emanazione di questo Dlgs, correntemente noto come Scia1, per distinguerlo da quello definito Scia2 (vedi l'articolo in alto), dà attuazione all'articolo 5 della legge 124/2015, sulla riorganizzazione della pubblica amministrazione. Con l'adozione dei moduli unificati, per ogni tipologia di titolo abilitativo, devono essere de-

finiti dettagliatamente e in modo esaustivo i contenuti delle istanze che i progettisti devono presentare ai Comuni, le modalità di presentazione dei dati richiesti e la documentazione da allegare.

I moduli per presentare le istanze, le comunicazioni e le segnalazioni alla Pa devono essere formulati in modo che il privato possa ricevere le eventuali comunicazioni dal Comune al suo domicilio digitale. Prima dell'emanazione, i moduli unificati devono passare al vaglio della conferenza unificata. La loro disponibilità dovrebbe evitare che i Comuni procedano in ordi-

nesparso e che gli architetti, gli ingegneri e i geometri che progettano in più comuni debbano seguire procedure diverse. In attesa dei nuovi modelli unificati, ogni Comune continuerà a seguire le procedure in uso.

Soprattutto per dare certezza agli utenti sui dati da fornire e sulla documentazione da allegare, i Comuni dovranno pubblicare, sui loro siti internet, la modulistica unificata. La responsabilità di questo obbligo ricade sul dipendente pubblico responsabile del procedimento. Visto le sanzioni alle quali va incontro (sospensione dal servizio e dalla paga), in ca-

so non lo faccia, deve stare anche attento a cosa pubblica. Nel corso dell'istruttoria di una pratica, egli può, naturalmente, chiedere l'integrazione dell'eventuale documentazione mancante, ma solo di quella prevista nell'elenco pubblicato sul sito; la stessa cosa vale per le tutte le altre informazioni.

Nel frattempo presso il dipartimento della Funzione pubblica opera un help-desk per dare supporto e informazioni e raccogliere segnalazioni sia dall'interno delle pubbliche amministrazioni sia dai cittadini che dagli operatori del settore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AUTONOMIE LOCALI

www.quotidianientilocali.ilssole24ore.com

Riforma Madia/1. I vincoli sulle spese di funzionamento potranno essere differenziate in base ai settori di attività

Partecipate, blocco assunzioni «congelato»

Lo stop solo dopo il decreto del Lavoro con le regole su eccedenze e mobilità

Stefano Pozzoli

Il decreto correttivo, così come approvato in Consiglio dei ministri in prima lettura venerdì 17 febbraio, non propone una prima lettura grandi novità. Tuttavia, è presto per formulare un giudizio definitivo: è probabile che, per ottenere l'intesa con le Regioni, il Governo acconsenta ad accordare altri cambiamenti che quindi il contenuto del decreto legislativo 175/2016 possa essere ulteriormente migliorato.

Qualche elemento positivo è già presente nella prima versione del decreto, in modo particolare per la gestione del personale, sia per quanto riguarda la disciplina ordinaria (articolo 19) sia per quella transitoria (articolo 25).

All'articolo 19 dove le correzioni rilevanti sono almeno due. La prima riguarda il comma 5 che, si ricorda, prevede che l'ente socio debba fissare «con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri con-

trattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale».

A conclusione del comma viene oggi aggiunta una precisazione: «tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto ope-

PASSAGGIO OBBLIGATO

Il provvedimento che blocca l'ingresso di nuovo personale dovrà ottenere l'intesa di Regioni ed enti locali come imposto dalla Consulta

ra». L'inciso potrebbe sembrare banale ma rappresenta una utile conferma del fatto che i «vincoli» a cui è sottoposto l'ente sono un elemento di valutazione per gli obiettivi da assegnare ma non si applicano automaticamente alle società, per le quali, anzi, si deve tener conto delle caratteristiche del mercato in cui operano.

La seconda novità riguarda il comma 9, che regola in realtà un

profilo di disciplina transitoria. Le norme di mobilità del personale tra società pubbliche non restano in vigore solo se già avviate entro il 23 settembre 2016, ma continuano ad applicarsi «fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 25, comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017».

La novità è positiva, perché mette a disposizione delle Regioni uno strumento per poter adempiere alle previsioni di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, ove si stabilisce che per sei mesi esse debbano formare e gestire «l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti», agevolando «i processi di mobilità in ambito regionale». Un'incombente, quest'ultima, resa quasi impossibile dalla mancanza di strumenti per la mobilità, che oggi invece vengono restituiti alle pubbliche amministrazioni locali, anche se per un periodo di tempo contenuto.

Si ricorderà, infine, che aveva fatto molto discutere il comma 4 dell'articolo 25. Non solo per il contenuto in piena contraddizione con lo sforzo del Governo di favorire le assunzioni a tempo indeterminato, bensì anche per la sua «decorrenza», su cui si



QUOTIDIANO ENTI LOCALI
Per il Fondo Imu-Tasi tagli del 23 per cento rispetto all'anno scorso

Sul Quotidiano degli enti locali e della Pa tutti i giorni l'offerta informativa del Gruppo Sole 24 Ore e gli approfondimenti originali per amministratori, dirigenti, funzionari e revisori dei conti. Nell'edizione online oggi: - Un articolo di **Anna Guiducci e Patrizia Ruffini** sul fondo Imu-Tasi 2017 - Un articolo di **Arturo Bianco** sulle quote non utilizzate dei permessi

quotidianientilocali.ilssole24ore.com

fronteggiavano latesi «rigorista» della entrata in vigore immediata, con quella di chi riteneva che occorresse attendere il decreto del ministero del Lavoro perché avesse effetto una richiesta di assunzione da liste ancora inesistenti, pena l'effetto di avere, altrimenti, un blocco delle assunzioni a tempo indeterminato per un periodo di durata incerta. Oggi la questione è chiarita, perché a conclusione del comma viene introdotto un «Il predetto divieto decorre dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1» che toglie ogni dubbio.

Cambiano, infine, anche i termini per effettuare la ricognizione del personale, così da individuare le eventuali eccedenze. Per rispettare questo adempimento si ha tempo fino al 30 giugno e non più al 23 marzo. Altra novità è che anche questo decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, dovrà non solo essere concertato con il ministro delegato per la Semplificazione e la pubblica amministrazione e con il ministro dell'Economia e delle finanze, ma ottenere anche la «previa intesa in Conferenza unificata».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Debutti. Gli effetti delle nuove regole dettate dalla riforma della Corte dei conti

Più compiti agli agenti contabili dalla chiusura dell'esercizio 2016

Anna Guiducci Patrizia Ruffini

Il Istituzione dell'anagrafe degli agenti contabili obbliga di individuare un responsabile del procedimento per verifica e controllo amministrativo sui conti giurisdizionali, per tutte le pubbliche amministrazioni: con i conti 2016 debuttano le novità sul giudizio di conto del decreto legislativo 174/2016, riguardante il codice della giustizia contabile. La riforma si applica ai conti giurisdizionali da presentare presso l'amministrazione di competenza a decorrere dalla sua entrata in vigore, il 17 ottobre 2016.

In base all'articolo 138, le amministrazioni devono comunicare alla sezione giurisdizionale territorialmente competente i dati identificativi dei soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di conto giudiziale (anagrafe degli agenti contabili). Questa banca dati, cui avranno accesso i giudici che gli uffici territorialmente competenti della Corte conti, va aggiornata costantemente da ciascuna amministrazione, anche con comunicazioni telematiche.

Il codice prevede modalità telematiche (articolo 6, comma 3) per il deposito dei conti e dei relativi documenti, nonché per l'accesso all'anagrafe. Viene, in ogni caso,

specificato che conti giudiziali e relativi documenti sono trasmessi tramite posta elettronica certificata (Pec) alla Corte conti. Il nuovo sistema informativo per la resa elettronica dei conti (Sireco) è la soluzione web di immediata applicazione per acquisire e gestire i conti giurisdizionali in formato digitale, prodromica all'entrata a pieno regime della giustizia contabile telematica. Con una corretta gestione della banca dati, le segreterie delle Sezioni giurisdizionali sono in grado di operare la verifica annuale del tempestivo deposito dei conti giurisdizionali, per garantire l'effettività del giudizio di conto e, in primo luogo, della resa dei conti. Eventuali omissioni, rilevate in esito alla ricognizione annuale, saranno comunicate alla Procura, in un elenco anche riepilogativo, per la formulazione di istanza per resa di conto dinanzi al giudice monocratico. L'agente contabile ritenente rischia una sanzione pecuniaria, al pari del responsabile di procedimenti che omette il deposito dei conti alla sezione giurisdizionale.

Gli agenti, entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario (o entro il diverso termine previsto dallo specifico ordinamento) o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giur-

diziale all'amministrazione di appartenenza. Per gli enti locali, l'articolo 233, comma 1, del Tuel obbliga l'economista, il consegnatario di beni e gli altri agenti contabili a rendere il conto della propria gestione all'ente locale entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il codice riafferma anche l'importanza della parificazione dei conti, consistente nella dichiarazione di concordanza con le scritture dell'amministrazione che, nella prassi, coincide col visto di regolarità amministrativo-contabile rilasciato all'esito della fase di verifica o controllo amministrativo. In base all'art. 139, l'amministrazione individua inoltre un responsabile del procedimento che, dopo la verifica o il controllo amministrativo previsti dalla normativa, entro 30 giorni dall'approvazione lo deposita (con relazione degli organi di controllo interno) presso la sezione della Corte conti territorialmente competente. Per gli enti locali l'articolo 233 obbliga al deposito entro 60 giorni. Il giudizio di conto, che ha inizio con la presentazione del conto da parte dell'agente contabile, si conclude con una pronuncia della Corte conti, che può essere di scarico o di condanna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riforma Madia/2. Risolta l'impasse data dalla mancanza del provvedimento di Palazzo Chigi sui parametri di adeguatezza organizzativa

Torna ai soci la scelta sull'amministratore unico

Vittorio Occorsio

Il decreto correttivo del Testo unico delle partecipate (il decreto legislativo 175/2016), approvato dal Consiglio dei ministri venerdì 17 febbraio, ha mutato considerevolmente gli obblighi cui le partecipate sono sottoposte.

Tra le modifiche più significative, vi è quella che riguarda la composizione dell'organo amministrativo. La soluzione adottata dal decreto legislativo 175 è stata di imporre, come regola generale, quella secondo cui l'organo amministrativo deve essere costituito (di norma), recita l'articolo 11, comma 2) da un amministratore unico. A questa regola - che risulta già smorzata rispetto alla formulazione contenuta in uno dei primi progetti di decreto, dove si parlava espressamente di «obbligo» - fa però su-

bito seguito un'eccezione: con apposito decreto del Presidente del Consiglio - dispone l'articolo 11, comma 3 - che si sarebbe dovuto emanare entro il 23 marzo 2017, avrebbero dovuto essere stabiliti i criteri in base ai quali, «per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa», le società avrebbero potuto optare per un sistema collegiale di amministrazione, costituito da un cda composto da tre o cinque membri.

La norma è apparsa da subito di forte impatto, poiché ha invertito il criterio allora in vigo-

IL MANDATO

L'assemblea dovrà effettuare e motivare la decisione di affidarsi a una guida monistica oppure a una collegiale

re (previsto dal Dl 95/2012), secondo cui era l'opzione per l'amministratore unico ad essere residuale, mentre la regola era rappresentata dal sistema collegiale.

Il termine per l'adeguamento degli statuti a questa nuova disciplina scadeva il 31 dicembre 2016, ma lo sfasamento temporale rispetto all'adozione del Dpcm, a seguito del quale si sarebbe potuto tornare (rectius, rimanere) in un sistema collegiale, ha indotto molte società a far decorrere inutilmente tale termine. Ciò è stato reso possibile anche dalla mancanza di una sanzione chiara per la violazione di questo obbligo: in precedenti interventi legislativi era prevista la decadenza immediata degli organi in carica e la nullità degli atti compiuti; in questo caso nulla è stato disciplinato, e dunque in mancanza

di una delibera assembleare di modifica dello statuto, si ha la permanenza degli amministratori in carica e la validità degli atti compiuti. La prosecuzione degli organi attuali implicherebbe soltanto la (teorica) responsabilità degli stessi amministratori per non aver convocato l'assemblea ai fini dell'adeguamento statutario, ovvero del socio pubblico per non aver deliberato le modifiche richieste dalla nuova normativa.

Il decreto correttivo interviene sul comma 3 dell'articolo 11, eliminando ogni riferimento all'emanando Dpcm. Nel quadro attuale, la scelta per un sistema collegiale di amministrazione (oppure per i modelli dualistico o monistico), è dunque interamente rimessa all'assemblea dei soci, i quali dovranno però giustificare tale scelta per ragioni di adeguatezza or-

ganizzativa e «tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi». La scelta è stata quella di privilegiare l'autonomia delle singole società, senza criteri esterni predeterminati. In tal modo, assume rilievo centrale la motivazione che ogni società dovrà dare per (passare, in realtà) rimanere con un consiglio di amministrazione, in cui si dovrà contemperare non solo istanze di adeguatezza organizzativa - che andrà dimostrata con elementi specifici - ma anche (novità del correttivo) esigenze di contenimento dei costi - dovendosi quindi dare atto nella discussione dell'assemblea straordinaria che la spending review interna non giustifica, in ragione della dimensione e della natura dell'attività esercitata, il passaggio all'amministratore unico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La giurisprudenza. Le questioni al centro delle pronunce della Corte

Dai tributi alle entrate tariffarie tesorerieri sotto esame continuo

Quali sono le risultanze dei controlli sui conti giurisdizionali? La fotografia è contenuta nella relazione della Corte dei conti di inaugurazione dell'anno giudiziario 2017, che fa il punto sulle sentenze più significative emesse l'anno scorso.

Con la sentenza 22/Q/2016 del 22 settembre 2016 le Sezioni riunite, pronunciandosi su una questione di massima in materia di imposta di soggiorno, hanno riconosciuto la qualifica di agenti contabili ai soggetti operanti presso le strutture ricettive, se incaricati della riscossione e del relativo riversamento nelle casse comunali. I magistrati hanno sottolineato anche la necessità che i Comuni individuino, all'interno delle proprie strutture, un responsabile incaricato della puntuale e tempestiva verifica della corretta e completa esposizione nel conto giudiziale della gestione svolta dall'agente contabile. L'eventuale omissione o inadeguato svolgimento delle prescritte verifiche può portare a responsabilità amministrative.

I giudici per resa di conto hanno poi ricordato, tra le altre, la gestione di parcheggi a pagamento, come pure la riscossione di entrate comunali e i conti dei consegnatari di beni ed enti locali. In riferimento a quest'ultimo punto, è stato affermato che i beni immobili, di norma, non possono formare oggetto di obbligo di custodia (e quindi non inclusi nel conto giudiziale), così come sono esclusi dall'ambito di applicazione del giudizio di conto i beni affidati a un consegnatario con solo debito di vigilanza. Tra le principali irregolarità rilevate in capo agli economisti o altri agenti contabili interni di enti locali è stato riaffermato il principio secondo cui il versamento tardivo delle somme incassate per conto dell'ente locale, rispetto alla scadenza prevista, genera interessi legali a carico dell'agente contabile interno che è quindi tenuto al tempestivo riversamento delle somme stesse. Molteplici sono state le fattispecie riguardanti i tesorerieri, in particolare sulla puntualità della movimentazione di liquidità dal conto corrente postale a quello bancario ovvero alla correttezza degli addebiti per interessi oltre commissioni, tenuto conto di quanto previsto dalla legge e dalla convenzione di tesoreria. Sulla riscossione di entrate

erariali da parte di società del Gruppo Equitalia, la Sezione Abruzzo (ordinanza 38 del 20 dicembre 2016) in adesione all'orientamento delle Sezioni riunite della Corte conti, ha dichiarato, previa riunione di tutti i giudizi pendenti della stessa specie, la propria incompetenza territoriale e ha restituito gli atti alla società Equitalia Servizi di Riscossione Spa per la rielaborazione dei conti relativi a ciascun singolo ambito provinciale e il deposito di un conto unico nazionale alla competente Sezione giurisdizionale per il Lazio.

Sempre per i conti degli agenti della riscossione, infine, la Sezione Calabria (sentenza 301, 29 novembre 2016) ha affermato che tocca all'agente della riscossione dimostrare di aver assolto a ogni obbligo e obbligazione tesa a garantire la riscossione delle entrate affidategli dal Comune; ponendo a carico dell'agente gli importi indicati nel conto giudiziale per i quali non siano state prodotte eventuali dichiarazioni di insensibilità di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 112/99.

An. Gui. P. Ruff.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ordinamento. Oltre ai premi finanziari devono essere valutate le ricadute sui servizi

Doppio calcolo sulle fusioni

Ettore Jorio

Le fusioni piacciono sempre più. Il motivo è soprattutto l'incremento al 50% dei trasferimenti straordinari decennali valorizzati su quelli goduti da tutti i Comuni fusi nel 2010, quando erano più consistenti di quelli attuali. Sono intanti a pensare che ne valga la pena, a prescindere dall'esito positivo uscito da un apposito progetto di fattibilità che, invero, sono in tanti a non considerare (si veda «Il Sole 24 Ore» del 13 febbraio).

Un'altra causa è quella di supporre che, attraverso la (con)fusione, si risolvessero i problemi di Comuni affetti da una consistente debolezza dei loro bilanci, sino a oggi sottaciuta per ragioni prevalentemente «politiche».

Non solo. Per molti dei 151 Comuni in predissesto (si veda «Il Quotidiano degli enti locali» del 13 febbraio) la fusione sembra essere divenuta una panacea. Ciò in quanto verrebbero risolti tutti i problemi afferenti ai piani di riequilibrio finanziario decennale in corso, nati male e pronti per finire peggio. Anche i Comuni in dissesto - sarebbero circa 90 - nutrono la medesima aspettativa, credendo di incrementare la loro capacità di governo della spesa.

Quanto alle vere ragioni della fusione, esse risiedono nella convenienza sociale dell'iniziativa, da misurare e provare attraverso idonei strumenti previsionali di fattibilità, partendo ovviamente dalla compatibilità dei bilanci dei Comuni interessati. Ma anche dal miglioramento dei servizi pubblici da erogare, da una dotazione organica da rendere più adeguata alle nuove esigenze collettive e dalla realizzazione, infine, di quell'economia di scala che concretizzerebbe l'auspicata spending review a regime. Aspettative difficili da realizzare in Comuni che nascono con significativi «vizi di bilancio», tali da rendere insostenibile quello di fusione. E altrettanto vale per quei Comuni che sperano inutilmente, attraverso una fusione strappata con reticenze ai loro bilanci, di non pagare dazio per la malagestione di anni precedenti.

Ancora più complessa appare la fattispecie riguardante la fusione tra Comuni dei quali qualcuno in predissesto. La disciplina di quest'ultimo è invero molto chiara: allo stato dell'arte legislativo, una volta chiesto e condiviso dalla Sezione di controllo della Corte dei conti, lo stesso non può essere modificato. E tuttavia con-

sentita - al di là delle ipotesi speciali di modificazione previste, da ultimo, dalle leggi di Stabilità 2016 e di Bilancio 2017 - la rimodulazione del medesimo. Essa può chiedersi, in via straordinaria, a mente dell'articolo 243 quater del Tuel, introdotto dal Dl 16/2014, quando l'intervento di risanamento ha dato risultati più positivi, nel più breve periodo, rispetto a quanto originariamente programmato. Con queste condizioni restrittive della legislazione di riferimento, è facile immaginare quanto confligga con essa la partecipazione di tali Comuni a una procedura di fusione. Il suo perfezionamento comporterebbe, infatti, l'estinzione dell'ente che l'origina, con naturale espulsione degli utenti dal sistema autonomistico locale e con il predissesto in itinere appeso a un filo.

Altra cosa, ancora, è quella dei Comuni in dissesto. Anche qui, traendo origine dalla regola generale che assegna all'organo straordinario di liquidazione l'esclusiva disponibilità del patrimonio comune per ripianare il disavanzo di amministrazione, la tesi negativa sembrerebbe prevalere su quella permissiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cassa depositi e prestiti spa

FINANZIAMENTI PUBBLICI

CONDIZIONI VALIDE dalle ore 12:00 del giorno 24/02/2017 alle ore 11:59 del giorno 03/03/2017

COMUNI E PROVINCE						REGIONI E PROVINCE AUTONOME					
Prestito Ordinario						Prestito a Erogazione Unica a Quota Capitale Costante					
Inizio ammortamento						Spread unico per Tasso variabile e fisso					
01/07/17			01/01/18			01/01/17			31/12/17		
Ammt.to (anni)	Tasso variabile (%)	Tasso fisso (%)	Spread su Euribor	Tasso variabile (%)	Tasso fisso (%)	Spread su Euribor	Numero	Scadenza contratto	Spread unico (%)	Scadenza contratto	Spread unico (%)
15	1,400	2,330	N/D	2,330	N/D	2,330	20	31/12/26	N/D	30/06/27	1,250
20	1,550	2,630	1,550	2,630	N/D	2,630	30	31/12/31	N/D	30/06/32	1,400
25	2,000	3,190	2,000	3,190	2,000	3,190	40	31/12/36	N/D	30/06/37	1,550
29	2,000	3,190	2,000	3,190	N/D	N/D	50	31/12/41	N/D	30/06/42	2,000
							60	31/12/46	2,000	30/06/47	N/D

Prestito Flessibile

Inizio ammortamento

Ammt.to (anni)	01/01/19	01/01/20	01/01/21	01/01/22	01/01/23
10	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
15	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
20	N/D	N/D	N/D	N/D	2,000
24	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000

Prestito a Erogazione Multipla

Scadenza Periodo di utilizzo

Numero max rate	2018	2019	2020	2021	2022
20	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
30	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
40	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
50	2,000	2,000	2,000	N/D	N/D
60	2,000	2,000	N/D	N/D	N/D

AZIENDE SANITARIE, ENTI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, UNIVERSITA' E ISTITUTI ASSIMILATI, ENTI REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO, AGENZIE REGIONALI PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE

Mutui Fondiari senza Preammortamento a Erogazione Unica				Prestiti Chirografari con Piano di Erogazione non Predefinito (quadro cauzionale senza fidejussione dell'ente territoriale di riferimento)				
Prima data di pagamento 30/06/17				Tasso variabile				
Numero rate	Scadenza contratto	Spread Tasso variabile (%)	Scadenza contratto	Spread Tasso fisso (%)	Tasso fisso			
					Inizio ammortamento		Inizio ammortamento	
					01/07/17	01/01/18	01/01/19	01/01/20
					01/07/17	01/01/18	01/01/19	01/01/20
10	31/12/21	0,750	31/12/21	0,750	5	0,750	N/D	N/D
20	31/12/26	N/D	31/12/26	N/D	10	1,250	N/D	N/D
30	31/12/31	N/D	31/12/31	N/D	15	N/D	N/D	N/D
40	31/12/36	N/D	31/12/36	N/D	20	N/D	N/D	N/D
50	31/12/41	N/D	31/12/41	N/D	30	2,000	2,000	N/D
60	31/12/46	2,000	31/12/46	2,000				

AVVISO

Cassa depositi e prestiti società per azioni Via Goito, 4 00185 Roma

Capitale sociale € 4.051.143.264,00 i.v. • Iscritta presso CCIAA di Roma al n. REA 1053767 • C.F. e iscrizione al registro delle imprese di Roma 00199230584 • Partita IVA 07756511007

www.cdp.it

SYSTEM 24

COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA

Per la pubblicità legale su Il Sole 24 Ore

Via Monte Rosa, 91
20149 Milano
Tel. 02 3022 3594-3257-3126
Fax. 02 3022 3259
email: legale@ilssole24ore.com

GRUPPO 24 ORE